DCCCXC SEDUTA

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 1952

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 36901

Disegni di legge:

(Presentazione) 36903

(Trasmissione) 36901

Disegni e proposta di legge (Approvazione da parte di Commissioni permanenti e di Commissione speciale) 36902

Disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 5 e 9 della legge 8 gennaio 1951, n. 167, relativa alla istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate » (2563) (Approvazione):

CADORNA, *relatore* 37016

PACCIARDI, *Ministro della difesa* 37016

Disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1652) (Discussione e approvazione con modificazioni):

CADORNA, *relatore* . . . . . 36903 e *passim*

PACCIARDI, *Ministro della difesa* . 36903 e *passim*

PALERMO . . . . . 36904 e *passim*

CERICA . . . . . 36938 e *passim*

CORNAGGIA MEDICI 36948

SANNA RANDACCIO 36951

COSATTINI 36954

CINGOLANI 36954

NACUCCHI 36954

Disegno di legge: « Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1279) (Seguito della discussione e approvazione):

BERTONE . . . . . 36994 e *passim*

CADORNA, *relatore* . . . . . 36994 e *passim*

PACCIARDI, *Ministro della difesa* 36995 e *passim*

CORNAGGIA MEDICI . . . . . 36995 e *passim*

PELLA, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro* . . . . . 36996 e *passim*

CERICA . . . . . *Pag.* 36998

PALERMO . . . . . 36999 e *passim*

PANETTI 37001

LEPORE 37004

CASARDI 37006

VACCARO . . . . . 37007 e *passim*

ADINOLFI 37011

MENOTTI 37014

BERTONE 36994

Interrogazioni (Annunzio) 37017

Proposta di legge (Reiezione da parte di Commissione permanente) 36902

Sull'ordine dei lavori:

VARALDO 36903

PRESIDENTE 36903

La seduta è aperta alle ore 16.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Carbonari per giorni 4.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro della pubblica istruzione ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, ratificato con modificazioni dalla

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

legge 9 giugno 1950, n. 341, riguardante il riordinamento del ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione » (2656).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e assegnato alla Commissione competente.

Approvazione di disegni e di proposta di legge da parte di Commissioni permanenti e di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di ieri delle Commissioni sono stati esaminati ed approvati i seguenti disegni di legge:

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Sospensione dall'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione dei professori medi alle sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino » (2555);

« Riapertura dei termini per la presentazione delle domande degli aspiranti al conseguimento del giudizio di idoneità all'esercizio della professione di orchestrale » (2556);

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Modifiche alla legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'ordine cavalleresco " al merito del lavoro " » (2633) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente:

« Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 7 maggio 1948, nn. 1277 e 1278, concernenti revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico delle scuole di avviamento professionale » (2500) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

« Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45 » (2482) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Comunico inoltre che nelle riunioni di stamane delle Commissioni sono stati esaminati ed approvati i seguenti disegni di legge e la seguente proposta di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Concessione di un contributo straordinario di lire 2 milioni a favore della Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, da destinare al funzionamento della Casa di riposo per vecchi garibaldini in Gaeta, per l'anno 1951 » (2622);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo del 3 settembre 1947, n. 940, e della legge 29 luglio 1949, n. 531, concernenti la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 » (1904);

« Abolizione della ritenuta del 5 per cento sul residuo netto della pensione, di cui all'articolo 3 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 85 » (2609) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Aggiornamento della legge 6 giugno 1939, n. 1048, con la quale veniva approvato il piano di risanamento igienico-edilizio del quartiere di Santa Maria a Bitetto in Teramo e venivano stabilite le norme per la sua attuazione » (2631) d'iniziativa del deputato Castelli Avolio (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Reiezione di proposta di legge da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di stamane la 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), non ha approvato la proposta di legge, d'iniziativa dei senatori

Massini ed altri: « Disposizioni per i vincitori dei concorsi ad alunni d'ordine delle Ferrovie dello Stato » (2621).

Presentazione di disegno di legge.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

« Disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e assegnato alla competente Commissione permanente.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Come il Senato ricorda, nella seduta precedente fu deciso di accantonare taluni articoli ed emendamenti che comportano oneri finanziari per avere su di essi il parere della Commissione finanze e tesoro.

VARALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARALDO. La Commissione finanze e tesoro si riunirà fra poco per prendere in esame i predetti articoli ed emendamenti. Ritengo quindi che sarà in grado di dare il suo parere fra qualche ora.

PRESIDENTE. Propongo allora che si rinvii di qualche ora il seguito della discussione sullo stato degli ufficiali e che si proceda intanto alla discussione del disegno di legge che segue nell'ordine del giorno.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1652).

PRESIDENTE. Procediamo allora alla discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CADORNA, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della difesa.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Non ho nulla da osservare.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, consente che la discussione abbia luogo sul testo proposto dalla Commissione?

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Faccio presente che negli articoli in cui si fa richiamo ai disegni di legge sullo stato degli ufficiali e sui ruoli e quadri organici degli ufficiali della Marina sono posti, nel testo della Commissione, dei puntini seguìti da un numero fra parentesi. I puntini stanno ad indicare che la numerazione degli articoli richiamati nel testo non è definitiva in quanto il disegno di legge sullo stato degli ufficiali è ancora in corso di approvazione e quello sugli organici della Marina non era stato ancora approvato dal Senato quando la Commissione ha preso in esame il provvedimento di cui si discute. I numeri fra parentesi successivi ai puntini designano la numerazione che gli articoli dei sopra detti disegni di legge hanno assunto nei relativi controprogetti della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

TITOLO I.

DELL'AVANZAMENTO IN GENERALE.

CAPO I.

Norme fondamentali.

Art. 1.

Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore.

Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 2.

L'avanzamento degli ufficiali ha luogo:

— ad anzianità;
— a scelta.

L'avanzamento può aver luogo anche per meriti eccezionali.

PRESIDENTE. È stato presentato dal senatore Palermo un emendamento soppressivo del secondo comma.

Ha facoltà di parlare il senatore Palermo per illustrare questo emendamento.

PALERMO. Come i colleghi hanno appreso, l'avanzamento degli ufficiali ha luogo per anzianità o a scelta. È anche previsto il caso di avanzamento per meriti eccezionali. Io propongo la soppressione dell'avanzamento per meriti eccezionali ispirandomi soprattutto all'esperienza di un passato recente. Penso che la legge, così è come è congegnata, garantisca gli ufficiali e soprattutto i più meritevoli nel raggiungere i più alti gradi. Quello che a me preoccupa, e non poco, è la possibilità che si possano creare dei veri e propri privilegi a favore di quegli ufficiali che, avendo la possibilità di alte protezioni, o di trovarsi vicino alle più alte gerarchie, avvalendosi di tale situazione, possano fare una carriera, con l'avanzamento per meriti eccezionali, molto più rapida e molto più brillante di quanto non possano fare gli altri, anche se meritevoli.

Insisto, per la soppressione, anche perchè penso che in tempo di pace non vi sia la possibilità di valutare queste doti eccezionali. Tenete presente che nel passato le promozioni per meriti eccezionali hanno creato un largo e sentito malcontento tra gli ufficiali. Per queste considerazioni propongo al Senato la soppressione dell'avanzamento per meriti eccezionali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione su questo emendamento.

CADORNA, *relatore*. Le considerazioni espresse dall'onorevole Palermo non sono completamente prive di fondamento. La Commissione le aveva prese in esame, ma si è ritenuto che, come in tutti gli altri Paesi, anche in Italia non si potesse escludere il caso di eccezione. Pertanto si è deciso di lasciare l'avanzamento per meriti eccezionali, circondandolo di notevoli garanzie, cioè votazione unanime ed a scrutinio segreto. La Commissione ritiene pertanto che con queste cautele la promozione per meriti eccezionali possa essere conservata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della difesa per esprimere il parere del Governo.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Mi associo alle considerazioni del relatore. In realtà nel primo progetto ministeriale era previsto questo avanzamento ma senza le draconiane garanzie che la Commissione ha introdotte. La

Commissione, dopo matura riflessione, ha accettato la tesi di lasciare l'avanzamento per meriti eccezionali. Gli inconvenienti cui accenna il senatore Palermo non si possono verificare, perchè la Commissione non è scelta in modo discrezionale, ma in base alle cariche ricoperte ed occorre la votazione unanime, a scrutinio segreto. Le garanzie sono tali da renderci tranquilli.

PRESIDENTE. Senatore Palermo, insiste sull'emendamento?

PALERMO. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Palermo, soppressivo del secondo comma dell'articolo 2, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 3.

Per l'avanzamento ad anzianità l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'articolo 1.

L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di anzianità.

Per l'avanzamento a scelta l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'articolo 1 e deve, inoltre, essere compreso, in una graduatoria di merito, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianità secondo le norme della presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 4.

L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che sia riconosciuto in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalla presente legge.

L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta.

PRESIDENTE. Il senatore Palermo ha proposto un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Detto emendamento deve intendersi precluso dall'approvazione dell'articolo 2 nel testo proposto dalla Commissione.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

CAPO II.

Ruoli di anzianità.

Art. 5.

Il grado e l'ordine di anzianità degli ufficiali, ai fini dell'avanzamento, risultano dai ruoli formati ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali.

(*È approvato*).

Art. 6.

I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Esercito, ad eccezione degli ufficiali generali provenienti dalle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sono i seguenti:

1. Arma dei carabinieri;
2. Arma di fanteria;
3. Arma di cavalleria;

4. Arma di artiglieria;
5. Arma del genio;
6. Servizio tecnico di artiglieria;
7. Servizio tecnico della motorizzazione;
8. Servizio automobilistico;
9. Servizio sanitario (ufficiali medici);
10. Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti);
11. Servizio di commissariato (ufficiali commissari);
12. Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza);
13. Servizio di amministrazione;
14. Servizio veterinario.

Gli ufficiali generali del servizio permanente effettivo provenienti dalle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio sono iscritti in ruolo unico senza distinzione di provenienza.

Gli ufficiali dell'« a disposizione » sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, esclusi per le categorie del complemento e della riserva di complemento il ruolo unico dei generali e i ruoli dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione.

(*È approvato*).

Art. 7.

I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo della Marina, sono i seguenti:

Corpo di stato maggiore:
— ruolo normale;
— ruolo speciale.

Corpo del genio navale:
— ruolo normale;
— ruolo speciale.

Corpo delle armi navali:
— ruolo normale;
— ruolo speciale.

Corpo sanitario:
— ruolo medici;
— ruolo farmacisti.

Corpo di commissariato:
— ruolo normale;
— ruolo speciale.

Corpo delle capitanerie di porto:
— ruolo normale;
— ruolo speciale.

Corpo equipaggi militari marittimi:
— ruolo servizi nautici;
— ruolo servizi macchina;
— ruolo servizi tecnici;
— ruolo servizi contabili;
— ruolo servizi portuali.

Gli ufficiali dell'« a disposizione » sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo se appartenenti al Corpo sanitario e al Corpo equipaggi militari marittimi, e in ruoli unici distinti per Corpo se appartenenti al Corpo di Stato Maggiore, al Corpo del genio navale, al Corpo delle armi navali, al Corpo di commissariato e al Corpo delle capitanerie di porto.

(*È approvato*).

Art. 8.

I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Aeronautica sono i seguenti:

Arma aeronautica:
1) ruolo naviganti normale;
2) ruolo naviganti speciale;
3) ruolo servizi;
4) ruolo specialisti:
— categoria motoristi;
— categoria montatori;
— categoria marconisti;
— categoria armieri artificieri;
— categoria elettricisti;
— categoria fotografi;
— categoria automobilisti.

Corpo del genio aeronautico:

1) ruolo ingegneri:

— categoria ingegneri (ingegneri aeronautici, edili, radio-elettricisti, d'armamento, chimici);

— categoria geofisici.

2) ruolo assistenti tecnici:

— categoria costruzioni aeronautiche e edilizie;

— categoria assistenti di meteorologia.

Corpo di commissariato aeronautico:

1) ruolo commissariato;

2) ruolo amministrazione.

Corpo sanitario aeronautico - ruolo ufficiali medici.

Gli ufficiali dell'« a disposizione » sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, eccettuati gli ufficiali naviganti i quali sono iscritti in ruoli unici distinti per ciascuna di dette categorie del congedo.

(*È approvato*).

CAPO III.

Autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Art. 9.

Esprimono giudizi sull'avanzamento:

— la Commissione superiore di avanzamento e la Commissione ordinaria di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata;

— i superiori gerarchici.

Le Commissioni esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianità e a scelta; i superiori gerarchici esprimono giudizi soltanto sull'avanzamento ad anzianità.

(*È approvato*).

Art. 10.

I componenti delle Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, tranne che ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a dette Commissioni, e non essere temporaneamente a disposizione di altra Amministrazione per incarichi non previsti dalle leggi di ordinamento.

Non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione o di Capo di stato maggiore della difesa.

Le Commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro.

I componenti delle Commissioni intervengono soltanto nella valutazione degli ufficiali di grado inferiore a quello da essi rivestito.

I componenti delle Commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità per l'avanzamento ad anzianità e a scelta, con votazione segreta per l'avanzamento per meriti eccezionali.

Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto a voto.

(*È approvato*).

Art. 11.

La Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di presidente e di vice-presidente della sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate, di capo di stato maggiore dell'Esercito e di segretario generale per l'Esercito;

b) dai generali di corpo d'armata preposti a comandi costituiti per grandi unità complesse, o comandanti di corpo d'armata o comandanti militari territoriali;

c) dal direttore generale del personale ufficiali;

d) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dai capi di Servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma o del rispettivo servizio.

Assume la presidenza l'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione e, per i Servizi, da tenente colonnello a maggior generale.

(*È approvato*).

Art. 12.

La Commissione superiore di avanzamento della Marina è composta:

a) dagli ufficiali ammiragli che rivestono le cariche di presidente e di vice-presidente della sezione Marina del Consiglio superiore delle Forze armate, di capo di stato maggiore della Marina, di segretario generale per la Marina, di comandante in capo delle Forze navali e di comandante in capo di dipartimento militare marittimo;

b) dal direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici;

c) dall'ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato, o delle capitanerie di porto, che non rivesta la carica di cui alla successiva lettera *d*), quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo Corpo;

d) dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, o delle armi ed armamenti navali, o di sanità militare marittima, o di commissariato militare marittimo, o dall'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi, rispettivamente, gli ufficiali del Corpo del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto.

Assume la presidenza l'ufficiale ammiraglio più elevato in grado o più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da capitano di fregata ad ammiraglio di divisione o gradi corrispondenti.

(*È approvato*).

Art. 13.

La Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di presidente e di vice-presidente della sezione Aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate, di capo di stato maggiore dell'Aeronautica e di segretario generale per l'Aeronautica;

b) dai generali di squadra aerea preposti a comandi di grandi unità o a comandi territoriali;

c) dal direttore generale del personale militare;

d) dai due ufficiali più elevati in grado, o più anziani, del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico.

Assume la presidenza l'ufficiale generale dell'Arma aeronautica più elevato in grado o più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione aerea o gradi corrispondenti.

(*È approvato*).

Art. 14.

La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) dal generale di corpo d'armata vice presidente della sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate, presidente;

b) dal direttore generale del personale ufficiali o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale generale o colonnello più anziano destinato alla direzione generale;

c) da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli, rispettivamente, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

d) da due ufficiali, di grado non inferiore a colonnello, dell'Arma dei carabinieri o di cia-

scun servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma o del rispettivo servizio.

I componenti della Commissione di cui alle lettere *c*) e *d*) sono designati dal Ministro.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento dei capitani, esclusi quelli di complemento, e dei maggiori.

(*È approvato*).

Art. 15.

La Commissione ordinaria di avanzamento della Marina è composta:

a) dall'ufficiale ammiraglio presidente della sezione Marina del Consiglio superiore delle Forze armate, presidente;

b) dall'ufficiale ammiraglio vice presidente della Sezione Marina del Consiglio superiore delle Forze armate;

c) dall'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello, membro ordinario della sezione Marina del Consiglio superiore delle Forze armate con funzioni di relatore per gli affari militari;

d) dal sottocapo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello più anziano destinato allo stato maggiore;

e) dal direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello più anziano destinato alla direzione generale;

f) da due ufficiali ammiragli o capitani di vascello, designati dal Ministro, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del Corpo di stato maggiore;

g) dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, o delle armi ed armamenti navali, o di sanità militare marittima, o di commissariato militare marittimo, o dall'ispettore generale delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi, rispettivamente, gli ufficiali del Corpo del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto. In caso di assenza o di impedimento il direttore generale o l'ispettore generale delle capitanerie di porto è sostituito dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano destinato alla direzione generale o all'ispettorato generale purchè di grado non inferiore a colonnello;

h) dall'ufficiale generale o colonnello appartenente allo stesso Corpo dell'ufficiale da valutare di cui alla precedente lettera *g*), più elevato in grado o più anziano tra quelli destinati al Ministero della difesa o al Ministero della marina mercantile, che non rivesta la carica di direttore generale o di ispettore generale delle capitanerie di porto e che non sia impedito dall'intervenire.

Per la valutazione degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei ruoli servizi nautici, servizi macchina, servizi tecnici, servizi contabili e servizi portuali, la Commissione è composta, rispettivamente, come quella per la valutazione degli ufficiali del Corpo di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da guardiamarina a capitano di corvetta o gradi corrispondenti.

(*È approvato*).

Art. 16.

La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

a) dall'ufficiale generale presidente della sezione Aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate, presidente;

b) dall'ufficiale generale vice presidente della sezione Aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate;

c) dall'ufficiale generale o colonnello, membro ordinario della sezione Aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate con funzioni di relatore per gli affari militari;

d) dal sottocapo di stato maggiore della Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale generale o colonnello più anziano del ruolo naviganti destinato allo stato maggiore;

e) dal direttore generale del personale militare o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale generale o colonnello più anziano

del ruolo naviganti destinato alla direzione generale;

f) da due ufficiali generali del ruolo naviganti, designati dal Ministro, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma aeronautica;

g) dai due ufficiali più elevati in grado o più anziani, non impediti dall'intervenire, del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore.

(*È approvato*).

Art. 17.

I superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento nei riguardi dei sottotenenti e dei tenenti dell'Esercito, nonchè dei capitani di complemento dell'Esercito.

Il Ministro stabilisce, con propria determinazione, i superiori gerarchici cui compete esprimere i giudizi sull'avanzamento.

(*È approvato*).

CAPO IV.

Valutazione per l'avanzamento.

Art. 18.

L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro, salvo che la presente legge non disponga altrimenti.

(*È approvato*).

Art. 19.

Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione.

Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo.

(*È approvato*).

Art. 20.

Quando eccezionalmente le autorità competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio, indicandone i motivi.

All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.

(*È approvato*).

Art. 21.

La Commissione superiore, la Commissione ordinaria, il superiore gerarchico esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale, per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica, e dalle pratiche personali, per gli ufficiali della Marina.

Le Commissioni hanno facoltà di interpellare qualunque superiore in grado, in servizio permanente, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.

Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dopo aver sentito il parere delle autorità da cui dipende l'ufficiale.

(*È approvato*).

Art. 22.

La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla Commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.

(*È approvato*).

Art. 23.

La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.

Successivamente la Commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.

Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla Commissione in un elenco in ordine di ruolo.

(*È approvato*).

Art. 24.

Il punto di merito di cui al secondo comma dell'articolo 23 è attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a) qualità fisiche, qualità morali e di carattere;

b) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;

c) qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, e benemerenze di guerra. Le qualità professionali sono valutate con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di divisione e di brigata o ufficiale di grado corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

(*È approvato*).

Art. 25.

Gli elenchi e le graduatorie di merito, di cui agli articoli 22 e 23, sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo avere eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie.

Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento.

(*È approvato*).

Art. 26.

Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento.

Il giudizio espresso dal superiore gerarchico è definitivo.

(*È approvato*).

Art. 27.

Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito del giudizio.

L'ufficiale non idoneo all'avanzamento non è più valutato per l'avanzamento, salvo quanto disposto negli articoli 60, 61, 82, 85, 93 e 94.

(*È approvato*).

CAPO V.

Quadri di avanzamento.

Art. 28.

Il Ministro, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito da lui approvati, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:

a) per l'avanzamento ad anzianità, tutti gli ufficiali idonei;

b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

Gli ufficiali di cui alla lettera *a*) sono iscritti in quadro nell'ordine di ruolo.

Gli ufficiali di cui alla lettera *b*) sono iscritti in quadro nell'ordine di graduatoria ovvero nell'ordine di ruolo, secondo quanto è stabilito dalla presente legge per ciascuno dei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta.

Quando il giudizio sull'avanzamento ad anzianità è espresso dai superiori gerarchici, i quadri di avanzamento sono formati, per ciascun grado, iscrivendovi, in ordine di ruolo, gli ufficiali idonei.

I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.

(*È approvato*).

Art. 29.

Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente le graduatorie, ma forma i quadri di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengano a verificarsi vacanze nei gradi rispettivamente superiori.

(*È approvato*).

Art. 30.

Qualora nel corso dell'anno un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che seguiva nella graduatoria i pari grado iscritti nel quadro stesso. Per la determinazione del posto da attribuire all'ufficiale rispetto ai pari grado ancora iscritti in quadro si osservano le norme del terzo comma dell'articolo 28.

PRESIDENTE. Il senatore Palermo ha proposto di ripristinare il testo dell'articolo 30 presentato dal Governo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Qualora nel corso dell'anno un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che seguiva nella graduatoria i pari grado iscritti nel quadro stesso e, ove si tratti di generale di divisione o ufficiale di grado corrispondente, che non sia più anziano di un pari grado già promosso. Per la determinazione del posto da attribuire all'ufficiale rispetto ai pari grado ancora iscritti in quadro si osservano le norme del terzo comma dell'articolo 28 ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Palermo per illustrare questo emendamento.

PALERMO. Sono per il testo governativo il quale prevede che un generale di divisione che non venga dichiarato idoneo non possa, contrariamente per quanto si verifica per gli alti gradi, essere preso di nuovo in esame. E nella relazione e nel testo dell'articolo presentato dal Governo si porta tra gli altri motivi il seguente: per evitare che un generale di divisione più anziano venga promosso dopo il generale di divisione meno anziano e ciò perchè nella vita militare l'anzianità costituisce grado. La Commissione si è dichiarata di parere diverso. Io sostengo, come ho detto, il testo del Governo, facendo notare al Senato che qui si tratta di alti gradi: un generale di divisione per essere promosso generale di Corpo d'armata deve avere tutti i requisiti,

deve dare le più ampie garanzie, deve, in poche parole, essere uno di quegli ufficiali verso il quale il Paese può guardare con ogni sicurezza. Ora, non mi pare che queste garanzie possa darle un generale che viene approvato all'esame di riparazione. Tenete presente le gravi responsabilità di un generale di Corpo d'armata, egli ha il comando di una grande unità, e tenete soprattutto presente che a lui sono affidate migliaia di vite; per questi motivi io penso che sia nostro stretto dovere garantire nel modo più rigoroso la vita dei soldati ed ecco perchè insisto per il ripristino del testo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cadorna per esprimere il parere della Commissione sull'emendamento in esame.

CADORNA, *relatore*. La Commissione è stata pienamente sensibile alla questione di prestigio posta dall'onorevole Palermo, però deve fare le seguenti osservazioni: anzitutto che il non essere stato posto in quadro di avanzamento non significa essere stato dichiarato non idoneo, ma semplicemente non aver trovato posto nel numero di ufficiali che in quell'anno doveva essere messo in quadro d'avanzamento per la promozione. Può accadere il caso che un ufficiale generale, pur non essendo messo nel quadro di avanzamento per la promozione perchè davanti a lui i posti sono occupati da altri ufficiali generali che hanno ottenuto un punteggio migliore, abbia egli stesso un punteggio superiore a quello degli ufficiali che si presentano nell'anno successivo. Poniamo il caso che sia stato escluso dalla promozione nel primo anno con punti 28 e che, ripresentatosi alla valutazione il secondo anno, conseguisca punti 28 rispetto ad altri colleghi che hanno avuto, poniamo, 26.

Per tali ragioni la Commissione ha ritenuto di dover passare sopra all'importante questione di prestigio posta nel testo ministeriale e che è stata sollevata dall'onorevole Palermo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro a dare l'avviso del Governo.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Palermo, insiste nell'emendamento?

PALERMO. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Palermo, non accettato dalla Commissione per il quale il Governo si rimette al Senato, tendente a ripristinare il testo dell'articolo 30 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli all'emendamento si porranno a sinistra, quelli contrari a destra.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 30 nel testo proposto dalla Commissione, già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

CAPO VI.

Promozioni.

Art. 31.

L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso.

La promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

(*È approvato*).

Art. 32.

È sospesa la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 19.

La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione.

(*È approvato*).

Art. 33.

Il Ministro ha facoltà di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei

cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità.

La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.

(*È approvato*).

Art. 34.

L'autorità, che ritenga che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per l'avanzamento, deve inoltrare, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.

Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il Ministro sentita la Commissione superiore di avanzamento, se si tratti di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello o corrispondente, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.

Fino a quando non intervenga la decisione del Ministro, gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi.

L'ufficiale cancellato dal quadro è non idoneo all'avanzamento.

All'ufficiale è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

(*È approvato*).

TITOLO II.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

CAPO I.

Disposizioni relative alla valutazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

Art. 35.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, essere in possesso degli speciali titoli, aver frequentato i corsi, aver superato gli esami, i corsi, gli esperimenti stabiliti dalle tabelle numeri 1, 2, 3 annesse alla presente legge.

Nei casi in cui le tabelle prevedono che i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, gli anzidetti incarichi equipollenti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

I programmi e le modalità per lo svolgimento dei corsi, esami, esperimenti, di cui al primo comma, sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

(*È approvato*).

Art. 36.

Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 18 il Ministro ogni anno determina per ciascun grado, eccettuati i sottotenenti e gradi corrispondenti, nonchè gli ufficiali di cui all'articolo 65, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le aliquote sono determinate in relazione al numero delle vacanze prevedibili. Qualora però nel corso dell'anno si verifichino vacanze in numero superiore a quello previsto, il Ministro ha facoltà di disporre che sia valutato per l'avanzamento un ulteriore numero di ufficiali per la formazione di un quadro suppletivo.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote comprendono, oltre gli ufficiali già valutati giudicati idonei e non iscritti in quadro, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi, quanti sono indicati per ciascun ruolo e grado dalle tabelle numeri 1, 2, 3 annesse alla presente legge.

In deroga al comma precedente, nelle aliquote riguardanti i generali di divisione e gli ufficiali di grado corrispondente non sono compresi gli ufficiali già valutati giudicati idonei

e tolti dal quadro ai sensi dell'articolo 40, secondo comma.

Gli ufficiali, che non possono essere valutati per l'avanzamento ai sensi dell'articolo 19 o per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'articolo 35, sono esclusi dal novero dei pari grado da comprendere nelle aliquote di cui al terzo comma. Essi sono poi computati nelle aliquote relative alla prima valutazione, per la formazione di quadri di avanzamento, che sarà effettuata dopo che sia venuta a cessare la causa impeditiva della valutazione o dopo il raggiungimento delle predette condizioni.

(*È approvato*).

Art. 37.

L'ufficiale che non abbia compiuto il periodo di comando o di attribuzioni specifiche, perchè non destinato alla relativa carica o esonerato da essa, con determinazione del Ministro, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

La determinazione del Ministro è adottata previo parere del capo di stato maggiore e della competente Commissione di avanzamento.

(*È approvato*).

Art. 38.

L'ufficiale, che abbia rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi sia stato ammesso o che non li abbia superati, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

La rinuncia deve risultare da dichiarazione scritta dell'ufficiale.

(*È approvato*).

Art. 39.

L'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per l'avanzamento può presentare domanda di rinuncia all'avanzamento. La domanda non deve essere motivata.

Il Ministro decide sull'accoglimento della domanda in relazione alle esigenze del servizio.

L'ufficiale, nei cui riguardi sia accolta la domanda di rinuncia, è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

(*È approvato*).

CAPO II.

Promozione degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

Art. 40.

L'ufficiale iscritto in quadro di avanzamento è promosso quando si verifichi vacanza nel grado superiore.

La promozione a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti è effettuata previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'ufficiale per il quale il Consiglio dei ministri non deliberi la promozione è tolto dal quadro di avanzamento.

All'ufficiale promosso è attribuita nel nuovo grado anzianità corrispondente alla data della vacanza.

La presente legge stabilisce i casi nei quali l'ufficiale è promosso anche se non esista vacanza; in tali casi l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

(*È approvato*).

Art. 41.

Determinano vacanze organiche:

a) le promozioni;

b) le cessazioni dal servizio permanente effettivo;

c) i trasferimenti in altro ruolo;

d) i decessi.

Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) si verificano dalla data di decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio permanente effettivo o del trasferimento in altro ruolo; le vacanze derivanti dalla causa di cui alla lettera *d*) si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso.

(*È approvato*).

Art. 42.

Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità, che non conseguono la promozione nell'anno di validità dei quadri stessi, sono iscritti, senza che occorra una nuova valutazione, nei quadri dell'anno successivo.

(*È approvato*).

Art. 43.

Per i gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta le promozioni sono effettuate in numero fisso annuale. Le tabelle numeri 1, 2, 3 annesse alla presente legge stabiliscono per ciascuno dei gradi anzidetti il numero delle promozioni annuali; tale numero è raggiunto entro il 31 dicembre dell'anno.

(*È approvato*).

Art. 44.

Qualora, dopo che sia stato raggiunto in un grado il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, si verifichino nel grado superiore ulteriori vacanze, queste sono rinviate al 1° gennaio dell'anno successivo e colmate con promozioni sotto tale data.

Nel frattempo è in facoltà del Ministro di trattenere o, se necessario, richiamare in servizio altrettanti ufficiali nell'ausiliaria, sempre che non vi siano ufficiali a disposizione in numero sufficiente.

(*È approvato*).

Art. 45.

Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalle tabelle, il Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme.

Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le vacanze sono formate collocando a disposizione gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando a disposizione prima gli ufficiali non idonei all'avanzamento, a cominciare da quelli più vicini al limite di età; poi, se necessario, gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento, nell'ordine inverso della graduatoria di merito compilata per l'anno.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le vacanze sono formate prima collocando a disposizione gli ufficiali non idonei all'avanzamento a scelta, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado; poi, se necessario, collocando a disposizione gli ufficiali non idonei all'avanzamento ad anzianità appartenenti al grado in cui occorrono le vacanze; infine, se ancora necessario, collocando a disposizione gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta, non iscritti in quadro, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado. Tra i non idonei sono collocati a disposizione per primi i più vicini al limite di età. Gli idonei sono collocati a disposizione nell'ordine inverso della graduatoria di merito compilata per l'anno.

Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui occorre formare le vacanze non è previsto avanzamento, le vacanze nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità sono formate prima collocando a disposizione gli ufficiali non idonei all'avanzamento del grado in cui occorrono le vacanze, a cominciare da quelli più vicini al limite di età; poi, se necessario, collocando a disposizione gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore permanenza nel grado, e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età, e promuovendo altrettanti ufficiali del grado in cui occorrono le vacanze.

Quando in applicazione del terzo o del quarto comma occorra collocare a disposizione ufficiali aventi grado di generale di divisione o corrispondente, prima degli idonei non iscritti in quadro sono collocati a disposizione, in ordine di anzianità, gli idonei non più valutabili per effetto degli articoli 36, quarto comma, e 18.

(*È approvato*).

CAPO III.

Effetti della cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione.

Art. 46.

L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 19, secondo comma, e dell'articolo 32, perchè sottoposto a procedimento penale o disciplinare o perchè sospeso dall'impiego o perchè in aspettativa per infermità è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso abbia subìto detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva.

All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti:

a) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

b) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato o nuovamente valutato.

(*È approvato*).

Art. 47.

L'ufficiale non valutato a norma dell'articolo 19, primo comma, è valutato per l'avanzamento dopo che abbia cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione dalla carica. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 46.

(*È approvato*).

Art. 48.

L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'articolo 33 è nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratti di avanzamento ad anzianità, o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratti di avanzamento a scelta. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 46.

(*È approvato*).

Art. 49.

All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 35, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando sia valutato per l'avanzamento, le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 46.

Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle predette condizioni.

(*È approvato*).

Art. 50.

L'ufficiale, nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento a norma dell'articolo 20, è valutato per l'avanzamento quando le autorità competenti riconoscano cessati i motivi della sospensione, e comunque non oltre un anno dalla data della sospensione stessa.

L'ufficiale appartenente a grado nel quale lo avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è iscritto nel quadro di avanzamento in vigore e, se già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la valutazione non fosse stata sospesa.

L'ufficiale appartenente a grado nel quale lo avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo, è iscritto, secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria in cui sarebbe stato compreso qualora la valutazione non fosse stata sospesa. Se, per effetto del posto conseguito nella graduatoria, l'ufficiale venga iscritto nel quadro di avanzamento e sia già raggiunto dal turno di promozione, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata. Nel caso che la promozione abbia luogo dopo che sia stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, la promozione è computata in quelle da effettuare per l'anno successivo.

(*È approvato*).

CAPO IV.

Rinnovazione di giudizio di avanzamento annullato.

Art. 51.

Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento a scelta, annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la nuova valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva all' annullamento.

Se l'ufficiale sia giudicato idoneo e riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato nuovamente valutato.

(*È approvato*).

CAPO V.

Avanzamento per meriti eccezionali.

Art. 52.

L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nello esercizio delle sue attribuzioni abbia reso eccezionali servizi all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.

Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve esser compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.

(*È approvato*).

Art. 53.

La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio in carica, dal quale l'ufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle ulteriori autorità gerarchiche.

Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, espresso a unanimità di voti.

L'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che sia formato dopo la data della decisione del Ministro. Se più ufficiali siano stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianità.

Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

(*È approvato*).

CAPO VI.

Norme particolari all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

Sezione prima.

Disposizioni relative ai periodi di comando e di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esperimenti.

Art. 54.

Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che amministrative e disciplinari, di addestramento e di impiego.

Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni proprie dei servizi.

Il periodo di tempo trascorso nella carica di capo di stato maggiore dell'Esercito è valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento.

(*È approvato*).

Art. 55.

Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esperimenti prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del quarto comma dell'articolo 60, ripetere i corsi e gli esperimenti.

(*È approvato*).

Sezione seconda.

Avanzamento nei vari ruoli e gradi.

Art. 56.

L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito ha luogo:

— nel ruolo unico degli ufficiali generali provenienti dalle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sino al grado di generale di corpo d'armata;

— nel ruolo dell'Arma dei carabinieri, sino al grado di generale di divisione dell'Arma stessa;

— nei ruoli delle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sino al grado di colonnello. I colonnelli di detti ruoli concorrono alla promozione a generale di brigata nel ruolo unico degli ufficiali generali;

— nei ruoli del Servizio tecnico di artiglieria, del Servizio tecnico della motorizzazione, del Servizio automobilistico, del Servizio sanitario (ufficiali medici), del Servizio di commissariato (ufficiali commissari), sino al grado di tenente generale;

— nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti), del Servizio di amministrazione, del Servizio veterinario, sino al grado di maggior generale;

— nel ruolo del Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), sino al grado di colonnello.

(*È approvato*).

Art. 57.

L'avanzamento dei generali di divisione, dei generali di brigata e maggiori generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta.

Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo, eccettuati i tenenti colonnelli delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, i quali sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito.

Tra i colonnelli delle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, iscritti nei rispettivi quadri di avanzamento per la promozione a generale di brigata nel ruolo unico degli ufficiali generali, l'ordine di precedenza agli effetti della promozione è determinato dall'anzianità di grado; in caso di pari anzianità di grado si applica l'articolo 9 della legge sullo stato degli ufficiali.

(*È approvato*).

Art. 58.

L'avanzamento dei maggiori e l'avanzamento dei capitani dei Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione ha luogo ad anzianità

(*È approvato*).

Art. 59.

L'avanzamento dei capitani, eccettuati i capitani dei Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione, ha luogo a scelta.

I capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito.

(*È approvato*).

Art. 60.

L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità.

Il tenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale fu per la prima volta valutato.

Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

Il tenente che non superi il corso prescritto ai fini dell'avanzamento è ammesso a ripetere il corso; se ancora non lo superi, in deroga all'articolo 38 l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

(*È approvato*).

Art. 61.

L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianità.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e, quando si tratti dei sottotenenti delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, nonchè del Servizio automobilistico, provenienti dai corsi dell'Accademia, sempre che abbiano già superato i corsi di applicazione previsti dalla tabella numero 1 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.

Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità e, se idoneo, è promosso con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.

Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

(*È approvato*).

Art. 62.

Per i sottotenenti che superino i corsi di applicazione viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale dell'Accademia, e del punto, espresso in centesimi, attribuito all'ufficiale al termine del corso di applicazione.

I sottotenenti che superino il corso di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione.

I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determina-

zione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.

Al sottotenente che non superi il corso si applica il disposto del quarto comma dell'articolo 61.

(*È approvato*).

Sezione terza.

Disposizioni speciali per gli ufficiali dei Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione.

Art. 63.

Gli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione per essere valutati per lo avanzamento, oltre ad aver compiuto i periodi di attribuzioni specifiche e aver superato gli esperimenti previsti, a seconda del grado, dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge, devono essere preventivamente dichiarati idonei alla carica inerente al grado superiore.

La idoneità alla carica predetta è accertata dalla Commissione di cui al successivo articolo 64 a maggioranza di voti. Il giudizio definitivo è pronunciato dal Ministro.

L'ufficiale dichiarato non idoneo alla carica inerente al grado superiore, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare o, se si tratti di capitano o maggiore, quando entri in turno di valutazione, è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

(*È approvato*).

Art. 64.

La Commissione per l'accertamento della idoneità alla carica inerente al grado superiore è composta:

a) per il Servizio tecnico di artiglieria:

— dal generale di corpo d'armata vice presidente della Sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate;

— dall'ispettore d'artiglieria;

— dal direttore generale di artiglieria;

— dal tenente generale capo del Servizio tecnico di artiglieria;

b) per il Servizio tecnico della motorizzazione:

— dal generale di corpo d'armata vice presidente della Sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate;

— dall'ispettore generale della motorizzazione;

— dal tenente generale capo del Servizio tecnico della motorizzazione.

La presidenza di ciascuna delle predette Commissioni è assunta dal generale più elevato in grado o più anziano.

Funziona da segretario, senza diritto a voto, per la Commissione di cui alla lettera *a*) un colonnello del Servizio tecnico di artiglieria o dell'Arma di artiglieria, e per la Commissione di cui alla lettera *b*) un colonnello del Servizio tecnico della motorizzazione o del Servizio automobilistico.

(*È approvato*).

Art. 65.

I maggiori e i capitani del Servizio tecnico di artiglieria e del Servizio tecnico della motorizzazione sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto il sesto anno di permanenza nel grado, senza che occorra determinare aliquote di ruolo e, se idonei, sono iscritti in quadro di avanzamento e promossi al compimento del settimo anno di permanenza nel grado.

La promozione dei capitani non può essere in alcun caso disposta con decorrenza anteriore alla data del trasferimento dell'ufficiale nel Servizio tecnico.

(*È approvato*).

Sezione quarta.

Vantaggi di carriera.

Art. 66.

I tenenti, i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che siano in possesso dei titoli indicati, per ciascun ruolo e grado, nella tabella

numero 4 annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera.

Il vantaggio di carriera è attribuito spostando l'ufficiale nel ruolo della propria Arma o Servizio, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui cade la data predetta.

Se l'ufficiale, alla data in cui ha acquisito il titolo, si trovi già compreso nell'aliquota di ruolo di cui all'articolo 36 lo spostamento sarà effettuato, quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore, per l'intero, per la metà o in misura ridotta del cinque per cento a seconda che il grado superiore sia rispettivamente quello di capitano, di maggiore e di colonnello, o di tenente colonnello.

Se l'ufficiale alla data predetta non sia compreso nell'aliquota di ruolo e il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nell'aliquota e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli è collocato nel ruolo avanti a detti pari grado e la differenza residua dei posti gli verrà attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione, nella misura indicata al comma precedente.

L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria Arma o Servizio già di lui più anziano che abbia in precedenza conseguito vantaggio di carriera per eguale titolo.

(*È approvato*).

Art. 67.

Il vantaggio di carriera spettante ai capitani e ai maggiori che, in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano, abbiano compiuto i periodi di volo indicati nella tabella numero 4 annessa alla presente legge, è attribuito in seguito a giudizio favorevole di una Commissione composta dal direttore generale del personale ufficiali e da due ufficiali superiori di grado non inferiore a tenente colonnello in servizio presso lo stato maggiore.

Il giudizio definitivo è espresso dal Ministro.

Agli effetti di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 66, il titolo si considera acquisito sotto la data in cui l'ufficiale ha ultimato i prescritti periodi di volo.

(*È approvato*).

Art. 68.

L'ufficiale che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequenti con ritardo il corso prescritto ai fini dell'avanzamento, qualora in base ai risultati del corso debba conseguire un vantaggio di carriera, è considerato come se avesse acquisito il titolo alla stessa data in cui lo acquisirono i pari gradi con i quali avrebbe dovuto frequentare il corso.

Il tenente che, in applicazione dell'articolo 60, quarto comma, ripeta il corso, non può conseguire vantaggio di carriera.

(*È approvato*).

Art. 69.

I titoli di cui alla tabella numero 4 annessa alla presente legge che siano acquisiti durante il periodo di tempo indicato nel primo comma dell'articolo 118 non dànno luogo a vantaggi di carriera.

(*È approvato*).

CAPO VII.

Norme particolari all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina.

Sezione prima.

Disposizioni relative ai periodi di imbarco, di comando, di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esami.

Art. 70.

Ai fini dell'avanzamento è valido il periodo di imbarco su navi della Marina militare in armamento o in riserva, nonchè il periodo di im-

barco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato, purchè addette a servizi dello Stato o a linee sovvenzionate dallo Stato o in servizio di emigrazione. È altresì valido il periodo di imbarco compiuto su piroscafi della Marina mercantile per istruzione professionale.

La metà del periodo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina militare in armamento o in riserva.

Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto per intero su navi della Marina militare in armamento o in riserva. Il periodo di tempo trascorso nella carica di capo di stato maggiore della Marina è considerato, ai fini dell'avanzamento, quale imbarco in comando di Forze navali.

Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto su navi della Marina militare in armamento o in riserva o presso enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni proprie del Corpo di appartenenza.

(*È approvato*).

Art. 71.

Per gli ufficiali comandati a prestare servizio su navi da guerra estere o in territorio estero i periodi di imbarco, comando o servizio sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale.

(*È approvato*).

Art. 72.

Gli ufficiali addetti al servizio aeronavigante in qualità di osservatori e gli ufficiali che seguono corsi di osservazione aerea sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva.

Agli effetti del precedente comma si intendono in servizio aeronavigante gli ufficiali che compiono, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministro, il minimo di voli prescritto.

(*È approvato*).

Art. 73.

La determinazione del Ministro di cui all'articolo 37, quando si tratti di ufficiale del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, è adottata di concerto con il Ministro per la marina mercantile.

(*È approvato*).

Art. 74.

Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono ripetere i corsi e gli esami.

(*È approvato*).

Sezione seconda.

Avanzamento nei vari ruoli e gradi.

Art. 75.

L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina ha luogo:

— nel ruolo normale del Corpo di stato maggiore, sino al grado di ammiraglio di squadra;

— nei ruoli normali dei Corpi del genio navale e delle armi navali, sino al grado di generale ispettore;

— nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario e nei ruoli normali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di tenente generale;

— nel ruolo ufficiali farmacisti del Corpo sanitario, sino al grado di colonnello;

— nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, sino al grado di capitano di fregata;

— nei ruoli speciali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di tenente colonnello;

— nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi, sino al grado di capitano.

(*È approvato*).

Art. 76.

Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano, le competenti Commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero della marina mercantile per quanto attiene ai servizi di istituto di competenza di tale Amministrazione.

(*È approvato*).

Art. 77.

L'avanzamento degli ammiragli di divisione e dei tenenti generali dei Corpi del genio navale e delle armi navali ha luogo a scelta.

Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo.

(*È approvato*).

Art. 78.

L'avanzamento dei contrammiragli e dei maggiori generali dei Corpi del genio navale e delle armi navali ha luogo ad anzianità.

L'avanzamento dei maggiori generali medici e dei maggiori generali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto ha luogo a scelta.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo.

(*È approvato*).

Art. 79.

L'avanzamento dei capitani di vascello, dei colonnelli, dei capitani di fregata e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta.

Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo, eccettuati i capitani di fregata del ruolo normale del Corpo di stato maggiore i quali sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito.

(*È approvato*).

Art. 80.

L'avanzamento dei capitani di corvetta e dei maggiori ha luogo ad anzianità.

(*È approvato*).

Art. 81.

L'avanzamento dei tenenti di vascello e dei capitani ha luogo a scelta.

Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito.

(*È approvato*).

Art. 82.

L'avanzamento dei sottotenenti di vascello e dei tenenti, salvo il disposto del successivo comma, ha luogo ad anzianità.

L'avanzamento dei tenenti del Corpo equipaggi militari marittimi ha luogo a scelta. In deroga all'articolo 43, per i tenenti del Corpo suddetto le promozioni non sono effettuate in numero fisso annuale. Ai fini della formazione del quadro di avanzamento è valutata ogni anno un'aliquota di tenenti corrispondente al doppio del numero delle vacanze prevedibili nel grado superiore per l'anno cui il quadro si riferisce. In deroga all'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti in quadro di avanzamento i tenenti giudicati idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondente a quello delle vacanze prevedibili nel grado superiore. Gli ufficiali da iscrivere nel quadro di avanzamento sono iscritti in quadro in ordine di ruolo.

I sottotenenti di vascello e i tenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale furono per la prima volta valutati.

Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

(*È approvato*).

Art. 83.

Al corso superiore e agli esami previsti dalla tabella numero 2, annessa alla presente legge, ai fini dell'avanzamento a tenente di vascello del ruolo normale e a capitano del ruolo normale dei Corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, prendono parte, rispettivamente, i sottotenenti di vascello provenienti dallo stesso corso dell'Accademia navale e i tenenti reclutati nel servizio permanente effettivo con lo stesso concorso, nonchè i sottotenenti di vascello e i tenenti che, ammessi nel servizio permanente effettivo in base a disposizioni speciali, siano stati classificati tra i pari grado provenienti da uno stesso corso della Accademia o reclutati con lo stesso concorso, con esclusione di coloro che, per qualsiasi causa, siano stati aggregati ai provenienti da un corso o concorso successivo.

I sottotenenti di vascello del ruolo normale e i tenenti del ruolo normale dei Corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto che non superino, rispettivamente, il corso superiore e gli esami predetti neppure nella sessione di riparazione, in deroga all'articolo 38 cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.

(*È approvato*).

Art. 84.

Per i sottotenenti di vascello e i tenenti dei Corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, che superino, rispettivamente il corso superiore e gli esami di cui all'articolo precedente viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato dall'ufficiale al termine del corso superiore o all'esame, e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due. Per i tenenti del ruolo normale dei Corpi del genio navale e delle armi navali, che abbiano almeno tre anni di permanenza nel grado, viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato nell'esame di laurea o, se si tratti di ufficiali reclutati fra già laureati, nel concorso per l'ammissione nei ruoli, e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due.

Il punto relativo all'attitudine professionale è attribuito all'ufficiale da una Commissione composta dal vice presidente della Sezione Marina del Consiglio superiore delle Forze Armate, presidente, dal sottocapo di stato maggiore della Marina e dal direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici, nonchè dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi e degli armamenti navali, di sanità militare marittima, di commissariato militare marittimo, e dall'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, quando si tratti, rispettivamente, di ufficiali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto. Se l'ufficiale appartiene ai corpi di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali, della Commissione fa pure parte il comandante dell'Accademia navale.

I sottotenenti di vascello e i tenenti dei Corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, che superino il corso superiore o gli esami nella sessione di riparazione, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso o gli esami nella prima sessione.

I sottotenenti di vascello e i tenenti dei Corpi indicati al precedente comma che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, frequentino il corso superiore o sostengano gli esami con ritardo, qualora superino il corso superiore o gli esa-

mi predetti sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero frequentato il corso superiore o sostenuto gli esami a loro turno.

(*È approvato*).

Art. 85.

L'avanzamento dei guardiamarina e dei sottotenenti ha luogo ad anzianità.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado, e, se idonei, promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anno di permanenza nel grado.

I guardiamarina e i sottotenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.

Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

(*È approvato*).

Art. 86.

Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali del genio navale e delle armi navali, reclutati in base all'articolo 37, lettera *a*), della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, dopo aver seguìto presso l'Accademia navale, rispettivamente, il primo anno della scuola di ingegneria navale e il primo anno della scuola di applicazione di ingegneria, ramo industriale, debbono completare gli studi applicativi e conseguire la laurea in due anni decorrenti dalla loro iscrizione alle scuole di ingneria dello Stato, compresa la sessione autunnale di esami dell'ultimo anno.

Gli ufficiali subalterni del ruolo normale delle armi navali, reclutati in base all'articolo 37-*bis* della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, debbono completare gli studi di applicazione e conseguire la laurea in ingegneria industriale in due anni decorrenti dalla loro iscrizione al politecnico, compresa la sessione autunnale di esame dell'ultimo anno.

Gli ufficiali che non abbiano potuto completare gli studi in due anni sono ammessi a completarli in tre anni, purchè al termine del secondo anno, compresa la sessione autunnale di esami, abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami relativi a dieci delle materie di insegnamento previste complessivamente per il secondo e terzo anno di studi applicativi dagli statuti delle scuole di ingegneria o del politecnico. Detti ufficiali sono però aggregati al corso successivo a quello cui appartengono.

Gli ufficiali che non conseguano la laurea nel periodo di tempo previsto dal precedente comma o che, al termine del secondo anno, non abbiano superato gli esami indicati in detto comma, possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo speciale del rispettivo Corpo, con il proprio grado e la propria anzianità, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, nel limite delle vacanze esistenti.

Gli ufficiali che non siano trasferiti nei ruoli speciali ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

(*È approvato*).

CAPO VIII.

Norme particolari all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica.

Sezione prima.

Disposizioni relative ai periodi di comando e di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esami.

Art. 87.

Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o reparti di impiego organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attri-

buzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego.

Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso reparti o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo e categoria di appartenenza.

Il periodo di tempo trascorso nella carica di capo dello stato maggiore dell'Aeronautica è valido quale periodo di comando ai fini dello avanzamento.

(*È approvato*).

Art. 88.

Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del quarto comma dell'articolo 95, ripetere i corsi e gli esami.

(*È approvato*).

Sezione seconda

Avanzamento nei vari ruoli e gradi.

Art. 89.

L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica ha luogo:

— nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, sino al grado di generale di squadra aerea;

— nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico: nella categoria ingegneri sino al grado di generale ispettore per gli ingegneri aeronautici, edili, radio-elettricisti e di armamento e sino al grado di maggior generale per i chimici; nella categoria geofisici sino al grado di colonnello;

— nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico, sino al grado di tenente generale;

— nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, sino al grado di maggior generale;

— nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica, nelle categorie del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, sino al grado di tenente colonnello;

— nelle categorie del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, sino al grado di capitano.

(*È approvato*).

Art. 90.

L'avanzamento dei generali di divisione aerea e tenenti generali del Corpo del genio aeronautico, dei generali di brigata aerea e maggiori generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta.

Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo, eccettuati i tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale i quali sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito.

(*È approvato*).

Art. 91.

L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianità, eccettuati i maggiori del ruolo naviganti normale per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta.

I maggiori del ruolo naviganti normale da iscrivere nel quadro di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nel quadro stesso in ordine di ruolo.

(*È approvato*).

Art. 92.

L'avanzamento dei capitani ha luogo a scelta.

I capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito.

(*È approvato*).

Art. 93.

L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità.

Il tenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale fu per la prima volta valutato.

Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

(*È approvato*).

Art. 94.

L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianità.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto diciotto mesi di permanenza nel grado e, quando si tratti di sottotenenti del ruolo naviganti normale, sempre che abbiano già superato il corso di perfezionamento e siano in possesso del brevetto di pilota militare, di cui alla tabella numero 3 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei diciotto mesi di permanenza nel grado.

Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità e, se idoneo, è promosso con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.

Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

(*È approvato*).

Art. 95.

Per i sottotenenti del ruolo naviganti normale che superino il corso di perfezionamento viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente, ridotto in centesimi, e del punto, espresso in centesimi, attribuito all'ufficiale al termine del corso di perfezionamento.

I sottotenenti che superino il corso di perfezionamento nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione.

I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di perfezionamento con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.

I sottotenenti che non superino il corso di perfezionamento sono ammessi a frequentare il corso successivo. Se non lo superino possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianità, nel ruolo naviganti speciale, qualora siano in possesso del brevetto di pilota militare, o nel ruolo servizi, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, nel limite delle vacanze esistenti.

I sottotenenti che non siano trasferiti nel ruolo naviganti speciale o nel ruolo servizi ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con iscrizione nel ruolo servizi qualora non siano in possesso del brevetto di pilota militare.

(*È approvato*).

Art. 96.

I sottotenenti del ruolo naviganti normale, che non conseguano il brevetto di pilota militare, possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo servizi. Il trasferimento si effettua con le norme di cui al quarto comma dell'articolo 95.

I sottotenenti che non siano trasferiti nel ruolo servizi ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono iscritti nel ruolo servizi della categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

(*È approvato*).

Art. 97.

L'ufficiale del ruolo naviganti, normale o speciale, che ai sensi delle disposizioni di legge in vigore sia trasferito nel ruolo servizi, non può, nel nuovo ruolo, conseguire promozione con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

(*È approvato*).

TITOLO III.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI A DISPOSIZIONE

Art. 98.

Gli ufficiali a disposizione, idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione, dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente, e comunque non prima di un anno dal collocamento a disposizione. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

(*È approvato*).

Art. 99.

L'avanzamento degli ufficiali di cui all'articolo precedente si effettua, senza che occorra determinare aliquote di ruolo, con le stesse norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, in quanto applicabili.

(*È approvato*).

TITOLO IV.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN AUSILIARIA, DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO E DEGLI UFFICIALI DELLA RISERVA

CAPO I.

Norme comuni.

Art. 100.

Nelle categorie degli ufficiali in congedo lo avanzamento si effettua per gli ufficiali in ausiliaria, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali della riserva.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità.

(*È approvato*).

Art. 101.

Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro determina, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria, degli ufficiali di complemento e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.

(*È approvato*).

Art. 102.

L'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 101 non può essere valutato per l'avanzamento se non sia stato riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio militare.

(*È approvato*).

Art. 103.

Per l'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 101, che venga a trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 19, 20, 32 e 33, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al Capo III del Titolo II della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 104.

Gli ufficiali iscritti in quadro di avanzamento sono promossi nel numero che il Ministro stabilisce in rapporto alle esigenze di mobilitazione.

Se, dopo effettuate le promozioni nel numero suddetto, restino ancora ufficiali iscritti in quadro, la validità del quadro stesso è prorogata all'anno seguente. Gli ufficiali che non conseguono la promozione entro il secondo anno di validità del quadro di avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione di un successivo quadro di avanzamento.

(*È approvato*).

CAPO II.

Avanzamento degli ufficiali in ausiliaria.

Art. 105.

L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria ha luogo fino al grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente effettivo da cui provengono.

(*È approvato*).

Art. 106.

L'ufficiale in ausiliaria per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo.

Quando per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non sia prescritto il compimento del periodo di cui al comma precedente, l'ufficiale in ausiliaria, per essere valutato per l'avanzamento, deve avere prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.

(*È approvato*).

Art. 107.

L'ufficiale in ausiliaria che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità che lo precedevano nel ruolo di provenienza. Non costituisce ostacolo alla promozione dell'ufficiale in ausiliaria l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

(*È approvato*).

Art. 108.

L'ufficiale collocato in ausiliaria per limiti di età, che all'atto della cessazione dal servizio permanente era iscritto in quadro di avanzamento, consegue la promozione nella ausiliaria non appena promosso il pari grado che lo precedeva nel quadro, senza essere sottoposto ad ulteriore valutazione e prescindendo dalla determinazione delle aliquote di ruolo per l'avanzamento degli ufficiali del suo grado e della sua categoria nonchè dal disposto del primo comma dell'articolo 104.

(*È approvato*).

CAPO III.

Avanzamento degli ufficiali di complemento.

Art. 109.

L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo fino al grado di tenente colonnello o corrispondente.

(*È approvato*).

Art. 110.

L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i corsi di istruzione, gli esperimenti pratici, essere in possesso dei titoli, stabiliti dalle tabelle numeri 5, 6 e 7 annesse alla presente legge.

I programmi e le modalità per lo svolgimento dei corsi ed esperimenti, di cui al precedente comma, sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

È dispensato dal compiere il corso e l'esperimento pratico l'ufficiale richiamato alle armi che abbia compiuto il periodo di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco, indicato nelle tabelle suddette.

(*È approvato*).

Art. 111.

L'ufficiale di complemento che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianità appartenenti al corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo, e, se nel servizio permanente effettivo esistono ruoli normali e ruoli speciali, dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianità appartenenti al ruolo normale della stessa Arma o Corpo. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

(*È approvato*).

Art. 112.

I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina, abbiano prestato un anno di servizio continuativo, di cui almeno sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito appartenenti ai ruoli delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di ruolo di cui all'articolo 101.

Gli ufficiali di cui al comma precedente, se giudicati idonei, sono promossi indipendente-

mente dal disposto del primo comma dell'articolo 104, sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti al corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo, e, se nel servizio permanente effettivo esistono ruoli normali e ruoli speciali, sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti al ruolo normale della stessa Arma o Corpo. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Gli ufficiali predetti, se giudicati non idonei, non sono più valutati per l'avanzamento, a norma dell'articolo 27, secondo comma.

(*È approvato*).

Art. 113.

Per gli ufficiali di complemento della Marina il periodo di imbarco su navi della Marina mercantile, con funzioni attinenti ai servizi del Corpo di appartenenza, è computato per metà ai fini del raggiungimento del periodo di imbarco previsto dalla tabella numero 6 annessa alla presente legge, ma non oltre i quattro quinti del periodo suddetto.

(*È approvato*).

CAPO IV.

Avanzamento degli ufficiali della riserva.

Art. 114.

L'avanzamento degli ufficiali della riserva ha luogo soltanto al grado superiore a quello col quale l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente.

L'ufficiale della riserva proveniente dall'ausiliaria, che sia stato promosso durante la permanenza in tale posizione, non consegue avanzamento.

(*È approvato*).

Art. 115.

L'ufficiale della riserva per essere valutato per l'avanzamento deve, nel grado rivestito, aver compiuto, in servizio permanente o in ausiliaria, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, d'imbarco prescritti, rispettivamente, dall'articolo 35, primo comma, e dall'articolo 106, primo comma, o, eventualmente, il periodo di servizio richiesto dall'articolo 106, secondo comma.

(*È approvato*).

Art. 116.

L'ufficiale della riserva che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità che lo precedevano nel ruolo del servizio permanente effettivo. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

(*È approvato*).

TITOLO V.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO D'ONORE

Art. 117.

Gli ufficiali del ruolo d'onore possono, dopo cinque anni di permanenza in detto ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 114 della legge sullo stato degli ufficiali, dopo almeno un anno di servizio, conseguire avanzamento al solo grado superiore a quello col quale furono collocati nel ruolo stesso, e comunque non oltre il grado massimo previsto per il ruolo da cui provengono.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquote di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica.

L'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data del decreto che dispone la promozione.

(*È approvato*).

TITOLO VI.

AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA

CAPO I.

Norme di carattere generale.

Art. 118.

Per tempo di guerra si intende, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente titolo, il periodo che ha inizio con la data di procla-

mazione dello stato di guerra ed ha termine col 31 dicembre dell'anno in cui sia dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

In tempo di guerra si continuano ad applicare le norme contenute nei titoli precedenti, salvo quanto stabilito dalle disposizioni che seguono.

(*È approvato*).

Art. 119.

Al generale di corpo d'armata, all'ammiraglio di squadra e al generale di squadra aerea, in servizio permanente effettivo, può essere conferito, rispettivamente, il grado di generale di armata, di ammiraglio di armata e di generale di armata aerea, prescindendo dall'ordine di anzianità.

Il conferimento del grado suddetto è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

(*È approvato*).

Art. 120.

I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti dall'articolo 35, sono ridotti alla metà.

Non si fa luogo agli esami, corsi ed esperimenti, prescritti dal suddetto articolo 35 e dall'articolo 110.

(*È approvato*).

Art. 121.

I collocamenti in aspettativa per prigionia di guerra, disposti prima della cessazione delle ostilità, e la irreperibilità accertata a norma della legge di guerra determinano vacanze organiche agli effetti dell'avanzamento, con decorrenza, rispettivamente, dalla data del decreto ministeriale di collocamento in aspettativa e dalla data del verbale di irreperibilità.

(*È approvato*).

Art. 122.

Per i gradi nei quali l'avanzamento si effettua a scelta, l'iscrizione in quadro degli ufficiali ha luogo sempre nell'ordine di ruolo.

Qualora entro il primo semestre dell'anno sia stato raggiunto in uno dei gradi suddetti il numero delle promozioni, stabilito per l'anno dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla presente legge, e si siano verificate altre vacanze nel grado superiore, il Ministro ha facoltà di colmare, in tutto o in parte, tali vacanze con ulteriori promozioni. A dette promozioni si fa luogo mediante formazione di un quadro di avanzamento suppletivo, previa nuova valutazione degli ufficiali già giudicati idonei in occasione della valutazione effettuata per l'anno, esclusi, ove si tratti di generali di divisione e gradi corrispondenti, gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al quarto comma dell'articolo 36. Le promozioni sono disposte con decorrenza dal 1° luglio e sono computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo.

Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilito dalle tabelle, sono collocati a disposizione, agli effetti dell'applicazione del primo, terzo e quarto comma dell'articolo 45, soltanto gli ufficiali non idonei all'avanzamento; se gli ufficiali non idonei non siano in numero sufficiente a formare le vacanze occorrenti, le restanti promozioni sono effettuate in soprannumero agli organici, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

(*È approvato*).

Art. 123.

I colonnelli dell'Esercito appartenenti alle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio concorrono alle promozioni da effettuare ai sensi del precedente articolo 122, secondo comma, proporzionalmente al numero delle promozioni fisse annuali per essi stabilito; nell'effettuare la ripartizione proporzionale, i quozienti sono calcolati al centesimo e sono arrotondati all'unità, fino a raggiungere il totale delle promozioni da effettuare, i quozienti che presentino la parte decimale più elevata.

(*È approvato*).

Art. 124.

L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo.

Quando per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non sia prescritto il compimento dei periodi di cui al comma precedente, l'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.

(*È approvato*).

Art. 125.

Gli ufficiali della riserva, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni, prescindendo dalle limitazioni indicate nell'articolo 114. L'avanzamento ha luogo ad anzianità, con le stesse norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria.

Gli ufficiali della riserva di complemento, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni ad anzianità con le stesse norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali di complemento.

(*È approvato*).

Art. 126.

Gli ufficiali del ruolo d'onore, richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 114 della legge sullo stato degli ufficiali, possono, oltre la promozione prevista dall'articolo 117, conseguire una seconda promozione dopo che, nel grado raggiunto, abbiano prestato, durante lo stato di guerra, un periodo di almeno due anni di servizio e sempre che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari grado e anzianità appartenenti alla stessa Arma, Corpo, servizio, ruolo e categoria da cui essi provengono, e, se nel servizio permanente effettivo dell'Arma o Corpo di provenienza esistono ruoli normali e ruoli speciali, sempre che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari grado ed anzianità appartenenti al ruolo normale di detta Arma o Corpo.

Non costituisce ostacolo alla promozione la esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Gli ufficiali di cui al presente articolo non possono comunque essere promossi oltre il grado massimo previsto per il ruolo da cui provengono.

Agli ufficiali stessi si applicano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 117.

(*È approvato*).

Art. 127

In tempo di guerra non si fa luogo ad avanzamento per meriti eccezionali. Si possono effettuare promozioni e avanzamenti per merito di guerra.

(*È approvato*).

CAPO II.

Promozioni ed avanzamenti per merito di guerra.

Art. 128.

La promozione per merito di guerra è conferita all'ufficiale che in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, abbia esercitato l'azione di comando in modo eccezionale, dimostrando di possedere tutte le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni del grado superiore.

Ai fini della promozione per merito di guerra non è richiesto il compimento di periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco.

La promozione per merito di guerra decorre, a tutti gli effetti, dalla data del fatto d'arme che la determinò.

La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore.

(*È approvato*).

Art. 129.

La promozione per merito di guerra può essere conferita anche all'ufficiale non idoneo all'avanzamento ad anzianità o a scelta.

L'ufficiale a disposizione promosso per merito di guerra permane in detta posizione sino al raggiungimento del limite di età del grado superiore a quello col quale fu collocato a disposizione.

(*È approvato*).

Art. 130.

L'avanzamento per merito di guerra è conferito all'ufficiale che abbia contribuito in modo eccezionalmente efficace alla preparazione o allo svolgimento di operazioni di guerra, dando prova di eminenti qualità professionali.

L'ufficiale non più valutabile per l'avanzamento ad anzianità o a scelta non può conseguire avanzamento per merito di guerra.

L'ufficiale che sia riconosciuto meritevole dell'avanzamento per merito di guerra acquista titolo all'avanzamento stesso dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra, alla cui preparazione o svolgimento dette contributo.

Per l'ufficiale in servizio permanente effettivo, l'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado, alla data predetta, di un numero di posti pari alle aliquote dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale stesso ha acquisito il titolo all'avanzamento, stabilite dalle tabelle numeri 8, 9, 10 annesse alla presente legge.

Per l'ufficiale a disposizione o delle categorie in congedo l'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado, alla data in cui ha acquisito il titolo, fino a che venga a precedere i pari grado che abbiano anzianità superiore di un anno a quella da lui posseduta.

L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, prendere posto nel ruolo del grado superiore, nè oltrepassare il pari grado già più anziano che abbia in precedenza conseguito titolo all'avanzamento per merito di guerra.

(*È approvato*).

Art. 131.

L'ufficiale al quale è conferito l'avanzamento per merito di guerra e che, per effetto dello spostamento nel ruolo, viene ad essere compreso in aliquota di ruolo di pari grado già valutati per l'avanzamento, se abbia compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, di cui all'articolo 120, o eventualmente il periodo di servizio di cui all'articolo 124, secondo comma, è valutato per l'avanzamento. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al conferimento dell'avanzamento per merito di guerra.

L'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli compete secondo il posto conseguito per effetto dello spostamento nel ruolo.

L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora tale punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli compete. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

L'ufficiale che non abbia ancora compiuto i periodi indicati al primo comma, è valutato dopo che li abbia ultimati, ma sarà considerato come se avesse compiuto i periodi stessi alla data in cui acquisì il titolo all'avanzamento per merito di guerra.

All'ufficiale non può comunque essere attribuita, nella promozione, anzianità anteriore alla data in cui ha acquisito il titolo.

(*È approvato*).

Art. 132.

Le proposte di promozione e di avanzamento per merito di guerra sono formulate dal superiore alle cui dirette dipendenze l'ufficiale si è

distinto, e sono corredate dei pareri delle autorità gerarchiche.

Dette proposte devono essere trasmesse al Ministero non oltre il termine di tre mesi, rispettivamente, dalla data del fatto d'arme o dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra alla cui preparazione o svolgimento l'ufficiale dette contributo, o, eccezionalmente, nel caso di impedimento derivante da comprovata causa di forza maggiore, non oltre tre mesi dalla data di cessazione della causa stessa.

Sulle proposte decide il Ministro, previo parere favorevole, espresso ad unanimità di voti, della Commissione ordinaria di avanzamento per gli ufficiali sino al grado di maggiore o corrispondente, e della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali di altro grado.

Il decreto con il quale viene conferita la promozione o l'avanzamento per merito di guerra ne reca la motivazione.

(*È approvato*).

CAPO III.

Funzioni del grado superiore.

Art. 133.

In tempo di guerra, per sopperire a temporanee deficienze organiche o a deficienze derivanti da temporanei esoneri dal servizio effettivo o dalla indisponibilità di ufficiali comunque sprovvisti di impiego, possono essere conferite le funzioni del grado superiore all'ufficiale che, nel proprio grado, abbia compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti ai fini dell'avanzamento, e che sia destinato ad unità, enti, reparti impiegati in operazioni di guerra.

Le funzioni del grado superiore sono conferite con decreto del Ministro. Esse sono revocate quando venga meno la ragione del conferimento, e cessano di diritto con la cessazione delle ostilità.

L'ufficiale cui siano conferite le funzioni del grado superiore ha diritto a tutti gli assegni e le indennità di tale grado ed è considerato, agli effetti disciplinari, come rivestito del grado stesso. Il servizio prestato nell'esercizio delle funzioni del grado superiore è valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore a quello di cui l'ufficiale ha disimpegnato le funzioni, quando sia stato prestato in incarichi utili agli effetti del compimento dei periodi indicati all'articolo 35.

(*È approvato*).

CAPO IV.

Avanzamento di ufficiali deceduti o in particolari condizioni fisiche.

Art. 134.

La morte dell'ufficiale o la mancanza di idoneità fisica, temporanea o non, derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneità.

(*È approvato*).

Art. 135.

L'ufficiale compreso nell'aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare mentre è temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato per ferite riportate in combattimento, o per lesioni dovute ad esiti di congelamento determinatosi in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, o per altra invalidità riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, è ugualmente valutato prescindendo dal requisito della idoneità fisica, anche quando, in conseguenza delle cause predette, non abbia potuto compiere i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco di cui all'articolo 120 o eventualmente il periodo di servizio di cui all'articolo 124, secondo comma. Se idoneo all'avanzamento l'ufficiale può conseguire la promozione a suo turno.

Analogamente si provvede nei riguardi dell'ufficiale che, riacquistata l'idoneità fisica, non abbia compiuto i periodi anzidetti per non ido-

neità temporanea dovuta ad una delle cause di cui al comma precedente.

Qualora, per il mancato compimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, o eventualmente del periodo di servizio, le autorità competenti ritengano di non potere addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione fino a quando l'ufficiale, riacquistata l'idoneità fisica, abbia compiuto i periodi stessi. All'ufficiale si applica il disposto dell'articolo 49.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche oltre il tempo di guerra, purchè l'ufficiale sia stato compreso in aliquote di ruolo di ufficiali da valutare durante il tempo di guerra. Per l'ufficiale di complemento però, agli effetti dell'applicazione del terzo comma del presente articolo, è sufficiente il raggiungimento delle condizioni previste dall'articolo 110, se più favorevoli.

(*È approvato*).

CAPO V.

Avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia.

Art. 136.

Per ogni ufficiale in servizio permanente effettivo o a disposizione reduce da prigionia, il Ministro, constatata la posizione sia penale sia disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che l'ufficiale sia valutato per l'avanzamento.

L'ufficiale non valutato o non promosso a norma degli articoli 19 e 32 perchè in aspettativa per prigionia di guerra, qualora ottenga il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato se abbia compiuto i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, e, ove appartenga a grado per il quale non siano richiesti detti periodi, sempre che abbia prestato, nel grado, almeno sei mesi di effettivo servizio. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al rilascio del nulla osta o, eventualmente, al compimento dei periodi anzidetti. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 46.

Analogamente si provvede nei riguardi dell'ufficiale in servizio permanente effettivo che, promosso ai sensi del comma precedente, risulti nel nuovo grado già raggiunto dal turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta corresponsione di assegni arretrati.

Per l'avanzamento dell'ufficiale reduce da prigionia si continuano ad applicare le disposizioni dell'articolo 120 e dell'articolo 122, primo comma, anche se sia cessato il tempo di guerra, quando tali disposizioni abbiano avuto applicazione per i pari grado con i quali l'ufficiale avrebbe dovuto essere valutato o promosso.

(*È approvato*).

Art. 137.

L'ufficiale delle categorie in congedo o del ruolo d'onore, prigioniero di guerra, non può, durante la prigionia, essere valutato per l'avanzamento nè conseguire promozione. La valutazione che sia stata effettuata prima della cattura è annullata ad ogni effetto.

Per l'ufficiale delle categorie anzidette, reduce da prigionia, si osserva il disposto del primo comma dell'articolo 136.

L'ufficiale non valutato o non promosso perchè prigioniero di guerra, qualora ottenga il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato soltanto nel caso che, prima della cattura o prima della cessazione del tempo di guerra, abbia raggiunto le condizioni prescritte per lo avanzamento, salvo per l'ufficiale in ausiliaria e per l'ufficiale di complemento il disposto dei successivi commi quarto e quinto. Se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, l'ufficiale è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

L'ufficiale in ausiliaria compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra, che prima della cessazione del tempo di guerra non abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, può essere promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se raggiunga tali condizioni anche fuori del tempo di guerra, esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati.

L'ufficiale di complemento compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra, che pri-

ma della cessazione del tempo di guerra non abbia raggiunto le condizioni prescritte per lo avanzamento dal presente titolo, e l'ufficiale in ausiliaria o di complemento compreso in aliquote di ruolo fuori del tempo di guerra, può essere promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata solo se raggiunga le condizioni prescritte per l'avanzamento dal titolo IV della presente legge, esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati.

Le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto valgono anche per il caso che l'ufficiale, nel nuovo grado, risulti raggiunto dal turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta, comunque, corresponsione di assegni arretrati.

(*È approvato*).

Art. 138.

All'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento e all'ufficiale caduto prigioniero durante la degenza in luogo di cura per ferite riportate in combattimento o per lesioni dovute ad esiti di congelamento determinatosi in zona di operazioni a diretto contatto col nemico o per altra invalidità riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, al ritorno dalla prigionia, se già compreso in aliquote di ruolo di ufficiali da valutare e se abbia ottenuto il nulla osta di cui al primo comma dell'articolo 136, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 135.

All'ufficiale che, conseguita la promozione ai sensi del precedente comma, risulti nel nuovo grado già raggiunto dal turno di avanzamento, si applicano, a seconda delle categorie di appartenenza, le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 136 o del sesto comma dell'articolo 137.

(*È approvato*).

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 139.

I quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le valutazioni effettuate ai fini della formazione dei quadri stessi cessano di avere efficacia alla data predetta.

Per la formazione dei nuovi quadri di avanzamento per il 1953, nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, ove il numero delle promozioni effettuate per l'anno stesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sia inferiore a quello stabilito dalle annesse tabelle numeri 1, 2 e 3, il Ministro determina le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare proporzionandole al numero delle promozioni ancora da effettuare. A tali effetti, gli ufficiali dichiarati idonei ai sensi delle disposizioni precedentemente in vigore sono considerati non ancora valutati.

(*È approvato*).

Art. 140.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti a gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, fino alla completa copertura dei posti di organico stabiliti dalle leggi 24 dicembre 1951, n. 1638, 5 luglio 1952, n. 989 e ... (*sul riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina*) per i gradi rispettivamente superiori, non potranno essere promossi se non abbiano compiuto, nel grado rivestito, la permanenza minima prescritta dalle disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge e, se dei ruoli speciali della Marina e dell'Aeronautica, la seguente permanenza minima:

Ruoli speciali della Marina:

sottotenente di vascello e tenente . . 5 anni
capitano di corvetta e maggiore del corpo del genio navale . . . . . 3 anni
maggiore dei Corpi delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto . . . . . 5 anni

Ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica:

tenente . . . . . 5 anni
maggiore . . . . . 5 anni

Le disposizioni del precedente comma non si applicano ai sottotenenti di vascello e ai tenenti dei ruoli speciali della Marina che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 31, quarto comma, della legge . . . . . (*sul riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina*).

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Cerica, Lanzara e Casardi. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

« Aggiungere il secondo comma:

" In deroga al disposto del primo comma, la permanenza minima nel grado per tenente dei carabinieri è di quattro anni " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cerica per illustrare questo emendamento.

CERICA. La ragione di questo emendamento sta nel fatto che l'applicazione di questa legge presuppone un equilibrio nei quadri. Ora nell'arma dei carabinieri questo equilibrio nei quadri, nelle tabelle organiche dei vari gradi non esiste attualmente perchè il ruolo dei capitani, in conseguenza delle promozioni che si sono dovute compiere, è rimasto svuotato, di modo che l'Arma dei carabinieri dovrebbe coprire molti comandi di compagnia con ufficiali che hanno il grado di tenente. Questo è il motivo per cui propongo di aggiungere alle ultime parole dell'articolo 140 le altre: « In deroga al disposto del primo comma la permanenza minima nel grado di tenente dei carabinieri è di 4 anni ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

CADORNA, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Aderisco all'emendamento del senatore Cerica, perchè è viva aspirazione del Comando dei carabinieri di equilibrare anche i gradi inferiori.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal senatore Cerica e accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 140 con la modificazione introdottavi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 141.

Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Esercito, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei periodi minimi di comando prescritti ai fini dell'avanzamento dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, è computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 35, 106 e 115.

(*È approvato*).

Art. 142.

I periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 35, 106 e 115 non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1954, per la valutazione degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, appartenenti a gradi per i quali dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, non era prescritto, agli effetti dell'avanzamento nel servizio permanente effettivo, il compimento di periodi di comando.

I periodi di comando compiuti dagli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima stabilita, per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1954, in sostituzione dei periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 35, 106 e 115.

Fino alla stessa data del 31 dicembre 1954 non sono richiesti, per la valutazione degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 35, 106 e 115.

Le disposizioni dei commi precedenti continueranno ad avere applicazione anche oltre il 31 dicembre 1954 nei confronti degli ufficiali, appartenenti a gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1955.

I periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 35 e 106 sono richiesti per la metà nei riguardi dei capitani commissari e di amministrazione dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, che siano valutati per la prima volta per l'avanzamento dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1956. Tale disposizione continuerà ad avere applicazione anche oltre il 31 dicembre 1956 nei confronti dei capitani che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1957.

(*È approvato*).

Art. 143.

Per i tenenti colonnelli, per i capitani e per i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1954, i corsi prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento.

La disposizione di cui al precedente comma continuerà ad avere applicazione anche oltre la data predetta nei confronti dei tenenti colonnelli e dei capitani che, giudicati idonei all'avanzamento, non conseguano la promozione entro l'anno 1955.

Gli ufficiali che, nella prima applicazione della presente legge, siano destinati a frequentare i corsi previsti ai fini dell'avanzamento, qualora acquisiscano titolo a vantaggio di carriera ai sensi dell'articolo 66, potranno fruire del vantaggio stesso limitatamente al ruolo del proprio grado e non potranno, comunque, oltrepassare i pari grado più anziani non destinati a frequentare i corsi.

(*È approvato*).

Art. 144.

Il capitano in servizio permanente effettivo dell'Esercito, ammesso a conseguire avanzamento per effetto del disposto del primo comma dell'articolo 177, che non possa essere valutato per non aver compiuto i periodi minimi di comando prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, è valutato in occasione della prima graduatoria successiva al compimento dei periodi suddetti. All'ufficiale si applica il disposto della lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 46.

(*È approvato*).

Art. 145.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato o non promosso a norma degli articoli 21, 22 e 26 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 46, esclusa la lettera *b*) del secondo comma, e le disposizioni seguenti.

L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui risulti compreso, nella graduatoria con la quale è valutato, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, o per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una delle graduatorie precedenti formate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

(*È approvato*).

Art. 146.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospesa la promozione o il giudizio di avanzamento a norma, rispettivamente, degli articoli 23 e 24 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, è valutato in occasione delle valutazioni da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale si applicano le disposizioni della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 46 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, e le disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 145 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.

(*È approvato*).

Art. 147.

L'ufficiale dell'Esercito nella riserva e l'ufficiale già nella riserva, trasferito in ausiliaria in applicazione degli articoli 100 e 101 della legge sullo stato degli ufficiali, che, compresi in limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati non valutati o non promossi a norma dell'articolo 77 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, sono valutati dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso abbiano subìto detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino ancora compresi nei predetti limiti di anzianità. La valutazione si effettua prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo.

L'ufficiale, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato a suo tempo promosso nella riserva, prescindendo dal disposto del primo comma dell'articolo 104.

Analogamente si provvede nei riguardi dell'ufficiale di complemento che, compreso nei limiti di anzianità per la iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato non valutato o non promosso a norma dell'articolo 86 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 148.

L'ufficiale dell'Esercito nella riserva, l'ufficiale già nella riserva trasferito in ausiliaria in applicazione degli articoli 100 e 101 della legge sullo stato degli ufficiali, e l'ufficiale di complemento, che, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione in quadri di avanzamento precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati tempestivamente valutati per cause diverse da quelle indicate negli articoli 77 e 86 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, sono valutati prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo nonchè dal disposto del primo comma dell'articolo 104 e, se idonei, sono promossi con l'anzianità che sarebbe ad essi spettata se fossero stati promossi a suo tempo.

(*È approvato*).

Art. 149.

L'ufficiale dell'Esercito nella riserva, l'ufficiale già nella riserva trasferito in ausiliaria in applicazione degli articoli 100 e 101 della legge sullo stato degli ufficiali e l'ufficiale di complemento, che siano stati giudicati non prescelti per l'avanzamento, i quali, ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, avevano acquisito titolo ad una seconda valutazione, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo nonchè dal disposto del primo comma dell'articolo 104.

(*È approvato*).

Art. 150.

I tenenti colonnelli dell'Esercito del ruolo del servizio geografico, conservato ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi al grado di colonnello del ruolo stesso. L'avanzamento ha luogo ad anzianità.

(*È approvato*).

Art. 151.

Gli ufficiali dell'Esercito già appartenenti ai ruoli dei mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, che siano trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi sino al grado di colonnello purchè, con la promozione a tale grado, non conseguano più di tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto della riassunzione.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità e la valutazione si effettua sulla base dei servizi prestati durante la carriera, senza tener conto delle lesioni o infermità per cause di guerra accertate all'atto della riassunzione in servizio.

Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano

raggiunto i seguenti periodi di permanenza nel grado:

— tenente colonnello: sei anni;
— maggiore: nove anni;
— capitano: dieci anni.

Gli ufficiali giudicati una prima volta non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che siano trascorsi due anni dal primo giudizio.

Restano ferme per gli ufficiali riassunti le norme per essi vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non contrastino con le disposizioni del presente articolo.

PRESIDENTE. A questo articolo i senatori Cerica, Cingolani, Merlin Umberto e Rizzo Giambattista hanno presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

« Dopo il quarto comma aggiungere i commi seguenti:

" I colonnelli riassunti che, nell'esercizio delle loro attribuzioni, si siano distinti per eccezionali capacità e rendimento e che siano riconosciuti in possesso di eminenti qualità intellettuali, di carattere e di cultura possono conseguire la promozione a generale di brigata.

" Le relative proposte sono formulate dalle autorità gerarchiche e su di esse decide il Ministro, previo parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, espresso ad unanimità di voti.

" I colonnelli per i quali il Ministro ha pronunciato giudizio favorevole sono promossi sotto la data di tale giudizio purchè alla data stessa si trovino in servizio non più di due generali di brigata provenienti dai colonnelli riassunti. La promozione, in caso contrario, sarà effettuata al formarsi della prima vacanza nel numero dei generali suddetti e l'ufficiale assumerà anzianità corrispondente alla data di formazione della vacanza medesima " ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerica ha facoltà di parlare per illustrare questo emendamento.

CERICA. Lo scopo di questo emendamento aggiuntivo è quello di dare un riconoscimento a fine di carriera a quei colonnelli riassunti che abbiano dato spiccate prove di alto rendimento e di eminenti qualità sempre naturalmente riferibili al loro grado. Come ripeto questo è il motivo che mi ha deciso a presentare, insieme ad altri colleghi, questo emendamento, che ha un fine soprattutto morale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione su questo emendamento.

CADORNA, *relatore*. L'emendamento tende a ridare ai colonnelli del soppresso ruolo riassunti il grado di generale di brigata che avevano una volta in base alla legge 370 del 1940 che fu soppressa nel 1948 allorchè con decreto-legge il ruolo dei riassunti fu soppresso. Le ragioni della soppressione risultano evidenti dal fatto che questo ruolo fu disciolto con decreto del 1948 perchè « non è più necessario » mentre alcuni ufficiali furono conservati in servizio ad esaurimento. Ripristinare ora il grado di generale significherebbe disconoscere senza alcuna giustificazione il provvedimento preso nel 1948 e togliere alle armi combattenti dei posti di generale che sono loro necessari per darli ad ufficiali che svolgono mansioni di ufficio spesso addirittura presso amministrazioni diverse da quelle della difesa.

Pertanto la Commissione è contraria allo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della difesa per esprimere il parere del Governo.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Sono contrario all'emendamento per le ragioni esposte dal relatore e perchè contrasterebbe con l'articolo della legge di stato approvata ieri circa l'idoneità fisica e con l'articolo 102 del presente disegno di legge. Sarebbe troppo spingere l'eccezione fino ai gradi superiori. Prego pertanto il presentatore di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Cerica, insiste nell'emendamento?

CERICA. No, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 151 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 152.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, che siano in soprannumero agli organici per effetto della applicazione dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sono collocati nella posizione di « a disposizione » a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età del proprio grado, ma comunque non oltre quattro anni dalla data predetta.

(*È approvato*).

Art. 153.

Il servizio prestato dagli ufficiali della Marina, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei periodi minimi di carica prescritti ai fini dell'avanzamento dal testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, è computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 35, 106 e 115.

(*È approvato*).

Art. 154.

I periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 35, 106 e 115 non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1954, per la valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario e di commissariato della Marina.

La disposizione di cui al precedente comma continuerà ad avere applicazione anche oltre il 31 dicembre 1954 nei confronti dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dei Corpi suddetti che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1955.

(*È approvato*).

Art. 155.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina dei ruoli normali dei Corpi dello stato maggiore e del genio navale, già appartenenti ai soppressi ruoli dei comandi marittimi e dei servizi, sono valutati per l'avanzamento al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del trasferimento nei ruoli normali, prescindendo dal raggiungimento dei periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, prescritti dall'articolo 35.

(*È approvato*).

Art. 156.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato o non promosso a norma degli articoli 25 e 26 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, si applica il disposto del primo comma dell'articolo 46.

Per l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, che sia giudicato idoneo all'avanzamento, il Ministro, salvo il disposto del successivo articolo 157, determina, sentita la competente Commissione di avanzamento, l'ordine di precedenza rispetto ai pari grado con i quali l'ufficiale stesso avrebbe dovuto essere valutato o promosso. Analogamente provvede per l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, che sia giudicato idoneo all'avanzamento.

L'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, qualora per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro venga a precedere un pari grado già promosso, è promosso anche se non

esista vacanza nel grado superiore, con anzianità assoluta corrispondente a quella del pari grado innanzi al quale è iscritto in ruolo. Se si tratti di avanzamento a scelta, la promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

All'ufficiale che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio non può comunque essere attribuita nel nuovo grado anzianità assoluta anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui al terzo comma del presente articolo, qualora per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro venga a precedere un pari grado già promosso, è promosso con anzianità assoluta corrispondente alla data della vacanza.

(*È approvato*).

Art. 157.

Al guardiamarina o sottotenente in servizio permanente effettivo della Marina, che si trovi nelle condizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 156 si applica il disposto della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 46.

Il guardiamarina o sottotenente che non si trovi nelle condizioni indicate nel terzo comma di detto articolo 156, se giudicato idoneo all'avanzamento e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso con anzianità assoluta corrispondente alla data della vacanza. L'ufficiale è iscritto nel ruolo del grado superiore prima del pari grado di lui meno anziano.

(*È approvato*).

Art. 158.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospeso il giudizio di avanzamento o la promozione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 22 e 24 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, è valutato per l'avanzamento in occasione delle valutazioni da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 156 o del primo comma dell'articolo 157, salvo che il giudizio di avanzamento sia stato sospeso in attesa di ulteriore esperimento in servizio dell'ufficiale, nel qual caso si applicano le disposizioni del secondo e quinto comma dell'articolo 156 o del secondo comma dell'articolo 157.

(*È approvato*).

Art. 159.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato per l'avanzamento in applicazione del secondo comma dell'articolo 41 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, è valutato dopo il raggiungimento delle condizioni richieste ai fini dell'avanzamento. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle condizioni anzidette.

All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni richieste ai fini dell'avanzamento, e per il quale il raggiungimento delle condizioni stesse sia stato ritardato per ragioni di servizio o per motivi di salute, si applicano le disposizioni del secondo e quinto comma dell'articolo 156 o del secondo comma dell'articolo 157.

(*È approvato*).

Art. 160.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia trovato applicazione la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, quando sia promosso al grado superiore, è iscritto in ruolo prima del pari grado che lo seguiva nel quadro di avanzamento.

(*È approvato*).

Art. 161.

I periodi di imbarco, di comando e di carica compiuti dagli ufficiali in ausiliaria e nella riserva della Marina, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima stabilita dal secondo comma dell'articolo 99 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1954, in sostituzione di periodi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, prescritti dagli articoli 106 e 115.

(*È approvato*).

Art. 162.

L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento della Marina che, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati non valutati o non promossi per una delle cause impeditive della valutazione o della promozione previste dal testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, sono valutati dopo che sia cessata la causa impeditiva e, nel caso abbiano subìto detrazione di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino ancora compresi nei predetti limiti di anzianità. La valutazione si effettua prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo.

L'ufficiale compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

Per l'ufficiale compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento a scelta comparativa, che sia giudicato idoneo all'avanzamento, il Ministro determina, sentita la competente Commissione di avanzamento, l'ordine di precedenza rispetto ai pari grado con i quali l'ufficiale stesso avrebbe dovuto essere valutato o promosso. Qualora per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro l'ufficiale venga a precedere un pari grado già promosso, egli è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

Per le promozioni degli ufficiali di cui al presente articolo si prescinde dal disposto del primo comma dell'articolo 104.

(*È approvato*).

Art. 163.

L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento della Marina, che per una sola volta siano stati giudicati non prescelti per l'avanzamento o cancellati dal quadro di avanzamento ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, possono essere valutati per l'avanzamento.

(*È approvato*).

Art. 164.

Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Aeronautica, anteriormente alla data di entrata in vigore dalla presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei periodi minimi di permanenza presso reparti di impiego prescritti ai fini dell'avanzamento dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di comando e di servizio presso reparti prescritti dagli articoli 35, 106 e 115.

(*È approvato*).

Art. 165.

I periodi minimi di comando e di servizio presso reparti prescritti dagli articoli 35, 106 e 115 non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1954, per la valutazione degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva appartenenti a gradi per i quali dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, non era prescritto, agli effetti dell'avanzamento nel servizio permanente effettivo, il compimento dei periodi di permanenza presso reparti di impiego,

I periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 35, 106 e 115 non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1954, per la valutazione degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva.

I periodi minimi di comando e di servizio presso reparti o di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 35, 106 e 115 sono richiesti per la metà nei riguardi degli ufficiali dell'Aeronautica di cui ai precedenti commi, che siano valutati per la prima volta per l'avanzamento dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1956.

I periodi di permanenza presso reparti di impiego e i periodi di servizio presso uffici centrali o comandi di grande unità compiuti dagli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima stabilita, per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1954, in sostituzione dei periodi minimi di comando e di servizio presso reparti prescritti dagli articoli 35, 106 e 115.

Le disposizioni del primo, secondo e quarto comma e la disposizione del terzo comma continueranno ad avere applicazione, rispettivamente, oltre il 31 dicembre 1954 e oltre il 31 dicembre 1956 nei confronti degli ufficiali appartenenti a gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1955 ed entro l'anno 1957.

(*È approvato*).

Art. 166.

Per i sottotenenti in servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica non è richiesto, fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il possesso del brevetto di pilota militare prescritto dalla legge ai fini dell'avanzamento.

Per i capitani del ruolo servizi in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica non è richiesto, fino al 31 dicembre 1954, il possesso del titolo di studio prescritto dalla presente legge ai fini dell'avanzamento.

Fino alla data del 31 dicembre 1954, per i capitani in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri del genio aeronautico categoria ingegneri, ingegneri aeronautici, radio-elettricisti, d'armamento e categoria geofisici, non è richiesto il possesso del titolo di studio o il superamento dei corsi di specializzazione prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento.

(*È approvato*).

Art. 167.

In temporanea deroga all'articolo 43, fino alla completa copertura dei posti di colonnello del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria geofisici, stabiliti dalla legge 5 luglio 1952, n. 989, le promozioni a tale grado si effettuano in base al numero dei posti vacanti nel grado stesso. I tenenti colonnelli non possono essere promossi se non hanno compiuto, nel grado rivestito, la permanenza minima prescritta dalle disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge.

Per la formazione dei quadri di avanzamento sono valutati tutti i tenenti colonnelli che hanno compiuto l'anzianità suddetta o che la compiono nell'anno cui il quadro si riferisce.

(*È approvato*).

Art. 168.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato o non promosso a norma degli articoli 33 e 67 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, o che abbia riportato giudizio sospensivo a norma dell'articolo 65 di detto regio decreto-legge, perchè sottoposto a procedimento penale o ad inchiesta disciplinare, si applicano le disposizioni dell'articolo 46, esclusa la lettera *b*) del secondo comma, e le disposizioni seguenti.

Per l'ufficiale appartenente a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, esclusi i capitani dei vari ruoli e i maggiori del ruolo navi-

ganti normale, che sia giudicato idoneo allo avanzamento, il Ministro determina, sentita la competente Commissione di avanzamento, l'ordine di precedenza rispetto ai pari grado con i quali l'ufficiale stesso avrebbe dovuto essere valutato o promosso. Qualora, per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro, l'ufficiale venga a precedere un pari grado già promosso, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con anzianità corrispondente a quella del pari grado innanzi al quale è iscritto in ruolo.

Ove si tratti di capitano dei vari ruoli e di maggiore del ruolo naviganti normale, se l'ufficiale sia giudicato idoneo e riporti un punto di merito per cui risulti compreso, nella graduatoria con la quale è valutato, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, o per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una delle graduatorie precedenti formate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

Nei casi previsti dai due precedenti commi, la promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

(*È approvato*).

Art. 169.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia riportato giudizio sospensivo a norma dell'articolo 65 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, per causa diversa dalla sottoposizione a procedimento penale o ad inchiesta disciplinare, è valutato in occasione delle valutazioni da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore delle presente legge.

All'ufficiale si applicano le disposizioni della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 46 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità e le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 168 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.

(*È approvato*).

Art. 170.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospesa l'iscrizione nel quadro di avanzamento a norma dell'articolo 76 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, si applica il disposto del primo comma dell'articolo 46.

All'ufficiale, che in seguito agli accertamenti di carattere sanitario sia risultato fisicamente idoneo o per il quale l'inchiesta disciplinare si sia conclusa in senso favorevole, si applicano le disposizioni della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 46 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità e le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 168 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.

(*È approvato*).

Art. 171.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato promosso perchè nelle condizioni previste dal quarto comma dell'articolo 34 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, quando sia promosso al grado superiore prende nel nuovo grado il posto che gli sarebbe spettato se la promozione fosse avvenuta a suo tempo.

(*È approvato*).

Art. 172.

L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento dell'Aeronautica che, compresi nei limiti di anzianità per l'iscri-

zione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati non valutati o non promossi per una delle cause impeditive della valutazione o della promozione previste dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono valutati dopo che sia cessata la causa impeditiva e, nel caso abbiano subìto detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino ancora compresi nei suddetti limiti di anzianità. La valutazione si effettua prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo.

L'ufficiale, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo, prescindendo dal disposto del primo comma dell'articolo 104.

(*È approvato*).

Art. 173.

L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento dell'Aeronautica, che siano stati giudicati non idonei all'avanzamento o cancellati dai relativi quadri senza incorrere nell'esclusione definitiva dall'avanzamento ai sensi del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, possono essere valutati per l'avanzamento.

(*È approvato*).

Art. 174.

Gli ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito e della Marina, che siano stati non prescelti per l'avanzamento ai sensi, rispettivamente, della legge 9 maggio 1940, numero 370, e successive modificazioni, e del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, sono valutati per una sola volta, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che siano stati giudicati non idonei all'avanzamento o cancellati dai relativi quadri, senza incorrere nella esclusione definitiva dall'avanzamento, ai sensi del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 175.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio presso unità, enti o reparti, mobilitati ed operanti durante la guerra 1940-45, possono, fino al 31 dicembre 1954, essere valutati per l'avanzamento anche se non siano in possesso delle condizioni prescritte ai fini dell'avanzamento dall'articolo 110.

(*È approvato*).

Art. 176.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo nei cui confronti debba essere rinnovato, per un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, il giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si applicano le disposizioni di cui alla lettera *a*) dell'articolo 46 e al secondo comma dell'articolo 145, se si tratti di ufficiale dell'Esercito, le disposizioni di cui agli articoli 156, secondo e terzo comma, e 157, primo comma, se si tratti di ufficiale della Marina, e le disposizioni di cui alla lettera *a*) dell'articolo 46 e all'articolo 168, secondo, terzo e quarto comma, se si tratti di ufficiale dell'Aeronautica.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo ora al Titolo VIII: « Disposizioni finali ». I senatore Cerica, Cingolani, Merlin Umberto e Rizzo Giambattista hanno proposto di inserirvi un articolo 176-*bis*. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 176-*bis*.

Gli organici fissati nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, per i gradi di generale di Corpo d'armata, di generale di di-

visione, di generali di brigata, di generale di brigata dei carabinieri e di colonnello dei carabinieri sono modificati in conformità di quanto stabilito, rispettivamente per ciascuno di detti gradi, dai capi I e II, colonna 4, della tabella numero 1 annessa alla presente legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cerica per illustrare questo emendamento.

CERICA. La ragione di questo emendamento aggiuntivo deriva dal fatto che nel 1951, quando fu presentata la legge sugli organici dell'Esercito la situazione delle grandi unità esistenti e degli alti uffici allora funzionanti o previsti era tale da non giustificare il numero di generali di alto grado della tabella organica graduale numerica annessa alla legge. Perciò, il Senato addivenne ad una riduzione degli alti gradi, riduzione che oggi non trova però più giustificazione e che non è più aderente alla situazione attuale di ricostituzione delle Forze armate italiane. Accanto alla ricostituzione delle Forze armate che ha obbligato ad impiegare un maggior numero di ufficiali di alto grado, superiore a quello previsto nel 1950 c'è tutta una organizzazione europea e atlantica che assorbe altri ufficiali generali. Questo è il motivo per cui io ho sentito il dovere, a nome anche di altri colleghi, di presentare l'emendamento aggiuntivo che è sottoposto in questo momento al Senato.

PRESIDENTE. Anche i senatori Cornaggia Medici, Donati e Vaccaro hanno proposto di inserire nel titolo VIII, un articolo 176-*bis*. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 176-*bis*.

Gli organici fissati nell'articolo 12 della legge 5 luglio 1952, n. 989, per i gradi di generale di squadra aerea, di generale di divisione aerea e di generale di brigata aerea e di maggior generale del ruolo Commissariato sono modificati in conformità di quanto stabilito, rispettivamente per ciascuno di detti gradi, dai capi I e IX, colonna 4, della tabella n. 3 annessa alla presente legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cornaggia Medici per illustrare questo emendamento.

CORNAGGIA MEDICI. L'emendamento che ho avuto l'onore di presentare con altri colleghi tende a ripristinare integralmente la tabella proposta dal Ministero. In un dato momento si era ritenuto da parte della Commissione di difesa del Senato di poter ridurre il numero di generali di squadra e divisione aerea e di poter anche ridurre di uno il numero dei generali del commissariato dell'Aeronautica. Per le ragioni che ha già esposto il senatore Cerica che sono valide anche per l'Arma azzurra, mi permetto di pregare il Senato di voler accogliere l'emendamento.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Onorevoli senatori, sono preoccupato degli emendamenti presentati dai colleghi Cerica e Cornaggia Medici, emendamenti che vengono proposti all'ultimo momento. La questione a me pare che vada impostata su quella che è l'effettiva efficienza delle Forze armate. Io non intendo interessarmi delle esigenze dell'esercito europeo. Noi vogliamo costituire qui delle Forze armate italiane a servizio del Paese.

Allo stato, esaminando le tabelle, rileviamo: « generali di Corpo d'armata 25 » ridotti dalla Commissione a 21. Sento l'obbligo di ricordarvi, onorevoli colleghi, che l'Esercito italiano ha 250 mila uomini in base al trattato di pace. Ora mi pare che con 250 mila uomini 21 generali di Corpo d'armata siano più che sufficienti. Volerli portare a 25 significa fare l'inflazione dei generali. E voglio ricordare soprattutto ai colleghi senatori che hanno rivestito alti gradi nell'Esercito che la maggiore dignità che viene dal grado dipende soprattutto dalla funzione che si esplica. In occasione della discussione non ricordo bene del primo o del secondo bilancio della Difesa, feci notare in quest'Aula che v'era un ammiraglio addetto agli orti di guerra. Giudicate voi quale prestigio può derivare a questo altissimo ufficiale che, anzichè svolgere la sua specifica attività a cui ha dedicato l'intera vita, per mancanza di posti deve dedicarsi agli orti di guerra. Per la dignità delle nostre Forze armate non andiamo incontro all'inflazione. Quando io ero

giovinetto guardavo i generali con una certa ammirazione; durante il fascismo invece si trovavano dei generali ad ogni angolo di strada. Ne parlo a prescindere dai loro meriti o dalle loro capacità soprattutto per una questione di prestigio. Per quanto si riferisce ai generali di divisione la Commissione propone che ve ne siano 34 mentre il Governo ne aveva chiesti 48. Secondo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro in questa Aula numerosissime volte noi possiamo mettere in efficienza 12 divisioni per cui bastano 12 generali. Per arrivare a 34 sono altri 22 che potranno essere impiegati nelle varie Commissioni e per altri incarichi e così si dica anche per i generali di brigata che l'emendamento Cerica porterebbe a 96. Gli stessi motivi sono validi anche per l'Aeronautica. Tenete presente che inflazionando il grado di generale, a prescindere dalla maggiore spesa alla quale il contribuente italiano andrà incontro, sorge anche una questione di dignità. Facciamo che i generali siano veramente generali e che sappiano fare i generali. Penso che il numero proposto dalla Commissione debba essere approvato dal Senato e perciò chiedo che siano respinti gli emendamenti dei senatori Cerica e Cornaggia Medici.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore ad esprimere l'avviso della Commissione sugli emendamenti in esame.

CADORNA, *relatore*. La Commissione, in mancanza di una legge sul riordinamento delle Forze armate, che non ha potuto essere presentata perchè le Forze armate sono in un periodo di evoluzione, non ha gli elementi necessari per giudicare sulla necessità o meno, oggi, di un aumento di organici nei quadri dei generali dell'Esercito e della Aeronautica. Si deve portare quindi ad un termine di riferimento, ed il termine è dato dal fatto che alcuni mesi fa, trattandosi degli organici della Marina, e mancando una indicazione che ci permettesse di giudicare se era il caso di insistere su di una riduzione da farsi nei gradi di ammiraglio e generale nella stessa misura che nell'Esercito e nell'Aeronautica, chiese il parere del Consiglio superiore delle Forze armate, ente che ha la più alta giurisdizione e competenza sulle Forze armate stesse. Ottenemmo un verbale nel quale ad unanimità il Consiglio superiore confermava che l'organico, così come era stato proposto, doveva essere accettato tenendo conto delle nuove esigenze risultanti da impegni internazionali.

Sulla base di questo riferimento, dovrei arguire che se interpellassimo in questo caso il Consiglio superiore, esso darebbe un parere altrettanto favorevole nei riguardi dell'aumento degli organici dell'Esercito e della Marina. Così stando le cose, la Commissione si rimette al voto del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della difesa per dare l'avviso del Governo.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Mi trovo molto imbarazzato circa questo emendamento, perchè la proposta originaria del Governo per gli organici dell'Esercito, coincideva proprio con l'aggiunta che i senatori Cerica e Cornaggia Medici vorrebbero fare. Io avevo già proposto due anni fa questi organici, ma mi rendo perfettamente conto che coloro che non conoscevano la situazione e i futuri sviluppi dell'Esercito e dell'Aeronautica, avanzassero critiche che furono molto vivaci e qualche volta anche inopportunamente salaci. Credo di aver trovato la prima opposizione proprio negli attuali proponenti dell'emendamento, e sono lieto che oggi si ricredano.

In realtà non mi potrei opporre ad una proposta che è simile a quella da me avanzata. Naturalmente non valgono, a mio modo di vedere, le ragioni dell'onorevole Palermo che conta, ad esempio, il numero delle divisioni e dice che altrettanti dovrebbero essere i generali di divisione. L'onorevole Palermo evidentemente è passato al Ministero della difesa invano, perchè dovrebbe sapere che molti generali di Corpo d'armata non comandano un Corpo d'armata, ma sono destinati ad incarichi speciali. La Guardia di finanza è comandata da un generale di Corpo d'armata. Così il comandante dei Carabinieri. Così il Tribunale supremo militare. Gliene potrei contare una decina.

Si può prescindere poi dai servizi internazionali che dipendono da leggi internazionali approvate dalle Camere? Il Governo comunque non può prescindere dal fatto che dobbiamo inviare per la tutela dei nostri interessi a Washington un generale di Corpo d'ar-

mata che insieme agli altri degli altri Paesi serve da controllore al gruppo che dovrebbe dirigere il Patto Atlantico; e così non possiamo ignorare che a Parigi esistono generali e ammiragli che tutelano anch'essi i nostri interessi e dànno all'organizzazione difensiva un carattere internazionale.

Siccome conoscevamo questa situazione io avevo proposto il numero di generali che oggi il senatore Cerica e il senatore Cornaggia ripropongono. Sono imbarazzato a contrastare la proposta; benchè non mi nascondo che la proposta si traduce in un aumento di spesa.

L'aumento è peraltro previsto dai proponenti e poichè noi conoscevamo l'emendamento avremmo anche reperito sul nostro bilancio la possibilità di soddisfare a questa spesa. Quindi formalmente saremmo a posto. Lascio giudicare al Senato se è il caso di riprendere questo aumento di organico favorendo la mia proposta originaria, tenendo anche conto che ufficiosamente è stata favorita da colleghi responsabili della Commissione di difesa della Camera, quindi non dovremmo trovare ostacoli alla Camera se fosse approvata. Se non la faccio mia è per l'impegno di non aderire a maggiorazioni di spesa. Detto questo mi rimetto al voto del Senato.

PRESIDENTE. Si dia nuovamente lettura dell'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Cerica ed altri.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Inserire nel titolo VIII (Disposizioni finali) dopo l'articolo 176 il seguente articolo 176-*bis*:

" Gli organici fissati nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, per i gradi di generale di Corpo d'armata, di generale di divisione, di generali di brigata, di generale di brigata dei carabinieri e di colonnello dei carabinieri sono modificati in conformità di quanto stabilito, rispettivamente per ciascuno di detti gradi, dai capi I e II, colonna 4, della tabella numero 1 annessa alla presente legge " ».

PRESIDENTE. Metto ai voti tale emendamento, per il quale la Commissione e il Governo si rimettono al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'emendamento presentato dai senatori Cornaggia Medici ed altri. Anche per questa proposta di modificazione la Commissione e il Governo si rimettono al Senato.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Inserire nel titolo VIII (Disposizioni finali) dopo l'articolo 176 il seguente articolo 176-bis:

" Gli organici fissati nell'articolo 12 della legge 5 luglio 1952, n. 989, per i gradi di generale di squadra aerea, di generale di divisione aerea e di generale di brigata aerea e di maggior generale del ruolo Commissariato sono modificati in conformità di quanto stabilito, rispettivamente per ciascuno di detti gradi, dai capi I e IX, colonna 4, della tabella n. 3 annessa alla presente legge " ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 177.

MOLINELLI, *Segretario*:

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 177.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, quale risulta dall'articolo 6 della legge 24 marzo 1942, n. 360.

Agli ufficiali inferiori dell'Esercito in servizio permanente effettivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che per effetto dell'abrogazione di cui al comma precedente possono conseguire avanzamento anche oltre il grado di capitano, si applicano per la cessazione dal servizio permanente, nei gradi di subalterno e di capitano, i limiti di età già previsti per gli ufficiali a carriera limitata dalla legge sullo stato degli ufficiali.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Cerica, Cingolani, Merlin Umberto e Rizzo Giambattista hanno presentato un emendamento tendente a ripristinare come l'articolo 177-*bis* l'articolo 176 del testo governativo.

Si dia lettura di tale articolo.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Agli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito che, a partire dal 1948, abbiano superato il corso di Stato Maggiore è concesso il vantaggio di carriera previsto dalla presente legge per i capitani che superino il corso inferiore della scuola di guerra. A quelli di detti ufficiali che, a partire dal 1950, abbiano superato il corso superiore di Stato Maggiore è concesso, in aggiunta al vantaggio anzidetto, il vantaggio di carriera previsto dalla presente legge per i capitani che superino il corso superiore della scuola di guerra.

« I vantaggi di cui al comma precedente sono attribuiti con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 67, considerando acquisiti il titolo o entrambi i titoli alla data di entrata in vigore della presente legge. Se l'ufficiale rivesta a tale data il grado di maggiore, il vantaggio gli è attribuito in misura ridotta alla metà; se rivesta il grado di tenente colonnello, il vantaggio gli è attribuito in misura ulteriormente ridotta del cinque per cento ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cerica per illustrare questo emendamento.

CERICA. Le ragioni per le quali ho presentato questo emendamento sono le seguenti. Nel 1948, in base all'esperienza dell'ultima guerra e alle conseguenti necessità della formazione di ufficiali di Stato Maggiore aggiornati alle necessità moderne della guerra, fu riaperta la scuola di guerra per l'Esercito italiano. Durante gli anni 1948, 1949, 1950, 1951 e 1952 la scuola di guerra è stata frequentata da numerosi ufficiali. I medesimi si sono sottoposti al grave sacrificio di studi, al sacrificio di spese, al sacrificio personale di orario e di sede che vanno riconosciuti. Soprattutto sottoposta ad un sacrificio grave è stata l'Amministrazione militare italiana, perchè dovette tenere lontani dall'inquadramento dei reparti ufficiali preziosi nel momento più critico in cui forse più occorreva tenerli presenti nei reparti; perchè l'Amministrazione stessa spese centinaia di milioni per adeguare, per preparare questi ufficiali di Stato Maggiore, che sono negli eserciti moderni lo strumento indispensabile per il funzionamento delle Forze armate, in pace e in guerra.

Ora, io trovo che abolire l'articolo 176 del testo governativo togliendo così la concessione dei vantaggi di carriera a coloro che hanno frequentato i corsi scuola di guerra dal 1948 ad oggi, significherebbe porre la maggioranza di questi ufficiali, per la mancata concessione di quei vantaggi, nelle condizioni di essere eliminati per il funzionamento dei limiti di età. Il che non può essere. Non è che noi negheremmo un vantaggio personale agli individui; noi faremmo il danno dell'Amministrazione militare, cioè delle Forze armate italiane. Ecco perchè ritengo che l'articolo 176, trasformato in articolo 177-*bis*, vada mantenuto ed approvato. Il ripristino delle disposizioni dell'articolo 176, soppresso dalla Commissione, è un interesse dell'Amministrazione militare più ancora che atto di giustizia verso gli interessati.

SANNA RANDACCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA RANDACCIO. Sono favorevole all'emendamento Cerica. Noi dobbiamo avere la onestà di riconoscere che sarebbe vana demagogia, anzi ambigua demagogia, quella di continuare ad affermare che si possono ricostituire le Forze armate destinate a difendere l'integrità della Patria, senza dare giusto riconoscimento ai quadri.

È una concezione abusata, e, ripeto, sarebbe demagogia quella di volere che si ricostituiscano le Forze armate, continuando ad essere iconoclasti contro quelli che sono parte preziosa delle Forze armate, gli ufficiali, e fra essi quelli che ne costituiscono il cervello gli ufficiali degli Stati Maggiori e i comandanti.

Io non sono, come il generale Cerica, un ufficiale di carriera, ma ho una lunga esperienza

di servizio militare perchè ho servito la mia Patria in due guerre per 10 anni, ed ho capito, vivendo per 10 anni la vita dell'Esercito, che, come in tutte le professioni, vi sono coloro che intendono l'esercizio delle armi come una missione, ed altri che lo intendono con minore nobiltà. Vi sono uomini di intelligenza superiore ed altri di intelligenza normale. Ma non posso ammettere che si vogliano qualificare tutti gli ufficiali, e particolarmente quelli che si sobbarcano al gravoso periodo di studio che è la Scuola di guerra, con quel vocabolo che molti usano: « carrieristi », quasi che il pretendere un maggior vantaggio da un maggiore sforzo non sia la spinta quotidiana e il compenso quotidiano di tutte le attività, dalle libere attività professionali a quelle della Magistratura, a quelle perfino dei sacerdoti.

Il voler qualificare così gli ufficiali, è cosa alla quale noi della nostra parte assolutamente non possiamo associarci.

Rimane da esaminare solo questo problema: se, superato questo aspetto che direi di principio, sia in realtà equo o no ripristinare la disposizione dell'articolo 176. Ed io dico che è più che equo, è il mantenimento di un impegno che è stato preso, o per lo meno l'esaudire una legittima aspettativa, perchè quando si è lasciato che questi giovani (e badate che erano i giovani ufficiali ai quali va ancor più viva la nostra riconoscenza perchè erano giovani che rimanevano al loro posto e si preparavano alla riscossa in un momento di incertezza, di travaglio, di dubbio), quando si è lasciato che costoro, ripeto, in quel momento, superando con lo slancio della loro fede questo ultimo travaglio, si assoggettassero a un notevole sforzo, se non si è detto in carta bollata, si è lasciato loro intendere che quei vantaggi di carriera, che sarebbero stati poi sanciti, a loro sarebbero spettati. Mi pare quindi, che, per una ragione di giustizia, si debba aderire all'emendamento proposto dal generale Cerica.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Io vorrei impostare il problema così come deve essere impostato, senza abbandonarmi nè a voli pindarici nè a retorica. Qui si tratta di stabilire se esista o meno un diritto. Quando furono istituiti questi corsi, non venne stabilito nessun vantaggio nè tanto meno alcun privilegio per coloro che li avessero frequentati. Si tenga anche presente che, in quel momento difficile del nostro Paese, non tutti gli ufficiali, anche se ne avevano desiderio o capacità, poterono partecipare a questi corsi. Essi furono i primi che si fecero dopo le grandi sciagure che si erano abbattute sul nostro Paese, e non ebbero tutte quelle caratteristiche, che hanno avuto gli altri corsi, prima e dopo. Quindi, da un punto di vista di diritto, a questi ufficiali non spetta nessun vantaggio. Dice l'onorevole Sanna Randaccio che noi dobbiamo riconoscere questo diritto ai fini della carriera; e noi diciamo che nessuno più di noi sente il bisogno di tutelare la carriera di questi ufficiali, però senza concedere privilegi o vantaggi che non siano previsti, a danno di altri.

Però, obiettivamente parlando, debbo dichiarare la mia perplessità, perchè, se noi non concediamo alcun vantaggio a questi ufficiali, potremo trovarci di fronte ad una strana situazione. Vale a dire cioè che gli ufficiali in parola che furono approvati non godrebbero di alcun vantaggio, mentre coloro che, parteciparono a quel corso e furono bocciati, potrebbero oggi ritentare la prova e se approvati godere quei vantaggi e quei benefici da cui verrebbero esclusi quelli che allora superarono il corso. Di fronte a questa situazione, io, a nome del mio Gruppo, dichiaro che ci asterremo dal voto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione sull'emendamento dei senatori Cerica ed altri.

CADORNA, *relatore*. La questione, di cui si fa eco l'articolo 176, ha appassionato molte autorevoli personalità, che si sono levate pro l'articolo, oppure contro il medesimo. La Commissione, in ogni modo, poichè ha proposto la soppressione dell'articolo, è tenuta a darne le ragioni.

L'articolo 176 riguarda una categoria di ufficiali che, come d'altra parte è stato già detto, ha compiuto i corsi inferiore e superiore dell'Istituto superiore di guerra durante i primissimi anni della sua istituzione, quando la legge non prometteva alcun vantaggio; non solo, ma i legislatori non hanno creduto nem-

meno di offrirne uno, il che sarebbe stato sempre ad essi possibile mediante una delle tante piccole leggi che abbiamo approvato nei passati anni. Quindi non era in quell'epoca intenzione dei legislatori di dare questo vantaggio o per lo meno di darlo in questa misura se non hanno creduto di sanzionarlo con una legge e se hanno preferito di rimandare la questione alla pubblicazione della legge di avanzamento, legge che era chiaro ed evidente doveva attendere alcuni anni.

Queste sarebbero alcune delle ragioni che avrebbero indotto in perplessità la Commissione; ma ve n'è un'altra che fu assolutamente determinante e cioè che nei contatti avuti coi rappresentanti del Ministero si ebbe l'impressione, anzi direi più che l'impressione, la certezza che le sorti dell'articolo 176 erano legate a quelle della categoria di ufficiali contemplata nell'articolo 175, categoria di ufficiali che avendo fatto la Scuola di guerra durante la guerra e non avendo potuto, per la breve permanenza nel grado di capitano, determinata questa da ragioni di guerra, realizzare tutti i vantaggi che la legge dava, reclamavano, retroattivamente, il completamento di questi vantaggi.

Ora, il giudizio della Commissione sulle richieste relative all'articolo 175 fu negativo, perchè l'accedere alle domande di questa categoria di ufficiali avrebbe indotto numerose altre categorie che sono state effettivamente danneggiate dalla guerra a richiedere uguali risarcimenti. In tutti i campi, compreso quello degli ufficiali di Stato Maggiore, era impossibile procedere ad una perequazione delle condizioni oltremodo differenti che si erano determinate nel passato dal susseguirsi di varie leggi.

Aggiungerò che nel 1946, allorchè ero Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, mi resi conto di queste enormi differenze che vi erano nelle categorie degli ufficiali di Stato Maggiore, alcuni dei quali avevano avuto dei vantaggi limitatissimi ed altri dei vantaggi sproporzionati. Nominai una Commissione che rivedesse la situazione di tutti e che facesse delle proposte per una perequazione. A questo concetto si oppose anzitutto il Tesoro e poi la stessa considerazione che era impossibile tener conto di tutti i casi personali perchè non ci saremmo più fermati, ma avremmo dovuto rivedere tutte le infinite gamme di ufficiali, che, per via della guerra, hanno avuto dei danni. Si dovette quindi concludere che la guerra era stata guerra. Alcuni erano stati beneficiati, altri avevano consumato il supremo sacrificio di lasciare la vita.

Quindi, l'articolo 176 fu dalla Commissione soppresso, essenzialmente perchè si era detto che era legato alle sorti dell'articolo 175, nel senso che qualora gli ufficiali che hanno fatto la Scuola di guerra negli ultimi anni ne traessero il vantaggio — ed aggiungo per inciso che il vantaggio di un quinto quale è attribuito al corso superiore della Scuola di guerra significa il guadagno di due anni di grado, guadagno determinante per tutta la carriera — qualora questo vantaggio fosse stato acquisito, si sarebbe dato il caso che questi ufficiali avrebbero scavalcato ufficiali della categoria citata nell'articolo 175 i quali per le ragioni già esposte non avevano potuto realizzare tutto il vantaggio. Recentemente il Ministero della difesa ha abbandonato la causa della categoria rappresentata dall'articolo 175. Quindi il motivo principale per cui la Commissione aveva proposto la soppressione dell'articolo 176 è caduto. Sono state obiettivamente esposte le ragioni pro e contro l'articolo. Le ragioni a favore sono state eloquentemente espresse in particolare dal generale Cerica e dal senatore Sanna Randaccio e non sto a ripeterle. Non rimane alla Commissione che rimettersi al voto del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il parere del Governo.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Il Governo non può che associarsi all'emendamento del senatore Cerica perchè in realtà l'articolo 176 che la Commissione aveva proposto di sopprimere, era di iniziativa del Governo. Si trattava in fondo di riconoscere quei vantaggi che la legge che stiamo discutendo riconosce in misura minima agli ufficiali di Stato Maggiore che hanno frequentato la Scuola di guerra anche per i corsi del 1948, misura che ci è sembrata equa e sarebbe più equa se fosse ripristinato l'articolo 175 di cui non si può più parlare. Comunque, il Governo ritiene che in realtà gli ufficiali di

Stato Maggiore abbiano diritto ad una considerazione particolare per gli sforzi compiuti per frequentare la Scuola di guerra. La Scuola di guerra è estremamente seria. Ho visto quali immensi sacrifici fanno gli ufficiali per frequentarla. È aperta a tutti coloro che vogliono migliorare la loro preparazione e l'abbiamo posta al centro d'Italia, non lontano da Roma, perchè non diventi una scuola piemontese o sarda, ma sia una scuola italiana. L'ufficiale moderno deve essere completo e preparato e molti di quelli che hanno coscienza della professione frequentano la Scuola di guerra con estremo zelo e sacrificio. Una ricompensa spetta a costoro come si dà a tutti coloro che migliorano il proprio sapere e la propria formazione professionale. Abbiamo ridotto al minimo i vantaggi con questa legge. Non credo che il fatto di aver frequentato la Scuola di guerra nel periodo più difficile, quando fare la carriera delle armi era un atto di fede, debba essere punito. Mi associo quindi alla proposta del senatore Cerica.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dell'emendamento.

COSATTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. A nome del Gruppo cui ho l'onore di appartenere dichiaro che ci associamo alla proposta del senatore Cerica, accettata dal Governo, in quanto con essa si tende veramente a riparare ad una grave ingiustizia che si verificherebbe a danno di un numeroso gruppo di ufficiali che hanno frequentato la Scuola di guerra e si vedrebbero superati da altri, che solo successivamente vi furono ammessi.

CINGOLANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. A nome del Gruppo che ho l'onore di presiedere, dichiaro che voteremo a favore dell'emendamento Cerica per i motivi, che non ripeto, addotti dal senatore Cosattini.

NACUCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NACUCCHI. Dichiaro di aderire all'emendamento proposto dal senatore Cerica.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento dei senatori Cerica ed altri, per il quale la Commissione si rimette al Senato e che il Governo ha dichiarato di accettare, tendente a ripristinare, come articolo 177-*bis*, l'articolo 176 del testo governativo, che si rilegge.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 177-*bis*.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito che, a partire dal 1948, abbiano superato il corso di stato maggiore è concesso il vantaggio di carriera previsto dalla presente legge per i capitani che superino il corso inferiore della scuola di guerra. A quelli di detti ufficiali che, a partire dal 1950, abbiano superato il corso superiore di stato maggiore è concesso, in aggiunta al vantaggio anzidetto, il vantaggio di carriera previsto dalla presente legge per i capitani che superino il corso superiore della scuola di guerra.

I vantaggi di cui al comma precedente sono attribuiti con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 67, considerando acquisiti il titolo o entrambi i titoli alla data di entrata in vigore della presente legge. Se l'ufficiale rivesta a tale data il grado di maggiore, il vantaggio gli è attribuito in misura ridotta alla metà; se rivesta il grado di tenente colonnello, il vantaggio gli è attribuito in misura ulteriormente ridotta del cinque per cento.

PRESIDENTE. Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 178.

La Commissione ordinaria di avanzamento della Marina, quando esercita le attribuzioni ad essa demandate dal testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, è composta, oltre che dai membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*)

dell'articolo 15, anche dal direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello più anziano destinato alla direzione generale, e, a seconda che si tratti di nomina a sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi del ruolo servizi macchina, del ruolo servizi tecnici, del ruolo servizi contabili o del ruolo servizi portuali, rispettivamente, dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi ed armamenti navali, di commissariato militare marittimo, o dall'ispettore generale delle capitanerie di porto, o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano destinato alla direzione generale o all'ispettorato generale delle capitanerie di porto purchè di grado non inferiore a colonnello.

(*È approvato*).

Art. 179.

È abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 245.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica, munito del solo brevetto di osservatore dall'aeroplano, deve conseguire il brevetto di pilota militare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale che non consegua il brevetto di pilota militare entro il termine anzidetto si applicano le disposizioni dell'articolo 96.

(*È approvato*).

Art. 180.

Sono abrogati la legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, il testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, e il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, per la parte riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica, nonchè tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. I senatori Cerica ed altri avevano proposto il seguente articolo 180-*bis*:

« La maggiore spesa derivante dalla presente legge per effetto del disposto dell'articolo 176-*bis* graverà sul bilancio del Ministero della difesa nell'esercizio finanziario 1952-53 per lire 37.500.000 e nell'esercizio finanziario 1953-54 e successivi per lire 75.000.000.

« Alla copertura dell'onere di lire 37.500.000 a carico dell'esercizio finanziario 1952-53 verrà fatto fronte mediante riduzione, per lire 34.000.000, del capitolo 168 e, per lire 3.500.000, del capitolo 269 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio finanziario 1952-53.

« Alla copertura dell'onere di lire 75.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 verrà fatto fronte mediante riduzione, rispettivamente, per lire 68.000.000 e per lire 7.000.000 dei capitoli corrispondenti a quelli suindicati per l'esercizio stesso.

« Con decreti del Ministero del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni del bilancio ».

Questo emendamento è però precluso dalla reiezione dell'articolo 176-*bis* proposto dagli stessi senatori.

Si dia lettura dell'articolo 181.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 181.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1953.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Prima che si passi all'esame delle tabelle annesse al disegno di legge, faccio presente che, in seguito alla reiezione degli articoli 176-*bis* proposti dai senatori Cerica ed altri e Cornaggia Medici ed altri, s'intendono decaduti tutti gli emendamenti alle tabelle presentati dai predetti senatori; emendamenti di cui invito l'onorevole Segretario a dare lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

TABELLA 1.

Apportare le seguenti modificazioni:

Capo I (Ruolo unico dei generali provenienti dalle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio): alla colonna 4, sostituire le cifre 21, 34, 87 rispettivamente con le cifre 25, 48, 96; alla colonna 5, sostituire le cifre 4 o 5 con le cifre 5 o 6 e la cifra 10 con la cifra 12 seguita dalla lettera (*d*); alla colonna 6, aggiungere dopo la frase: « 1/3 dei generali di divisione non ancora valutati » la lettera (*c*) e dopo la frase: « 1/3 dei generali di brigata non ancora valutati » la lettera (*e*).

Capo II (Ruolo dell'Arma dei carabinieri): alla colonna 3, in corrispondenza del grado « Sottotenente » sostituire la lettera (*d*) con la lettera (*l*); alla colonna 4, sostituire le cifre 8 e 28 con le cifre 10 e 30; alla colonna 5, sostituire la cifra 2 con la dizione: « 2 o 3 (*f*) » e la cifra 5 con la dizione: « 5 o 6 (*h*); sostituire dopo le cifre 21 e 22 la lettera (*c*) con la lettera (*i*); alla colonna 6, aggiungere dopo la frase: « 1/5 dei colonnelli non ancora valutati » la lettera (*g*).

Capo III (Ruolo dell'Arma di fanteria): alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi « Capitano » e « Sottotenente », sostituire rispettivamente le lettere (*f*) e (*d*) con le lettere (*n*) e (*l*); alla colonna 5, sostituire la dizione: « 11 o 12 (*e*) » con la dizione: 12 o 13 (*m*) »; alla colonna 6, aggiungere dopo la frase: « 1/5 dei colonnelli non ancora valutati » la lettera (*g*).

Capo IV (Ruolo dell'Arma di cavalleria): alla colonna 3, in corrispondenza del grado « Capitano » sostituire la lettera (*f*) con la lettera (*n*) e in corrispondenza del grado « Tenente », la lettera (*d*) con la lettera (*l*); alla colonna 5, sostituire alla dizione: « 1 o 2 (*e*) » la dizione: « 1 o 2 (*m*) », e alla dizione: « 3 o 4 (*g*) » la dizione: « 3 o 4 (*o*) »; alla colonna 6, aggiungere dopo la frase: « 1/5 dei colonnelli non ancora valutati » la lettera (*g*).

Capo V (Ruolo dell'Arma di artiglieria): alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi « Capitano » e « Sottotenente », sostituire rispettivamente le lettere (*f*) e (*d*) con le lettere (*n*) ed (*l*); alla colonna 5, sostituire la dizione: « 6 o 7 (*e*) » con la dizione: « 6 o 7 (*m*) »; alla colonna 6, aggiungere dopo la frase: « 1/5 dei colonnelli non ancora valutati » la lettera (*g*).

Capo VI (Ruolo dell'Arma del genio): alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi « Capitano » e « Sottotenente », sostituire le lettere (*f*) e (*d*) con le lettere (*n*) ed (*l*); alla colonna 5, sostituire la dizione: « 3 o 4 (*e*) » con la dizione: « 3 o 4 (*m*) »; alla colonna 6, aggiungere dopo la frase: « 1/5 dei colonnelli non ancora valutati » la lettera (*g*).

Capo VII (Ruolo del Servizio tecnico di artiglieria): alla colonna 5, in corrispondenza dei gradi « Maggior generale » e « Colonnello », sostituire la lettera (*h*) con la lettera (*p*); alla colonna 6 sostituire, dopo la frase: « 1/5 dei colonnelli non ancora valutati », la lettera (*i*) con la lettera (*q*).

Capo VIII (Ruolo del Servizio tecnico della motorizzazione): alla colonna 5, in corrispondenza dei gradi « Maggior generale » e « Colonnello », sostituire la lettera (*h*) con la lettera (*p*); alla colonna 6 sostituire, dopo la frase: « 1/5 dei colonnelli non ancora valutati », la lettera (*i*) con la lettera (*q*).

Capo IX (Ruolo del Servizio automobilistico): alla colonna 3, in corrispondenza del grado « Sottotenente », sostituire la lettera (*d*) con la lettera (*l*); alla colonna 5, in corrispondenza dei gradi « Maggior generale » e « Colonnello », sostituire la lettera (*h*), con la lettera (*p*) e, in corrispondenza del grado « Tenente colonnello », la lettera (*m*) con la lettera (*s*); alla colonna 6, sostituire dopo la frase: « 1/5 dei colonnelli non ancora valutati » la lettera (*l*) con la lettera (*r*).

Capo X (Ruolo del Servizio sanitario - ufficiali medici): alla colonna 5, in corrispondenza del grado « Maggior generale », sostituire la lettera (*h*) con la lettera (*p*); alla colonna 6, in corrispondenza dello stesso grado, la lettera (*n*) con la lettera (*t*).

Capo XI (Ruolo del Servizio sanitario - (ufficiali chimici-farmacisti): alla colonna 5, in

corrispondenza dei gradi « Colonnello » e « Tenente colonnello », sostituire la lettera (h) con la lettera (*p*); alla colonna 6, sostituire la frase: « 1/5 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (*i*) » con la frase: « 1/15 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (*q*) ».

Capo XII (Ruolo del Servizio di commissariato - ufficiali commissari): alla colonna 5, in corrispondenza dei gradi « Maggiore generale » e « Colonnello », sostituire la lettera (*h*) con la lettera (*p*) e, al grado « Tenente colonnello », la lettera (*p*) con la lettera (*v*); alla colonna 6, sostituire la frase: « 1/5 dei colonnelli non ancora valutati (*o*) » con la frase: « 1/5 dei colonnelli non ancora valutati (*u*) ».

Capo XIII (Ruolo del Servizio di commissariato - ufficiali di sussistenza): alle colonne 5 e 6, in corrispondenza del grado « Tenente colonnello », sostituire rispettivamente le lettere (*h*) e (*o*) con le lettere (*p*) e (*u*).

Capo XIV (Ruolo del Servizio di amministrazione): alla colonna 5, in corrispondenza dei gradi « Colonnello », « Tenente colonnello » e « Capitano », sostituire rispettivamente le lettere (*h*), (*q*) e (*r*) con le lettere (*p*), (*x*) e (*y*); alla colonna 6, sostituire la frase: « 1/5 dei colonnelli non ancora valutati (*l*) », con la frase: « 1/5 dei colonnelli non ancora valutati (*u*) ».

Capo XV (Ruolo del Servizio veterinario): alla colonna 5, in corrispondenza dei gradi « Colonnello » e « Tenente colonnello », sostituire la lettera (*h*) con la lettera (*p*), e alla colonna 6, in corrispondenza del grado « Tenente colonnello », sostituire la lettera (*i*) con la lettera (*q*).

CERICA, CINGOLANI MERLIN Umberto, RIZZO Giambattista.

Sostituire le note alla Tabella 1) con le seguenti:

a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

b) Nel primo e nel secondo anno di applicazione della legge le promozioni da effettuare sono, rispettivamente, 7 e 6.

A partire dal terzo anno di applicazione della legge, ciclo di tre anni: 6 promozioni nel primo anno; 5 promozioni in ciascuno dei due anni successivi.

c) Nel primo anno di applicazione della legge sono ammessi a valutazione i tre settimi del numero dei generali di divisione in ruolo.

d) Nel primo e nel secondo anno di applicazione della legge le promozioni da effettuare sono, rispettivamente, 18 e 15.

e) Nel primo anno di applicazione della legge sono ammessi a valutazione i due quinti del numero dei generali di brigata in ruolo.

f) Nel primo e nel secondo anno di applicazione della legge le promozioni da effettuare sono di 3 in ciascun anno.

A partire dal terzo anno di applicazione della legge, ciclo di due anni: 2 promozioni nel primo anno; 3 promozioni nel secondo anno.

g) Nel primo anno di applicazione della legge è ammesso a valutazione un quarto del numero dei colonnelli in ruolo.

h) Nel primo e nel secondo anno di applicazione della legge le promozioni da effettuare sono di 6 in ciascun anno.

A partire dal terzo anno di applicazione della legge, ciclo di due anni: 5 promozioni nel primo anno; 6 promozioni nel secondo anno.

i) Ciclo di due anni: 21 promozioni nel primo anno; 22 promozioni nel secondo anno.

l) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia.

m) Nel primo anno di applicazione della legge le promozioni da effettuare sono: per la fanteria 19, per la cavalleria 2, per l'artiglieria 10, per il genio 5.

Nel secondo anno di applicazione della legge le promozioni da effettuare sono: per la fanteria 16, per la cavalleria 1, per l'artiglieria 9, per il genio 4.

A partire dal terzo anno di applicazione della legge, ciclo di sette anni; per la fanteria 13 promozioni nel primo anno e 12 promozioni in ciascuno dei sei anni successivi; per la cavalleria una promozione in ciascuno dei primi quattro anni e nel sesto e nel settimo anno e 2 promozioni nel quinto anno; per l'artiglieria 6 promozioni nel primo, nel terzo, nel quinto e nel settimo anno e 7 promozioni nel

secondo, nel quarto e nel sesto anno; per il genio 3 promozioni nel primo, nel secondo, nel quarto, nel quinto e nel sesto anno e 4 promozioni nel terzo e nel settimo anno.

n) Non frequentano il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore i capitani che hanno superato il corso inferiore della Scuola di guerra.

o) Ciclo di due anni: 3 promozioni nel primo anno; 4 promozioni nel secondo anno.

p) Salvo il disposto dell'articolo 29.

q) Nella prima applicazione della legge sono ammessi a valutazione 3 ufficiali.

r) Nella prima applicazione della legge sono ammessi a valutazione 5 ufficiali.

s) Ciclo di 5 anni: 3 promozioni in ciascuno dei primi quattro anni; 4 promozioni nel quinto anno.

t) Nella prima applicazione della legge sono ammessi a valutazione 2 ufficiali.

u) Nella prima applicazione della legge sono ammessi a valutazione 4 ufficiali.

v) Ciclo di tre anni; 3 promozioni in ciascuno dei primi due anni; 2 promozioni nel terzo anno.

x) Ciclo di tre anni: 2 promozioni in ciacuno dei primi due anni; 3 promozioni nel terzo anno.

y) Ciclo di due anni: 16 promozioni nel primo anno; 17 promozioni nel secondo anno.

CERICA, CINGOLANI, MERLIN Umberto, RIZZO Giambattista.

TABELLA N. 3.

Apportare le seguenti modificazioni:

Capo I (Ruolo Naviganti normale): alla colonna 4, sostituire, in corrispondenza dei gradi « Generale di squadra aerea », « Generale di divisione aerea » e « Generale di brigata aerea », le cifre 8, 14 e 18 rispettivamente con le cifre 9, 15 e 20; alla colonna 5, sostituire tutte le cifre in corrispondenza dei gradi da « Generale di divisione aerea » a « Capitano », con le seguenti: « (*Generale di divisione aerea*) 2 o 3 (ciclo di 4 anni: 2 promozioni in ciascuno dei primi 3 anni; 3 promozioni nel quarto anno); (*Generale di brigata aerea*) 3 o 4 (ciclo di due anni: 3 promozioni nel primo anno; 4 promozioni nel secondo anno); (*Colonnelli*) 4 o 5 (ciclo di due anni: 4 promozioni nel primo anno; 5 promozioni nel secondo anno); (*Tenenti Colonnelli*) 14 o 15 (ciclo di quattro anni; 14 promozioni nel primo anno; 15 promozioni in ciascuno dei tre anni successivi); (*Maggiori*) 30 o 31 (ciclo di due anni; 30 promozioni nel primo anno; 31 promozioni nel secondo anno); (*Capitani*) 40 o 45 (ciclo di tre anni: 44 promozioni in ciascuno dei primi due anni; 45 promozioni nel terzo anno) ».

Capo IX (Ruolo Commissariato): alla colonna 4 in corrispondenza del grado « Maggiore generale », sostituire la cifra 2 con la cifra 3.

CORNAGGIA MEDICI, DONATI, VACCARO.

TABELLA N. 10.

Apportare le seguenti modificazioni:

Voce « *Ruolo Commissariato* »: alle colonne 3, 4, 5 e 6 sostituire le cifre 1/2, 1/7, 1/10 e 1/9, rispettivamente con le cifre 1/3, 1/8, 1/9 e 1/8.

CORNAGGIA MEDICI, DONATI, VACCARO.

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame delle tabelle. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

TABELLA N. 1.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
I - RUOLO UNICO DEI GENERALI PROVENIENTI DALLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO.					
Generale di Corpo d'armata	—	—	21	—	—
Generale di divisione .	scelta	1 anno di comando di divisione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di generale di brigata	34	4 o 5 (*b*)	1/3 dei generali di divisione non ancora valutati
Generale di brigata. . .	scelta	1 anno di comando di brigata o comando equipollente	87	10	1/3 dei generali di brigata non ancora valutati
II - RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI.					
Generale di divisione. .	—	—	4	—	—
Generale di brigata. .	scelta	1 anno di comando di brigata	8	1	1/3 dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	scelta	2 anni di comando di legione o comando equipollente	28	2	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello . .	scelta	1 anno di relatore presso una legione; 2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo	134	5	1/12 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	159	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia territoriale o comando equipollente: superare il corso superiore d'istituto	514	21 o 22 (*c*)	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	3 anni di comando di tenenza o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente; superare il corso di perfezionamento d'arma	581	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (*d*)		—	—

Segue TABELLA N. 1.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
III – RUOLO DELL'ARMA DI FANTERIA.					
Colonnello	scelta	1 anno di comando di reggimento o comando equipollente	225	11 o 12 (*e*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello. . .	scelta	1 anno di comando di battaglione o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo	586	40	1/12 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	1001	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia fucilieri o comando equipollente; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (*f*)	2001	118	1/18 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	3 anni di comando di plotone fucilieri o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente; superare il corso di perfezionamento d'arma	2107	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (*d*)		—	—
IV – RUOLO DELL'ARMA DI CAVALLERIA.					
Colonnello	scelta	1 anno di comando di reggimento o comando equipollente	21	1 o 2 (*e*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello . .	scelta	1 anno di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo	56	3 o 4 (*g*)	1/12 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	94	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di squadrone, esclusi gli squadroni comando, o comando equipollente; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (*f*)	190	11	1/18 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	3 anni di comando di plotone, esclusi i plotoni comando e servizi, o comando equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente; superare il corso di perfezionamento d'arma	200	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (*d*)		—	—

Segue TABELLA N. 1.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
V – RUOLO DELL'ARMA DI ARTIGLIERIA.					
Colonnello	scelta	1 anno di comando di reggimento o comando equipollente	120	6 o 7 (*e*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello . .	scelta	1 anno di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo	302	21	1/12 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	557	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di batteria o comando equipollente; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (*f*)	1179	63	1/18 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	3 anni di comando di sezione, escluse le sezioni non inquadrate in batterie, o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente; superare il corso di perfezionamento d'arma	1262	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (*d*)		—	—
VI – RUOLO DELL'ARMA DEL GENIO.					
Colonnello	scelta	1 anno di comando di reggimento o comando equipollente.	60	3 o 4 (*e*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello . .	scelta	1 anno di comando di battaglione o comando equipollente e 2 anni di capo sezione lavori o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo	155	11	1/12 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	264	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, oppure 1 anno di comando di compagnia o comando equipollente e 1 anno di servizio lavori; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (*f*)	539	32	1/18 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo

Segue TABELLA N. 1.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
Segue RUOLO DELL'ARMA DEL GENIO.					
Tenente	anzianità	3 anni di comando di plotone o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente; superare il corso di perfezionamento d'arma	563	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (*d*)		—	—
VII – RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DI ARTIGLIERIA.					
Tenente generale . . .	—	—	1	—	—
Maggior generale . . .	scelta	1 anno di capo reparto	2	1 ogni quattro anni (*h*)	Tutti
Colonnello	scelta	2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente	10	1 ogni due anni (*h*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (*i*)
Tenente colonnello . .	scelta	2 anni di vice direttore di stabilimento o di centro esperienze		2	1/18 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori e capitani in ruolo
Maggiore	anzianità	2 anni di capo sezione o addetto di stabilimento, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto	77	—	—
Capitano	anzianità	—		—	—
VIII – RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DELLA MOTORIZZAZIONE.					
Tenente generale . . .	—	—	1	—	—
Maggior generale . . .	scelta	1 anno di capo reparto	2	1 ogni quattro anni (*h*)	Tutti
Colonnello	scelta	2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente	10	1 ogni due anni (*h*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (*i*)
Tenente colonnello . .	scelta	2 anni di vice direttore di stabilimento o di centro esperienze		2	1/18 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori e capitani in ruolo
Maggiore	anzianità	2 anni di capo sezione o addetto di stabilimento, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto	66	—	—
Capitano	anzianità	—		—	—

Segue TABELLA N. 1.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
IX - RUOLO DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO.					
Tenente generale . . .	—	—	1	—	—
Maggiore generale . .	scelta	—	2	1 ogni quattro anni (*h*)	Tutti
Colonnello	scelta	2 anni di direttore della motorizzazione o incarico equipollente	18	1 ogni due anni (*h*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (*l*)
Tenente colonnello . .	scelta	1 anno di comando di autogruppo o di direzione di officina riparazione di mezzi automobilistici, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore	75	3 o 4 (*m*)	1/15 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	160	—	—
Capitano	scelta	1 anno di comando di autoreparto; 2 anni di addetto alle lavorazioni; superare il corso superiore automobilistico	316	15	1/19 della somma del capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	2 anni di comando di autosezione e 2 anni di addetto alle lavorazioni, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente	356	—	—
Sottotenente	anzianità	superare il corso di applicazione (*d*)			—
X - RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI MEDICI).					
Tenente generale . . .	—	—	1	—	—
Maggior generale . . .	scelta	—	4	1 ogni quattro anni (*h*)	1 ogni anno (*n*)
Colonnello	scelta	2 anni di direttore di ospedale militare principale o incarico equipollente	34	1	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello . .	scelta	2 anni di capo reparto di cura in ospedale militare, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	153	6	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo

Segue TABELLA N. 1.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
Segue RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI MEDICI).					
Maggiore	anzianità	—	191	—	—
Capitano	scelta	2 anni di dirigente del servizio sanitario presso reparti di truppa; superare il corso superiore di sanità	416	25	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo
Tenente	anzianità	Superare il corso applicativo di sanità	252	—	—
XI – RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI CHIMICI–FARMACISTI).					
Maggiore generale . .	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	—	2	1 ogni quattro anni (*h*)	Tutti
Tenente colonnello . .	scelta	2 anni di direttore di farmacia principale, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	12	1 ogni due anni (*h*)	1/15 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (*i*)
Maggiore	anzianità	—	20	—	—
Capitano	scelta	Superare il corso superiore chimico–farmaceutico	40	2	1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo
Tenente	anzianità	—	26	—	—
XII – RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI).					
Tenente generale	–	—	1	—	—
Maggiore generale . .	scelta	—	2	1 ogni quattro anni (*h*)	Tutti
Colonnello	scelta	2 anni di direttore di commissariato o incarico equipollente	16	1 ogni due anni (*h*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (*o*)
Tenente colonnello . .	scelta	2 anni di vice direttore di commissariato o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	40	2 o 3 (*p*)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo

Segue TABELLA N. 1.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
Segue RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI).					
Maggiore	anzianità	—	70	—	—
Capitano	scelta	6 anni di addetto ad un ufficio di commissariato di ente territoriale o di grande unità, anche se compiuti in tutto o in parte nei gradi di ufficiale subalterno; superare il corso superiore di commissariato	142	8	1/18 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	—	93	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—
XIII - RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI DI SUSSISTENZA).					
Colonnello	—	—	1	—	—
Tenente colonnello .	scelta	—	12	1 ogni quattro anni (*h*)	1/12 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (*o*)
Maggiore	anzianità	—	24	—	—
Capitano	scelta	superare il corso superiore di sussistenza	92	3	1/23 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente.	anzianità	—	97	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—
XIV - RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE.					
Maggiore generale . .	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	—	13	1 ogni quattro anni (*h*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (*l*)
Tenente colonnello . .	scelta	3 anni di relatore o vice relatore; 2 anni di capo sezione in una direzione di amministrazione, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	75	2 o 3 (*q*)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	155	—	—
Capitano	scelta	6 anni di direttore dei conti o capo ufficio amministrazione, anche se compiuti in tutto o in parte nei gradi di ufficiale subalterno; superare il corso superiore di amministrazione	393	16 o 17 (*r*)	1/20 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente.	anzianità	—	272	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—

Segue TABELLA N. 1.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
XV - RUOLO DEL SERVIZIO VETERINARIO.					
Maggiore generale . .	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	—	2	1 ogni quattro anni (*h*)	Tutti
Tenente colonnello. . .	scelta	2 anni di direttore di veterinaria, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	10	1 ogni due anni (*h*)	1/14 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (*i*)
Maggiore	anzianità	—	19	—	—
Capitano	scelta	4 anni di direttore del servizio veterinario presso unità, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso superiore di veterinaria	35	2	1/18 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo
Tenente	anzianità	—	24	—	—

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(*b*) Ciclo di tre anni: 5 promozioni in ciascuno dei primi due anni; 4 promozioni nel terzo anno.

(*c*) Ciclo di due anni: 21 promozioni nel primo anno; 22 promozioni nel secondo anno.

(*d*) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia.

(*e*) Ciclo di dieci anni: per la fanteria 12 promozioni nel primo, nel secondo, nel terzo, nel quinto, nel settimo e nel nono anno e 11 promozioni nel quarto, nel sesto, nell'ottavo e nel decimo anno; per la cavalleria 1 promozione in ciascuno dei primi nove anni e 2 promozioni nel decimo anno; per l'artiglieria 6 promozioni nel primo, nel secondo, nel terzo, nel quinto, nel sesto, nel settimo, nel nono e nel decimo anno e 7 promozioni nel quarto e nell'ottavo anno; per il genio 3 promozioni in ciascuno dei primi cinque anni, 4 promozioni nel sesto anno e 3 promozioni in ciascuno dei rimanenti quattro anni.

(*f*) Non frequentano il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore i capitani che hanno superato il corso inferiore della scuola di guerra.

(*g*) Ciclo di due anni: 3 promozioni nel primo anno; 4 promozioni nel secondo anno.

(*h*) Salvo il disposto dell'articolo 29.

(*i*) Nella prima applicazione della legge sono ammessi a valutazione 3 ufficiali.

(*l*) Nella prima applicazione della legge sono ammessi a valutazione 5 ufficiali.

(*m*) Ciclo di cinque anni: 3 promozioni in ciascuno dei primi quattro anni; 4 promozioni nel quinto anno.

(*n*) Nella prima applicazione della legge sono ammessi a valutazione 2 ufficiali.

(*o*) Nella prima applicazione della legge sono ammessi a valutazione 4 ufficiali.

(*p*) Ciclo di tre anni: 3 promozioni in ciascuno dei primi due anni; 2 promozioni nel terzo anno.

(*q*) Ciclo di tre anni: 2 promozioni in ciascuno dei primi due anni; 3 promozioni nel terzo anno.

(*r*) Ciclo di due anni: 16 promozioni nel primo anno; 17 promozioni nel secondo anno.

(*È approvata*).

TABELLA N. 2.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA MARINA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
I - RUOLO NORMALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.					
Ammiraglio di squadra	—	—	8	—	—
Ammiraglio di divisione	scelta	1 anno in effettivo comando di Forze navali o di divisione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di contrammiraglio	11	1 o 2 (*b*)	1/6 della somma degli ammiragli di divisione non ancora valutati e di tutti i contrammiragli in ruolo
Contrammiraglio . . .	anzianità	—	15	—	—
Capitano di vascello .	scelta	2 anni in comando navale (1)	105	3 o 4 (*c*)	1/5 dei capitani di vascello non ancora valutati
Capitano di fregata . .	scelta	3 anni di imbarco, di cui almeno 18 mesi in comando, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta (2)	165	14 o 15 (*d*)	1/11 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta .	anzianità	—	201	—	—
Tenente di vascello . .	scelta	4 anni di imbarco di cui uno in comando; superare la scuola comando (3)	345	28 o 29 (*e*)	1/13 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	4 anni di imbarco, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina; superare il corso superiore	244	—	—
Guardiamarina	anzianità	—		—	—

(1) Di cui almeno uno in comando di nave o di squadriglia o di flottiglia, potendo l'altro anno essere effettuato come capo di stato maggiore di Forze Navali o incarico equipollente.

(2) La metà del periodo di tempo trascorso quale sottocapo di stato maggiore di Forze Navali è considerato, fino ad un massimo di sei mesi, come imbarco in comando.

(3) L'incarico di primo direttore di tiro di grande unità è valido come periodo di comando fino alla concorrenza di sei mesi.

Segue TABELLA N. 2.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
II - RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.					
Capitano di fregata. . .	—	—	5	—	—
Capitano di corvetta. .	anzianità	—	16	—	—
Tenente di vascello. . .	scelta	3 anni di imbarco	147	1 o 2 (*f*)	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello.	anzianità	3 anni di imbarco, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	103	—	—
Guardiamarina.	anzianità	—		—	—
III - RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL GENIO NAVALE.					
Generale ispettore. . .	—	—	1	—	—
Tenente generale. . . .	scelta	—	3	1 ogni cinque anni (*g*)	1 ogni anno (*h*)
Maggior generale . .	anzianità	—	5	—	—
Colonnello	scelta	12 mesi come direttore delle costruzioni navali e meccaniche in un arsenale o direttore di un ufficio tecnico, o incarico equipollente	38	1	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello. . .	scelta	12 mesi quale vice direttore delle costruzioni navali e meccaniche in un arsenale o vice direttore di un ufficio tecnico, o incarico equipollente	58	5 o 6 (*i*)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	18 mesi di imbarco quale capo servizio genio navale di unità singola	78	—	—

Segue TABELLA N. 2.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
Segue RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL GENIO NAVALE.					
Capitano	scelta	3 anni di imbarco di cui uno quale capo servizio genio navale di unità singola e uno in servizio di macchina; superare gli esami prescritti	130	9 o 10 (*l*)	1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	18 mesi di servizio di macchina, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	85	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—
IV – RUOLO SPECIALE DEL CORPO DEL GENIO NAVALE.					
Tenente Colonnello. . .	—	—	2	—	—
Maggiore	anzianità	—	6	—	—
Capitano	scelta	2 anni di imbarco	46	2 ogni tre anni (*m*)	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	2 anni di imbarco, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente	33	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—
V – RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI.					
Generale ispettore. . .	—	—	1	—	—
Tenente generale. . . .	scelta	—	2	1 ogni cinque anni (*g*)	Tutti
Maggior generale . . .	anzianità	—	2	—	—

Segue TABELLA N. 2.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
Segue RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI.					
Colonnello	scelta	12 mesi come direttore delle armi navali o del munizionamento in un arsenale, o direttore di un arsenale o di un ufficio tecnico o dell'istituto elettrotecnico e delle telecomunicazioni, o incarico equipollente	17	1 ogni due anni (*g*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello . .	scelta	12 mesi quale vice direttore delle armi navali o del munizionamento in un arsenale, o vice direttore di un arsenale o di un ufficio tecnico, o incarico equipollente	28	2 o 3 (*n*)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	33	—	—
Capitano	scelta	2 anni di imbarco; superare gli esami prescritti	56	4 o 5 (*o*)	1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di sottotenente	46	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—
VI - RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI.					
Tenente colonnello . .	—	—	1	—	—
Maggiore	anzianità	—	3	—	—
Capitano	scelta	1 anno di imbarco	24	1 ogni tre anni (*g*)	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di sottotenente	16	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—

Segue TABELLA N. 2.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
VII - RUOLO MEDICI DEL CORPO SANITARIO.					
Tenente generale. . . .	—	—	1	—	—
Maggior generale . . .	scelta	—	3	1 ogni quattro anni (*g*)	1 ogni anno (*h*)
Colonnello	scelta	12 mesi come direttore di ospedale o incarico equipollente	18	1 ogni due anni (*g*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello . .	scelta	12 mesi come vice direttore di ospedale o incarico equipollente.	32	2 o 3 (*n*)	1/15 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	41	—	—
Capitano	scelta	1 anno di imbarco; superare gli esami prescritti	85	4 o 5 (*p*)	1/11 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo
Tenente	anzianità	6 mesi di imbarco; superare gli esami prescritti	28	—	—
VIII - RUOLO FARMACISTI DEL CORPO SANITARIO.					
Colonnello	—	—	1	—	—
Tenente colonnello. . .	scelta	—	1	1 ogni sette anni (*g*)	1/3 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	2	—	—
Capitano	scelta	Superare gli esami prescritti	3	1 ogni quattro anni (*g*)	1/5 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo
Tenente	anzianità	Superare gli esami prescritti	2	—	—

Segue TABELLA N. 2.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
IX – RUOLO NORMALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO.					
Tenente generale . . .	—	—	1	—	—
Maggior generale . . .	scelta	—	3	1 ogni quattro anni (*g*)	1 ogni anno (*h*)
Colonnello	scelta	12 mesi come direttore di commissariato o incarico equipollente	24	1 ogni due anni (*g*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello . .	scelta	12 mesi come vice direttore di commissariato o incarico equipollente.	44	3 o 4 (*q*)	1/15 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	53	—	—
Capitano	scelta	1 anno di imbarco; superare gli esami prescritti	78	6	1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	1 anno di imbarco; superare gli esami prescritti	40	—	—
Sottotenente	anzianità	6 mesi di imbarco		—	—
X – RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO.					
Tenente colonnello . .	—	—	1	—	—
Maggiore	anzianità	—	3	—	—
Capitano	scelta	1 anno di imbarco	30	1 ogni tre anni (*g*)	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di sottotenente	16	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—

Segue TABELLA N. 2.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
XI - RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.					
Tenente generale . . .	—	—	1	—	—
Maggior generale . . .	scelta	—	3	1 ogni quattro anni (*g*)	1 ogni anno (*h*)
Colonnello	scelta	12 mesi come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo o vice direttore marittimo dell'Alto o Basso Tirreno o dell'Alto Adriatico	27	1 ogni due anni (*g*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello . .	scelta	12 mesi come comandante di un compartimento marittimo o vice direttore marittimo o comandante in seconda di un compartimento marittimo, o incarico equipollente	49	3 o 4 (*q*)	1/15 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	63	—	—
Capitano	scelta	12 mesi come capo di circondario marittimo o come ufficiale in seconda di un compartimento marittimo; superare gli esami prescritti	104	7	1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	Superare gli esami prescritti	53	—	—
Sottotenente	anzianità	—	—	—	—
XII - RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.					
Tenente colonnello . .	—	—	1	—	—
Maggiore	anzianità	—	4	—	—
Capitano	scelta	3 anni di servizio in una capitaneria di porto	36	1 ogni tre anni (*g*)	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo

Segue TABELLA N. 2.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
Segue RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.					
Tenente	anzianità	2 anni di servizio in una capitaneria di porto, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente	19	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(*b*) Ciclo di sei anni: 1 promozione nel primo, secondo, quarto e quinto anno; 2 promozioni nel terzo e sesto anno.

(*c*) Ciclo di tre anni: 3 promozioni nel primo anno; 4 promozioni in ciascuno dei due anni successivi.

(*d*) Ciclo di quattro anni: 14 promozioni nel primo anno; 15 promozioni in ciascuno dei tre anni successivi.

(*e*) Ciclo di tre anni: 28 promozioni nel primo anno; 29 promozioni in ciascuno dei due anni successivi.

(*f*) Ciclo di quattro anni: 1 promozione nel primo anno; 2 promozioni in ciascuno dei tre anni successivi.

(*g*) Salvo il disposto dell'articolo 29.

(*h*) Nella prima applicazione della legge sono ammessi a valutazione 2 ufficiali.

(*i*) Ciclo di tre anni: 5 promozioni in ciascuno dei primi due anni; 6 promozioni nel terzo anno.

(*l*) Ciclo di due anni: 9 promozioni nel primo anno; 10 promozioni nel secondo anno.

(*m*) Ciclo di tre anni: nessuna promozione nel primo anno (salvo il disposto dell'articolo 29) e 1 promozione in ciascuno dei due anni successivi.

(*n*) Ciclo di due anni: 2 promozioni nel primo anno; 3 promozioni nel secondo anno.

(*o*) Ciclo di quattro anni: 4 promozioni in ciascuno dei primi tre anni; 5 promozioni nel quarto anno.

(*p*) Ciclo di due anni: 4 promozioni nel primo anno; 5 promozioni nel secondo anno.

(*q*) Ciclo di due anni: 3 promozioni nel primo anno; 4 promozioni nel secondo anno.

(*È approvata*).

TABELLA N. 3.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'AERONAUTICA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
I - RUOLO NAVIGANTI NORMALE					
Generale di squadra aerea	—	—	8	—	—
Generale di divisione aerea	scelta	1 anno di comando di divisione aerea o comando equipollente	14	2	1/4 dei generali di divisione non ancora valutati
Generale di brigata aerea	scelta	1 anno di comando di brigata aerea o comando equipollente	18	3	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	scelta	1 anno di comando di stormo o comando equipollente; 1 anno presso un comando di grande unità o comando equipollente	125	4	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello . .	scelta	2 anni in reparti d'impiego o presso un comando di grande unità o comando equipollente, dei quali uno di comando di gruppo, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; frequentare il corso superiore della scuola di guerra aerea	219	14 o 15 (*b*)	1/4 dei tenenti colonnelli non ancora valutati
Maggiore	scelta	2 anni in reparti d'impiego	231	30 o 31 (*c*)	1/4 dei maggiori non ancora valutati
Capitano	scelta	2 anni in reparti d'impiego dei quali uno di comando di squadriglia o comando equipollente; superare il corso normale della scuola di guerra aerea	354	44	1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	3 anni in reparti d'impiego	352	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di perfezionamento; conseguire il brevetto di pilota militare		—	—

Segue TABELLA N. 3.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
II. - RUOLO NAVIGANTI SPECIALE.					
Tenente colonnello. . .	—	—	24	—	—
Maggiore	anzianità	—	23	—	—
Capitano	scelta	2 anni in reparti d'impiego dei quali uno di comando di squadriglia o comando equipollente; superare gli esami	247	5 o 6 (*d*)	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	2 anni in reparti d'impiego, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	221	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—
III - RUOLO SERVIZI.					
Maggiore generale. . .	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	—	14	1 ogni quattro anni (*e*)	1/4 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello. . .	scelta	1 anno di comando di reparto servizi di zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore	56	3	1/16 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	68	—	—
Capitano	scelta	1 anno quale capo di un servizio di aeroporto o incarico equipollente; superare gli esami prescritti; diploma di licenza di istituto medio di secondo grado	236	9 o 10 (*f*)	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	4 anni di servizio in aeroporto	126	—	—
Sottotenente	anzianità	12 mesi di servizio in aeroporto		—	—
IV - RUOLO SPECIALISTI.					
Capitano	—	—	**22 motoristi** **19 montatori** **28 marconisti** **9 armieri** **16 elettricisti** **7 fotografi** **36 automobilisti**	—	—

Segue TABELLA N. 3.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
Segue RUOLO SPECIALISTI.					
Tenente	anzianità	2 anni in reparti d'impiego	23 motoristi 21 montatori 32 marconisti 11 armieri 22 elettricisti 8 fotografi 46 automobilisti	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—
V - RUOLO INGEGNERI - CATEGORIA INGEGNERI.					
Generale ispettore . . .	—	—	1	—	—
Tenente generale	scelta	—	2	1 ogni tre anni (*e*)	Tutti
Maggiore generale . . .	scelta	—	3	3 in quattro anni (*g*)	1 ogni anno (*h*)
Colonnello	scelta	1 anno quale direttore territoriale delle costruzioni o direttore di demanio di zona aerea territoriale o di aeronautica, o incarico equipollente, rispettivamente per gli ingegneri aeronautici e gli ingegneri edili. 1 anno quale direttore di centro sperimentale o di stabilimento o incarico equipollente per gli ingegneri radioelettricisti, d'armamento, chimici.	18	1	1/7 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello . . .	scelta	2 anni quale capo di ufficio di una direzione territoriale delle costruzioni o di una direzione di demanio di zona aerea territoriale o di aereonautica, o incarico equipollente, rispettivamente per gli ingegneri aeronautici e per gli ingegneri edili, 1 anno quale capo servizio di un centro sperimentale o in uno stabilimento o incarico equipollente per gli ingegneri radio-elettricisti, di armamento. chimici. Detti incarichi possono essere compiuti anche nel grado di maggiore.	52	2 o 3 (*i*)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo

Segue TABELLA N. 3.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
Segue RUOLO INGEGNERI – CATEGORIA INGEGNERI.					
Maggiore	anzianità	—	46	—	—
Capitano	scelta	Laurea in ingegneria aeronautica per gli ingegneri aeronautici. Frequentare il corso di specializzazione in telecomunicazioni o in radiotecnica o in radar-tecnica per gli ingegneri radio-elettricisti. Superare il corso di balistica superiore per gli ingegneri di armamento. Aver prestato servizio anche nel grado di tenente: — 3 anni quale capo ufficio di sorveglianza tecnica o incarico equipollente per gli ingegneri aeronautici, radioelettricisti e ingegneri di armamento; — 3 anni quale direttore di lavori o incarico equipollente per gli ingegneri edili; — 3 anni quale capo servizio in un laboratorio sperimentale o incarico equipollente per gli ingegneri chimici.	120	8	1/13 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo
Tenente	anzianità	—	80	—	—
VI – RUOLO INGEGNERI – CATEGORIA GEOFISICI.					
Colonnello	—	—	4	—	—
Tenente colonnello . .	scelta	1 anno quale capo di un centro meteorologico territoriale o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore.	10	1 ogni due anni (*e*) (*l*)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (*m*)
Maggiore	anzianità	—	8	—	—
Capitano	scelta	Superare il corso di meteorologia superiore; 3 anni quale capo servizio di un ufficio meteorologico aeroportuale o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente.	36	1 o 2 (*n*) (*o*)	1/13 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo (*p*).
Tenente	anzianità	—	20	—	—

Segue TABELLA N. 3.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
VII – RUOLO ASSISTENTI TECNICI – CATEGORIA COSTRUZIONI AERONAUTICHE ED EDILIZIE.					
Tenente colonnello . .	—	—	8	—	—
Maggiore	anzianità	—	10	—	—
Capitano	scelta	2 anni in una direzione territoriale delle costruzioni o in una direzione demanio di zona aerea territoriale o di aeronautica; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di secondo grado	81	3	1/26 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	2 anni in un ufficio di sorveglianza tecnica o in una direzione lavori	66	—	—
Sottotenente	anzianità	12 mesi in un ufficio di sorveglianza tecnica o in una direzione lavori		—	—
VIII – RUOLO ASSISTENTI TECNICI – CATEGORIA ASSISTENTI DI METEOROLOGIA.					
Tenente colonnello . .	—	—	6	—	—
Maggiore	anzianità	—	8	—	—
Capitano	scelta	2 anni in un centro meteorologico; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di secondo grado	66	2 o 3 (*q*)	1/26 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	2 anni in un servizio meteorologico di aeroporto	55	—	—
Sottotenente	anzianità	12 mesi in un servizio meteorologico di aeroporto		—	—
IX – RUOLO COMMISSARIATO.					
Tenente generale . . .	—	—	1	—	—
Maggiore generale . . .	scelta	—	2	1 ogni quattro anni (*e*)	Tutti

Segue TABELLA N. 3.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
Segue RUOLO COMMISSARIATO.					
Colonnello	scelta	1 anno quale direttore di commissariato di zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente	15	1 ogni due anni (*e*)	1/7 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello . .	scelta	2 anni quale capo di un ufficio in una direzione di commissariato di zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	51	2	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	47	—	—
Capitano	scelta	3 anni quale capo di ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente; superare gli esami	123	7 o 8 (*r*)	1/13 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo
Tenente	anzianità	4 anni in un ufficio amministrativo di aeroporto	80	—	—
X - RUOLO AMMINISTRAZIONE.					
Tenente colonnello . .	—	—	12	—	—
Maggiore	anzianità	—	16	—	—
Capitano	scelta	3 anni in una direzione di commissariato di zona aerea territoriale o di aeronautica; superare gli esami; diploma di licenza d'istituto medio di secondo grado	110	4 o 5 (*s*)	1/30 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	2 anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente	102	—	—
Sottotenente	anzianità	12 mesi in un ufficio amministrativo di aeroporto		—	—

Segue TABELLA N. 3.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
XI - RUOLO UFFICIALI MEDICI.					
Tenente generale . . .	—	—	1	—	—
Maggiore generale . . .	scelta	—	2	1 ogni qattro anni (*e*)	Tutti
Colonnello	scelta	1 anno quale direttore di Istituto medico-legale o incarico equipollente	12	1 ogni due anni (*e*)	1/7 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello . .	scelta	2 anni in un Istituto medico-legale o incarico equipollente; 2 anni quale capo di ufficio sanitario di zona aerea territoriale o di aeronautica. Detti periodi possono essere compiuti in tutto o in parte anche nel grado di maggiore.	38	1 o 2 (*n*)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	35	—	—
Capitano	scelta	2 anni quale dirigente di servizio sanitario di aeroporto o incarico equipollente; superare gli esami	86	5 o 6 (*t*)	1/13 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo
Tenente	anzianità	4 anni in servizio sanitario di aeroporto.	76	—	—

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(*b*) Ciclo di due anni: 14 promozioni nel primo anno; 15 promozioni nel secondo anno.
(*c*) Ciclo di due anni; 30 promozioni nel primo anno; 31 promozioni nel secondo anno.
(*d*) Ciclo di tre anni: 5 promozioni in ciascuno dei primi due anni; 6 promozioni nel terzo anno.
(*e*) Salvo il disposto dell'articolo 29.
(*f*) Ciclo di tre anni: 9 promozioni nel primo anno; 10 promozioni in ciascuno dei due anni successivi.
(*g*) Ciclo di quattro anni: nessuna promozione nel primo anno (salvo il disposto dell'articolo 29); 1 promozione in ciascuno dei tre anni successivi.
(*h*) Nella prima applicazione della legge sono ammessi a valutazione due maggior generali.
(*i*) Ciclo di quattro anni: 2 promozioni nel primo anno; 3 promozioni in ciascuno dei tre anni successivi.
(*l*) Fino alla completa copertura dei 4 posti di colonnello si osserva il disposto dell'articolo 167, primo comma.
(*m*) Fino alla completa copertura dei 4 posti di colonnello si osserva il disposto dell'articolo 167, secondo comma.
(*n*) Ciclo di due anni: 1 promozione nel primo anno; 2 promozioni nel secondo anno.
(*o*) Nei primi quattro anni di applicazione della legge si effettuano 4 promozioni all'anno.
(*p*) Nei primi quattro anni di applicazione della legge sono annualmente valutati 8 capitani.
(*q*) Ciclo di quattro anni: 2 promozioni in ciascuno dei primi tre anni; 3 promozioni nel quarto anno.
(*r*) Ciclo di due anni: 7 promozioni nel primo anno; 8 promozioni nel secondo anno.
(*s*) Ciclo di due anni: 4 promozioni nel primo anno; 5 promozioni nel secondo anno.
(*t*) Ciclo di due anni: 5 promozioni nel primo anno; 6 promozioni nel secondo anno.

(*È approvata*).

TABELLA N. 4.

VANTAGGI DI CARRIERA PER GLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

Titolo per conseguire il vantaggio di carriera	Aliquote di organico per i gradi di (1)			
	Tenente	Capitano	Maggiore	Tenente colonnello
I – RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI.				
Corso di perfezionamento d'arma. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20	1/12 dell'organico dei subalterni	—	—	—
Corso superiore d'istituto. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 (2)	—	1/10 dell'organico del grado	—	—
Corso superiore della scuola di guerra. Aver superato il corso (2)	—	1/10 dell'organico del grado	1/8 dell'organico del grado	—
Corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20	—	—	—	1/6 dell'organico del grado
II – RUOLI DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO.				
Corso di perfezionamento d'arma. Essere compreso nel primo quarto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20	1/10 dell'organico dei subalterni	—	—	—
Corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 (3)	—	1/10 dell'organico del grado	—	—
Corso inferiore della scuola di guerra. Avere superato il corso (3)	—	1/10 dell'organico del grado	—	—
Corso superiore della scuola di guerra. Avere superato il corso	—	1/5 dell'organico del grado	1/4 dell'organico del grado	—
Corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20	—	—	—	1/5 dell'organico del grado
Periodi di volo compiuti in servizio aeronavigante come osservatore dall'aeroplano con compiti relativi alla cooperazione aereo-terrestre:				
a) 30 giorni consecutivi (4)	—	1/40 dell'organico del grado	—	—
b) 30 giorni consecutivi dopo di aver conseguito il titolo di cui alla lettera *a*) (4)	—	1/40 dell'organico del grado	—	—
c) tre ulteriori periodi di volo della durata ciascuno di 30 giorni consecutivi (4)	—	—	1/16 dell'organico del grado	—

Segue TABELLA N. 4.

Titolo per conseguire il vantaggio di carriera	Aliquote di organico per i gradi di (1)			
	Tenente	Capitano	Maggiore	Tenente colonnello
III – RUOLI DEI SERVIZI TECNICI DI ARTIGLIERIA E DELLA MOTORIZZAZIONE.				
Essere compreso nel primo terzo della graduatoria degli ufficiali che hanno presentato il progetto di cui alla colonna 3 della tabella n. 1 ed aver riportato, per il progetto stesso, un punto di classifica non inferiore a 16/20	—	—	Promozione a tenente colonnello al compimento del 6° anno di grado	—
IV – RUOLO DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO.				
Corso superiore automobilistico. Essere compreso nel primo quarto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20	—	2/11 dell'organico del grado	—	—
V – RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI MEDICI).				
« Specializzazione » in una branca della medicina, chirurgia o biologia, conseguita presso una Università italiana	—	1/12 dell'organico del grado	1/10 dell'organico del grado	—
« Libera docenza » in qualunque ramo, eccetto storia della medicina (5)	—	1/10 dell'organico del grado	1/8 dell'organico del grado	—
Corso superiore di sanità. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20	—	1/10 dell'organico del grado	—	—
VI – RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI).				
Corso superiore di commissariato. Essere compreso nel primo quarto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20	—	1/6 dell'organico del grado	—	—
VII – RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE.				
Corso superiore di amministrazione. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20	—	1/14 dell'organico del grado	—	—
VIII – RUOLO DEL SERVIZIO VETERINARIO.				
Corso superiore di veterinaria. Essere classificato al primo posto della graduatoria finale e avere riportato un punto di classifica non inferiore a 16/20	—	1/6 dell'organico del grado	—	—

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

(2) I vantaggi del corso superiore d'istituto e del corso superiore della scuola di guerra sono cumulabili.

(3) I vantaggi del corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore e del corso inferiore della scuola di guerra non sono cumulabili.

(4) I periodi di volo di cui alle lettere *a*) e *b*) e ciascuno dei periodi di volo di cui alla lettera *c*) debbono essere compiuti in anni solari diversi. In ciascun periodo di volo l'ufficiale deve aver compiuto 15 esercitazioni, o missioni, di cooperazione aereo-terrestre e non meno di 30 ore di volo.

(5) L'ufficiale che già abbia conseguito il vantaggio di carriera per una « specializzazione », qualora acquisti titolo a vantaggio di carriera per la « libera docenza » ha diritto alla sola differenza tra l'ammontare dei due vantaggi, calcolata nel grado in cui ha acquisito la « libera docenza ».

(*È approvata*).

TABELLA N. 5.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2
1	2	3
I - RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI.		
Maggiore . . .	Corso di aggiornamento per comandanti di gruppo o battaglione; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di legione	1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di gruppo o di battaglione
Capitano	Corso di aggiornamento per comandanti di gruppo o battaglione; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di gruppo territoriale	1 anno di comando di compagnia o squadrone
Tenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 1 mese di esperimento pratico presso una compagnia territoriale	1 anno di comando di tenenza o di plotone
Sottotenente . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni	1 anno di comando di tenenza o di plotone
II - RUOLI DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO.		
Maggiore	Corso di aggiornamento per comandanti di battaglione o gruppo; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso, in periodo di esercitazioni	1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di battaglione o gruppo
Capitano	Corso di aggiornamento per comandanti di battaglione o gruppo; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso, in periodo di esercitazioni	1 anno di comando di compagnia, squadrone o batteria
Tenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di compagnia, squadrone o batteria, dopo il corso, in periodo di esercitazioni	1 anno di comando di plotone o di sezione
Sottotenente . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni	1 anno di comando di plotone o di sezione
III - RUOLO DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO.		
Maggiore . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali superiori automobilisti; 1 mese di esperimento pratico presso un'officina riparazioni automobilistiche	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per ufficiali superiori automobilisti; 1 mese di esperimento pratico presso un'officina riparazioni automobilistiche	1 anno di servizio
Tenente . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni automobilisti; 1 mese di esperimento pratico presso un autoreparto	1 anno di servizio
Sottotenente . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni	1 anno di servizio

Segue TABELLA N. 5.

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2
1	2	3
IV – RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI MEDICI).		
Maggiore	1 mese di esperimento pratico presso un ospedale militare principale	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per capitani medici; 15 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Tenente	10 anni di esercizio della professione nella vita civile . .	1 anno di servizio
Sottotenente . .	5 anni di esercizio della professione nella vita civile . . .	1 anno di servizio
V – RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI CHIMICI FARMACISTI).		
Maggiore . . .	1 mese di esperimento pratico presso una farmacia di ospedale militare principale o presso stabilimenti farmaceutici militari	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per capitani chimici farmacisti; 15 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Tenente	10 anni di esercizio della professione nella vita civile . .	1 anno di servizio
Sottotenente . .	5 anni di esercizio della professione nella vita civile . .	1 anno di servizio
VI – RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI).		
Maggiore	1 mese di esperimento pratico presso una direzione di commissariato o sezione staccata o stabilimento di commissariato	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per capitani di commissariato . .	1 anno di servizio
Tenente	Corso di aggiornamento per tenenti di commissariato . .	1 anno di servizio
Sottotenente . .	—	—
VII – RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI DI SUSSISTENZA).		
Maggiore	1 mese di esperimento pratico presso uno stabilimento di commissariato	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per capitani di sussistenza . . .	1 anno di servizio
Tenente	Corso di aggiornamento per tenenti di sussistenza	1 anno di servizio
Sottotenente . .	—	—

Segue TABELLA N. 5.

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2
1	2	3
VIII - RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE.		
Maggiore	1 mese di esperimento pratico presso una direzione di amministrazione	1 anno di servizio
Capitano . . .	Corso di aggiornamento per capitani di amministrazione .	1 anno di servizio
Tenente . . .	Corso di aggiornamento per tenenti di amministrazione. .	1 anno di servizio
Sottotenente . .	—	—
IX - RUOLO DEL SERVIZIO VETERINARIO.		
Maggiore	1 mese di esperimento pratico presso una direzione di veterinaria o presso stabilimenti del servizio veterinario. .	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per capitani veterinari; 15 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Tenente	10 anni di esercizio della professione nella vita civile. . .	1 anno di servizio
Sottotenente . .	5 anni di esercizio della professione nella vita civile. . . .	1 anno di servizio

(*È approvata*).

TABELLA N. 6.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELLA MARINA

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento (1)	Periodi di imbarco e di servizio validi ai fini dell'avanzamento, in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2						
		Stato Maggiore	Genio Navale	Armi Navali	Medici e Farmacisti	Commissari	Capitanerie di Porto	Corpo equipaggi militari marittimi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Capitano di corvetta e maggiore. . . .	Corso di istruzione; 1 mese di esperimento pratico	1 anno d'imbarco	1 anno d'imbarco o di servizio tecnico	1 anno di servizio tecnico	1 anno di servizio	1 anno di servizio	1 anno di servizio	—
Tenente di vascello e capitano	Corso di istruzione; 1 mese di esperimento pratico	1 anno d'imbarco	1 anno d'imbarco o di servizio tecnico	1 anno di servizio tecnico	1 anno di servizio	1 anno di servizio	1 anno di servizio	—
Sottotenente di vascello e tenente . . .	Corso di istruzione; 1 mese di esperimento pratico	1 anno d'imbarco	1 anno d'imbarco o di servizio tecnico	1 anno di servizio tecnico	1 anno di servizio	1 anno di servizio	1 anno di servizio	1 anno di servizio
Guardiamarina e sottotenente	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi non sono previsti corsi di aggiornamento.

(*È approvata*).

TABELLA N. 7.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'AERONAUTICA

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2
1	2	3
I - RUOLO NAVIGANTI.		
Maggiore . . .	Frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni; 1 mese di esperimento presso un comando di stormo	1 anno di servizio in reparto d'impiego
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni; 1 mese di esperimento presso un comando di gruppo	1 anno di servizio in reparti d'impiego, dei quali 6 mesi presso un comando di gruppo
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni	1 anno di servizio in reparti d'impiego
Sottotenente . .	Frequentare il corso di aggiornamento	1 anno di servizio in reparti d'impiego
II - RUOLO SERVIZI.		
Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un reparto servizi di zona aerea territoriale o di aeronautica	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un reparto servizi di aeroporto	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un reparto d'impiego o in servizio di aeroporto	1 anno di servizio
Sottotenente . .	Frequentare il corso di aggiornamento	1 anno di servizio
III - RUOLO SPECIALISTI.		
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento in servizio di aeroporto	1 anno di servizio
Sottotenente . .	Frequentare il corso di aggiornamento	1 anno di servizio
IV - RUOLO INGEGNERI - CATEGORIA INGEGNERI E CATEGORIA GEOFISICI.		
Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale delle costruzioni o una direzione demanio di zona aerea territoriale o di aeronautica, rispettivamente per gli ingegneri aeronautici e per gli ingegneri edili; 1 mese di esperimento presso un centro sperimentale o stabilimento per gli ingegneri radio-elettricisti, di armamento, chimici; 1 mese di esperimento presso un centro meteorologico territoriale per i geofisici.	1 anno di servizio

Segue TABELLA N. 7.

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2
1	2	3
Segue RUOLO INGEGNERI – CATEGORIA INGEGNERI E CATEGORIA GEOFISICI		
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento, 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale delle costruzioni o una direzione demanio di zona aerea territoriale o di aeronautica, rispettivamente per gli ingegneri aeronautici e per gli ingegneri edili, 1 mese di esperimento presso un centro sperimentale o stabilimento per gli ingegneri radio-elettricisti, di armamento, chimici 1 mese di esperimento presso un ufficio meteorologico aeroportuale per i geofisici	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento, 1 mese di esperimento presso un ufficio di sorveglianza tecnica per gli ingegneri aeronautici, radio-elettricisti e di armamento, 1 mese di esperimento presso una direzione lavori per gli ingegneri edili, 1 mese di esperimento presso un laboratorio sperimentale per gli ingegneri chimici, 1 mese di esperimento presso un ufficio meteorologico aeroportuale per i geofisici	1 anno di servizio
Sottotenente	Frequentare il corso di aggiornamento .	1 anno di servizio

V – RUOLO ASSISTENTI TECNICI – CATEGORIA ASSISTENTI COSTRUZIONI AERONAUTICHE ED EDILIZIE.

Maggiore . .	Frequentare il corso di aggiornamento	1 anno di servizio
Capitano .	Frequentare il corso di aggiornamento, 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale delle costruzioni o presso una direzione demanio di zona aerea territoriale o di aeronautica	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento, 1 mese di esperimento presso un ufficio di sorveglianza tecnica o presso una direzione lavori	1 anno di servizio
Sottotenente . .	Frequentare il corso di aggiornamento	1 anno di servizio

VI – RUOLO ASSISTENTI TECNICI – CATEGORIA ASSISTENTI DI METEOROLOGIA.

Maggiore . . .	Frequentare il corso di aggiornamento	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento, 1 mese di esperimento presso un centro meteorologico	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento, 1 mese di esperimento presso un servizio meteorologico di aeroporto	1 anno di servizio
Sottotenente . .	Frequentare il corso di aggiornamento	1 anno di servizio

Segue TABELLA N. 7

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2
1	2	3
VII - RUOLO COMMISSARIATO.		
Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione di commissariato di zona aerea territoriale o di aeronautica	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio amministrativo di aeroporto	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio amministrativo di aeroporto	1 anno di servizio
Sottotenente . .	Frequentare il corso di aggiornamento	1 anno di servizio
VIII - RUOLO AMMINISTRAZIONE.		
Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione di commissariato di zona aerea territoriale o di aeronautica	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio amministrativo di aeroporto	1 anno di servizio
Sottotenente . .	Frequentare il corso di aggiornamento	1 anno di servizio
IX - RUOLO UFFICIALI MEDICI.		
Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un Istituto medico-legale	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio sanitario di zona aerea territotoriale o di aeronautica	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un servizio sanitario di aeroporto	1 anno di servizio
Sottotenente . .	Frequentare il corso di aggiornamento	1 anno di servizio

(*È approvata*).

TABELLA N. 8.

AVANZAMENTO PER MERITO DI GUERRA DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

RUOLO	Aliquote di organico per i gradi di (1)						
	Generale di divisione	Generale di brigata o maggior generale	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore	Capitano	Subalterni
1	2	3	4	5	6	7	8
Carabinieri	—	1/4	1/6	1/6	1/8	1/10	1/12
Fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	1/4	1/4	1/6	1/5	1/8	1/10	1/10
Servizio tecnico d'artiglieria	—	1/2	1/5	in ciascun grado 1/19 dell'organico globale dei tre gradi			—
Servizio tecnico della motorizzazione	—	1/2	1/5				—
Servizio automobilistico	—	1/2	1/6	1/6	1/10	1/11	1/12
Servizio sanitario (ufficiali medici)	—	1/4	1/6	1/6	1/8	1/11	1/7
Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti)	—	—	—	1/6	1/10	1/10	1/7
Servizio di commissariato (ufficiali commissari)	—	1/2	1/5	1/5	1/8	1/12	1/8
Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza)	—	—	—	—	1/8	1/13	1/13
Servizio di amministrazione	—	—	—	1/5	1/9	1/14	1/9
Servizio veterinario	—	—	—	1/5	1/9	1/12	1/8

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

(*È approvata*).

TABELLA N. 9.

AVANZAMENTO PER MERITO DI GUERRA DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA MARINA

RUOLO	Aliquote di organico per i gradi di (1)						
	Ammiraglio di divisione o tenente generale	Contrammiraglio o maggior generale	Capitano di vascello o Colonnello	Capitano di fregata o tenente colonnello	Capitano di corvetta o maggiore	Tenente di vascello o capitano	Subalterni
1	2	3	4	5	6	7	8
Stato maggiore . . . . . Ruolo normale .	1/5	1/4	1/7	1/6	1/6	1/8	1/5
Stato maggiore . . . . – Ruolo speciale .	—	—	—	—	1/8	1/16	1/10
Genio navale - . . . . . – Ruolo normale .	1/3	1/2	1/7	1/7	1/7	1/9	1/6
Genio navale . . . . . – Ruolo speciale .	—	—	—	—	1/8	1/15	1/9
Armi navali . . . . . – Ruolo normale .	1/2	1/2	1/7	1/7	1/7	1/9	1/5
Armi navali . . . . . – Ruolo speciale .	—	—	—	—	1/5	1/15	1/9
Sanità . . . . . – Ruolo medici .	—	1/3	1/7	1/8	1/9	1/12	1/3
Sanità . . . . . – Ruolo farmacisti	—	—	—	—	1/2	1/3	1/2
Commissariato . . . . – Ruolo normale .	—	1/3	1/7	1/8	1/8	1/10	1/4
Commissariato . . . . – Ruolo speciale .	—	—	—	—	1/5	1/15	1/6
Capitanerie di porto . – Ruolo normale .	—	1/3	1/7	1/8	1/9	1/10	1/4
Capitanerie di porto . – Ruolo speciale .	—	—	—	—	1/5	1/15	1/6
Corpo equipaggi militari marittimi – Ruolo servizi nautici	—	—	—	—	—	—	1/9
Corpo equipaggi militari marittimi – Ruolo servizi macchina	—	—	—	—	—	—	1/9
Corpo equipaggi militari marittimi – Ruolo servizi tecnici	—	—	—	—	—	—	1/9
Corpo equipaggi militari marittimi – Ruolo servizi contabili	—	—	—	—	—	—	1/9
Corpo equipaggi militari marittimi – Ruolo servizi portuali	—	—	—	—	—	—	1/9

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

(*È approvata*).

TABELLA N. 10.

AVANZAMENTO PER MERITO DI GUERRA DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'AERONAUTICA

RUOLO	Aliquote di organico per i gradi di (1)						
	Generale di divisione aerea o tenente generale	Generale di brigata aerea o maggior generale	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore	Capitano	Subalterni
1	2	3	4	5	6	7	8
Ruolo naviganti normale	1/5	1/5	1/10	1/8	1/6	1/7	1/6
Ruolo naviganti speciale	—	—	—	—	1/6	1/14	1/8
Ruolo servizi	—	—	1/7	1/8	1/9	1/14	1/7
Ruolo specialisti: motoristi	—	—	—	—	—	—	1/12
Ruolo specialisti: montatori	—	—	—	—	—	—	1/11
Ruolo specialisti: marconisti	—	—	—	—	—	—	1/11
Ruolo specialisti: armieri	—	—	—	—	—	—	1/11
Ruolo specialisti: elettricisti	—	—	—	—	—	—	1/11
Ruolo specialisti: fotografi	—	—	—	—	—	—	1/8
Ruolo specialisti: automobilisti	—	—	—	—	—	—	1/12
Ruolo ingegneri – Categoria ingegneri	1/2	1/3	1/9	1/9	1/8	1/11	1/7
Ruolo ingegneri – Categoria geofisici	—	—	—	1/10	1/8	1/18	1/7
Ruolo assistenti tecnici – Categoria assistenti costruzioni aeronautiche ed edilizie	—	—	—	—	1/3	1/13	1/11
Ruolo assistenti tecnici – Categoria assistenti di meteorologia	—	—	—	—	1/4	1/13	1/11
Ruolo commissariato	—	1/2	1/7	1/10	1/9	1/12	1/6
Ruolo amministrazione	—	—	—	—	1/4	1/16	1/15
Ruolo ufficiali medici	—	1/2	1/6	1/8	1/4	1/9	1/8

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

(*È approvata*).

PRESIDENTE. Prima che si proceda alla votazione finale del disegno di legge, propongo al Senato di dare mandato alla Commissione affinchè proceda al coordinamento, sia per quanto riguarda la numerazione definitiva degli articoli, sia per quanto riguarda l'integrazione dei richiami a disposizioni della stessa legge o di altre leggi.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni apportatevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sospendo la seduta per venti minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,45, è ripresa alle ore 19,05*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1279).

PRESIDENTE. Proseguiamo ora la discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Ricordo nuovamente che nella seduta di ieri furono accantonati taluni articoli ed emendamenti involgenti oneri finanziari, per dar modo alla Commissione di finanze e tesoro di esprimere su di essi il proprio avviso.

Fu anzitutto accantonato l'articolo 56 insieme con l'emendamento proposto dai senatori Cornaggia Medici ed altri.

Si dia lettura dell'articolo 56.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 56

La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni, salvo per gli uffifficiali del corpo equipaggi militari marittimi e per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, per i quali la permanenza massima nella ausiliaria è di quattro anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria.

Al termine del periodo indicato nel precedente comma l'ufficiale è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità.

Salvo il disposto dell'articolo 51, l'ufficiale in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.

L'ufficiale in ausiliaria può altresì essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della commissione o dell'autorità competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'emendamento dei senatori Cornaggia Medici ed altri.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del primo comma con la seguente:

" La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti la permanenza massima nell'ausiliaria è di dodici anni.

" Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi e per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica la permanenza massima è di quattro anni.

" Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il corso dell'ausiliaria " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bertone per dare il parere della Commissione finanze e tesoro su questo emendamento.

BERTONE. La Commissione finanze e tesoro ha esaminato poco fa questo emendamento ed ha chiesto al rappresentante del Governo se esso importasse un onere finanziario per questo esercizio. Il Sottosegretario ci ha dichiarato formalmente che non importa nessun onere. Non essendovi questione di copertura, la Commissione di finanze nulla ha da obiettare in proposito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione sull'emendamento in esame.

CADORNA, *relatore*. La Commissione è favorevole all'accoglimento di questo emendamento per motivi di equità dato che gli ufficiali dell'Aeronautica, avendo limiti di età più bassi, delle altre due Forze armate verrebbero

a non godere delle stesse condizioni fatte agli altri ufficiali, anche nel periodo dell'ausiliaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della difesa per esprimere l'avviso del Governo.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Per informazioni avute dall'ufficio del bilancio debbo dichiarare che l'onere c'è, ma in misura minima, di un milione per il primo esercizio.

Quanto al merito dell'emendamento, desidereremmo che fosse specificato che si tratta di ruolo naviganti normale e non di ruolo naviganti speciale.

CORNAGGIA MEDICI. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma proposto dai senatori Cornaggia Medici ed altri con l'aggiunta proposta dal Ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 56 nel testo emendato.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 56.

La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale la permanenza massima nell'ausiliaria è di dodici anni. Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi e per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica la permanenza massima è di quattro anni.

Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria.

Al termine del periodo indicato nel primo comma l'ufficiale è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità.

Salvo il disposto dell'articolo 51, l'ufficiale in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.

L'ufficiale in ausiliaria può altresì essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della commissione o dell'autorità competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il secondo articolo accantonato è l'articolo 68. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 68.

All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato:

nell'ausiliaria per età o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento;

nella riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'articolo 35 o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio;

compete, per un periodo di otto anni dalla cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale indennità di ausiliaria prevista dall'articolo 67, la seguente indennità speciale annua lorda, non riversibile:

— subalterni	L. 80.000
— capitani e gradi corrispondenti	» 100.000
— maggiori e gradi corrispondenti	» 120.000
— tenenti colonnelli e gradi corrispondenti	» 140.000
— colonnelli e gradi corrispondenti	» 180.000
— generali di brigata e gradi corrispondenti	» 240.000
— generali di divisione e gradi corrispondenti	» 280.000
— generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti . . .	» 320.000
— generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, designati d'armata	» 360.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di 65 anni, l'indennità è corrisposta sino al compimento della età suddetta.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 38, in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per l'ufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 38 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni: essa non può però, in alcun caso superare tale somma.

Le disposizioni contenute nel precedente comma si applicano altresì all'ufficiale collocato in ausiliaria dal servizio permanente che, richiamato in servizio, sia successivamente collocato nella riserva o in congedo assoluto per una delle cause indicate al primo comma dell'articolo 38.

All'ufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento e che, ai sensi del primo comma dell'articolo 46, è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, è corrisposta per una volta tanto un'indennità pari a tanti ottavi dell'indennità stabilita nel presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento dai senatori Cerica, Casardi, De Luca ed altri, tendente a raddoppiare le cifre dell'indennità speciale annua, che nel testo proposto dalla Commissione sono già raddoppiate rispetto a quelle indicate nel testo presentato dal Governo.

Ha facoltà di parlare il senatore Bertone per esprimere l'avviso della Commissione finanze e tesoro sul predetto emendamento.

BERTONE. La Commissione finanze e tesoro esprime il suo rammarico, di non aver avuto maggior tempo ed agio per esaminare un problema di importanza così rilevante come l'attuale perchè soltanto ieri sera in sede di dibattito parlamentare la Commissione è stata investita di questo esame.

Ci siamo radunati ed abbiamo richiesto ed udito le spiegazioni dateci sia dal Sottosegretario rappresentante il Ministero della difesa sia, specialmente, dal Ministro del tesoro. Le circostanze che sono state portate a nostra conoscenza dicono questo, che l'emendamento proposto dalla Commissione all'articolo 67 fu votato ieri e forse non fu bene, senza alcuna discussione perchè non essendo stato proposto nessun emendamento, nessuno prese la parola e l'articolo passò, con la riserva tuttavia del Ministro della difesa. Gli emendamenti proposti dalla Commissione al testo governativo se dovessero valere, come pareva fosse nel concetto generale, per un esercizio non avrebbero copertura. Il testo del disegno di legge del Governo importava la spesa di 204 milioni. La Commissione ha elevato questa spesa a 794 milioni, dichiarando che la copertura di tale spesa veniva affrontata mediante prelievo da tre altri capitoli dello stesso bilancio del Ministero della difesa, di modo che formalmente la copertura ci sarebbe e la Commissione nulla avrebbe a ridire, salvo l'esame e la discussione che si potrà fare se e in quali limiti si possano fare trasferimenti di fondi dagli uni agli altri capitoli di spesa senza approfondita ed appropriata discussione. Però se questa spesa fosse per l'intero esercizio in corso i 794 milioni non sarebbero sufficienti: essi coprirebbero soltanto un semestre. Ora, poichè l'ultimo articolo del disegno di legge fa decorrere l'effetto di questa solo dal 1° gennaio 1953, i 794 milioni costituirebbero copertura sufficiente per il secondo semestre dell'esercizio. In questo senso la Commissione può dare atto che per quanto riguarda l'esercizio 1952-1953 l'articolo 81 della Costituzione è osservato. La spesa essendo continuativa, a cominciare dal prossimo esercizio, importerà uno stanziamento doppio.

Ciò premesso, è superfluo aggiungere che gli altri emendamenti, l'emendamento Cerica, lo emendamento Lepore, che importano indiscutibilmente un aggravio di spesa, sono senza copertura, e quindi la Commissione non può essere favorevole al loro accoglimento.

PELLA, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Onorevoli senatori, vi chiedo di poter inquadrare le brevi considerazioni del

Governo circa l'articolo 68, e vorrei dire anche sull'articolo 67, in alcune osservazioni di portata più vasta perchè credo sia necessaria una migliore sistematica di questa materia.

In occasione della discussione del bilancio finanziario per l'esercizio 1952-53 si prese atto degli sforzi che il Governo stava consapevolmente facendo per affrontare i diversi problemi di ordine sociale ed i problemi della difesa che incombevano sul Paese. Siamo arrivati a far sopportare al bilancio un onere veramente pesante e fummo tutti d'accordo nel considerare che vi erano dei limiti oltre i quali non era possibile andare e che anzi dovevamo ridurre il disavanzo dopo l'intervallo che consapevolmente abbiamo dovuto aprire dal 1950 in avanti.

Vorrei ricordare, onorevoli senatori, che ci accorgiamo troppo spesso che per attuare nostri, voluti, criteri di severità finanziaria non possiamo limitarci a cercare di convogliare e frenare le acque quando si trovino alla foce, ma è necessario porre molta attenzione quando si è alla fonte, quando cioè si pongono in essere delle leggi che autorizzano maggiori spese, altrimenti sterile è il rammarico, sterile la stessa critica al Governo perchè fatta *a posteriori*, mentre invece potrebbe essere molto più utile nel momento in cui stiamo assistendo al nascere di una nuova spesa. Che cosa rappresentano nel quadro di queste considerazioni gli emendamenti che sono stati presentati sia all'articolo 67 che all'articolo 68? Prego di concedermi di trattare anche dell'articolo 67, per quanto sia già stato approvato ieri, con la riserva del collega della Difesa, che ringrazio per il senso di solidarietà governativa, che ha voluto portare qui difendendo il testo del Governo sull'articolo 67.

Il Senato sa che si tratta, nell'articolo 67, di una nuova indennità ausiliaria che non esiste ancora nel sistema attuale e nell'articolo 68 di una indennità cosidetta di riserva, che esiste nel sistema attuale. La indennità di riserva già esistente, con l'articolo 68 oggi comporta un onere di bilancio di 800 milioni di lire, e questo è il punto di riferimento per calcolare i prodotti di tutte le moltiplicazioni che possiamo fare sul punto di partenza.

Per quanto riguarda invece l'indennità di ausiliaria, che oggi non esiste nel testo proposto dal Governo, essa rappresenterebbe un onere di 400 milioni. La Commisisone speciale ha proposto che entrambe le indennità venissero raddoppiate: quella ausiliaria passasse quindi da 400 a 800 milioni come carico annuo, quella di riserva da 800 a 1.600 milioni come carico annuo. Deducendo gli 800 milioni già in essere per l'indennità di riserva, ne deriva un maggior onere di 800 milioni per l'indennità di riserva, ai quali aggiungendo gli 800 milioni dell'indennità ausiliaria, si avranno complessivamente 1.600 milioni per entrambi gli articoli 67 e 68, ciò che, ridotto ad un semestre, darà per risultato 800 milioni per entrambi gli articoli. È dunque formalmente coperto il nuovo onere derivante dal testo della Commissione, così come egregiamente ha accennato il Presidente della Commissione finanze e tesoro.

Non risulterebbe coperto invece l'emendamento dell'onorevole Cerica, il quale, proponendo di moltiplicare per 4 l'attuale indennità di riserva, arriverebbe ad un onere complessivo di 3.200 milioni, da cui detraendo gli 800 milioni attualmente in essere, si avrebbe un maggior onere di 2.400 milioni solo per l'articolo 68.

Arrivati a questo punto, io vorrei pregare il Senato di seguire il Governo in alcune considerazioni. Evidentemente dovremo escludere qualsiasi possibilità di maggiori spese, sia nel quadro di questo esercizio — in quanto non avremmo veramente mezzi di copertura estranei alle assegnazioni che già esistono nel Ministero della difesa — sia per gli esercizi futuri. Gli esercizi futuri non possono esser gravati da un maggior onere, in quanto, se è nostro fermo proposito di ritornare ad una politica di riduzione, sia pur graduale, di *deficit*, il primo precetto che ci dobbiamo imporre è quanto meno di non dilatare nessuna spesa.

Qui contrariamente a quanto si può pensare, non esiste una disparità di interessi di Dicastero tra Difesa e Tesoro, ma esiste in questo momento un interesse della difesa, presentato dal Tesoro, poichè evidentemente il collega della Difesa sa che, se venisse approvato il testo della Commissione, per quanto riguarda gli articoli 67 e 68, avremmo un maggior onere di un miliardo e mezzo, di cui il collega della Difesa dovrebbe inevitabilmente fare le spese,

in quanto sa che nell'esercizio finanziario 1953-1954 dovrebbe esservi almeno, la decurtazione di altri capitoli del bilancio ordinario, in misura corrispondente all'intera copertura che la Costituzione esige formalmente sia fatta.

Inoltre vorrei ricordare che è unanime, o quanto meno accolto a grandissima maggioranza, un orientamento di politica finanziaria, nel senso che, quando vi siano proposte di spesa, che impegnino in permanenza gli esercizi futuri, o un determinato numero di esercizi, la copertura debba essere trovata non solo per quel rateo della prima annualità o per quella prima annualità, che per avventura fosse inferiore ad annualità successive, ma anche in misura sufficiente per coprire la massa delle annualità future.

Solo così noi non scaviamo con le nostre mani la fossa al bilancio dello Stato. È per queste considerazioni che chiedo se sia il caso di andare a decurtare altri capitoli del bilancio della Difesa.

PRESIDENTE. L'articolo 67 è già stato approvato.

PELLA, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Avevo chiesto il permesso di parlare delle cose di ieri, sottointendendo, con questo, di chiedere venia al Senato se il Governo all'altro ramo del Parlamento dovrà insistere perchè si ritorni al testo governativo. Questo era in definitiva lo spirito del mio richiamo all'articolo 67.

Arrivati a questo punto, si presenta una prima domanda: siamo noi veramente persuasi che questa diversa distribuzione di somme sia feconda di risultati? Questa è la domanda che si pone il Governo.

Secondo, io vorrei chiedere dinnanzi alla Commissione di finanza, se non vediamo qui veramente il Governo sospinto verso una strada, che è proprio quella che giustamente fu censurata dall'onorevole relatore, in occasione delle note di variazioni ultimamente discusse.

Qui noi per somme imponenti proponiamo una copertura mediante quel passaggio da capitolo di spesa a capitolo di spesa che non è riconosciuto come la più felice delle coperture. Inoltre è indubbio che concorriamo ad aumentare ancora una volta le note di variazione di una somma notevole.

Ora io pregherei di ricordare che il Governo cerca di evitare questi inconvenienti; è ancora il problema della fonte e della foce che qui si presenta. Onorevoli senatori, è veramente con senso di rispettosa devozione che debbo ricordarmi che questi emendamenti sono stati proposti da nomi che giustamente sono onorati da tutti gli italiani: i nomi di Cadorna e di Cerica. E con molto rispetto il Ministro del tesoro chiede a loro — che ben sono consapevoli dei problemi che il Governo deve affrontare nel quadro di una politica finanziaria, la quale vuole provvedere ad esigenze non solo di difesa generale, ma anche di difesa finanziaria e sociale — di volere appoggiare con il loro nome così autorevole la tesi che il Governo deve qui proporre all'onore dell'approvazione di voi, onorevoli senatori e cioè che, superato purtroppo per il Governo l'articolo 67, venga confermato per l'articolo 68 il testo proposto dal Governo.

CERICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERICA. Rispondo io come firmatario dell'emendamento e anche come Vice Presidente della Commissione. Mi inchino alle elevate parole del Ministro del tesoro. Nessun ragionamento può essere convincente più di quello che scaturisce dall'aritmetica ragionata. Sopratutto mi inchino alla visione globale dei bisogni che il Governo deve fronteggiare in una visione armonica delle esigenze nazionali e che il Ministro del tesoro deve avere presenti nel quadro panoramico delle ripartizioni degli stanziamenti. Questa necessità assoluta di armonizzare i bisogni sociali con quelli della difesa militare mi trova quindi pienamente consenziente così come sono perfettamente aderente all'altro concetto del Ministro del tesoro che non si possa in modo contingente trovare una copertura momentanea che naturalmente portasse poi ad aumenti futuri per questo titolo specifico al bilancio della difesa. La ragione per la quale ho presentato il noto emendamento, d'accordo con altri autorevoli colleghi del Senato è scaturita da una esigenza squisitamente tecnica. Il Ministro del tesoro ha detto: io mi rivolgo ai senatori Cadorna e Cerica che sono non solo senatori ma anche vecchi generali. Come tali, avendo vissuto una intiera vita di esperienza militare

e fatta tutta la carriera nelle Forze armate, io e il senatore Cadorna indichiamo tutta la basilare importanza che una legge di avanzamento come quella che abbiamo discusso ha nella formazione delle Forze armate italiane. Abbiamo perciò spiegato — e torno su questo argomento — che una legge di questo genere (che è una legge rigorosamente e a un certo punto drasticamente selettiva) che consente la promozione al grado superiore, cioè la permanenza in carriera, solo ad una parte relativamente esigua degli ufficiali escrutinati per l'avanzamento, è una pompa di alimentazione servita da un motore che marcia meccanicamente e fa vuoti nelle tabelle graduali e numeriche dei gradi. Quindi ci siamo preoccupati che mandar fuori carriera in giovane età, con posizione economica non adeguata, ufficiali che si trovano nel periodo più critico della vita, cioè con figli da far studiare e da sistemare, in un Paese che non offre possibilità di ripristino di una attività diversa per la maggior parte di coloro che vanno via, significa rendere inoperante la stessa selezione voluta dalla legge perchè di fronte alla dura necessità di fare vuoti nei quadri noi avremmo una legge che, perfetta nelle parole scritte ma imperfetta nell'applicazione, perchè il senso della pietà umana e cioè la legge del cuore finirebbe talvolta per influenzare le autorità giudicatrici e le selezione non se ne avvantaggerebbe. Ecco perche ho voluto con questo emendamento sancire questa sitazione. Mi rendo conto che il Ministro del tesoro per le ferree esigenze del bilancio non possa accettare il mio emendamento che io pertanto ritiro. È un richiamo che ho voluto fare alla importanza del concetto che l'emendamento sancisce perchè il Governo tenga presente questa necessità e vi provveda. È una necessità basilare di ricostruzione anzi di buon funzionamento delle Forze armate. È secondo me più importante che avere qualche batteria in più. D'altra parte pensate che una batteria antiaerea moderna di quelle collegate con un sistema di radar e la centrale di tiro con la manovra di angolazione ed elevazione dei pezzi costa circa 700 milioni. Siamo quindi nel quadro di spese formidabili e paurose. Io dico che è molto meglio avere forse due batterie di quel genere in meno ma avere i quadri in condizioni tali da esere tranquilli nella loro posizione il giorno che per la dura necessità della legge debbano esserci sfollati. Questo è il concetto ed il motivo che mi ha spinto.

Ripeto a conclusione. Mi inchino alle parole del Ministro del tesoro, ma prego l'onorevole Ministro della difesa, di vedere, nella sua saggezza e nell'alta posizione che egli ha, come un supremo regolatore degli stanziamenti dei bilanci della Difesa, come provvedere ad una esigenza nella quale io però non posso insistere ma che segnalo per la soluzione a tutta l'attenzione del ministro Pacciardi che ha dimostrato d'altra parte di comprendere molte questioni e di mettere tutta la passione nel risolverle. Ritiro l'emendamento.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Io ho ascoltato con molta attenzione sia le dichiarazioni del Ministro sia quelle del collega Cerica. Debbo subito dichiarare che non sono d'accordo con l'impostazione data dal Ministro del tesoro circa la copertura non solo per l'esercizio in corso, ma anche per quelli futuri. Ricordo a me stesso che l'articolo 81 della Costituzione dispone che per ogni legge che importi nuove o maggiori spese devono essere indicate i mezzi per farvi fronte. Chi presenta una legge, quindi, ha il dovere, di indicare al Governo i mezzi per far fronte agli oneri che da questa legge derivano. Quando però l'onorevole Ministro afferma che dobbiamo preoccuparci anche per l'avvenire, io dico che qui è l'errore. Se fosse esatta questa affermazione, il Parlamento cosa ci starebbe a fare? Ella, onorevole Ministro, presenterebbe il bilancio secondo le sue vedute ed il Parlamento non dovrebbe far altro che prenderne atto. È proprio l'opposto, invece, onorevole Ministro: è il Governo che deve seguire la volontà del Parlamento. Quando il Parlamento ha trovato nell'esercizio corrente i mezzi come far fronte alla maggiore spesa, il Parlamento ha fatto il proprio dovere e non deve fare altro. È il Governo che, successivamente, deve conformarsi alla volontà del Parlamento ed impostare i bilanci successivi tenendo presente questa volontà. Su questo mi pare che non ci sia dubbio, tranne che non vogliate avvilire e mortificare ancora di più di quanto non ab-

biate fatto, questo povero istituto parlamentare.

PRESIDENTE. Non dica questo, senatore Palermo. L'Istituto parlamentare non è nè assorbito nè modificato.

PALERMO. Onorevole Presidente, prendo atto della sua fede e del suo entusiasmo e l'assicuro che sarei lieto di condividere l'una e l'altro.

PRESIDENTE. Io spero che li condivida.

PALERMO. In ogni modo, onorevole Presidente, non è questa la sede per impostare questo discorso. Io dicevo: quando sosteniamo che c'è la possibilità in questo momento e vi indichiamo la via, siamo a posto. È obbligo del Governo uniformarsi. Che ha detto il senatore Cerica nella sua sensibilità della quale gli do atto? Dobbiamo preoccuparci della sorte di questi ufficiali che nell'età più critica — l'andata in ausiliaria o nella riserva coincide coi 40 o 50 anni — si trovano con dei figli giovani che vanno a scuola, che hanno bisogno di cure e di assistenza. Dobbiamo metterli in condizione di poter affrontare la nuova vita civile con serenità. Diceva sempre il senatore Cerica che vale meglio pensare a questi ufficiali piuttosto che avere due o tre batterie in più.

Non mi soffermerò su questo problema: riguarda il Ministro della difesa; io voglio ricordare che nel bilancio della difesa del 1952-1953, noti bene il Senato, che esso è stato approvato alla fine del mese di ottobre, epoca nella quale è terminato l'esercizio provvisorio, e ragione per cui dobbiamo ritenere che non tutte le somme impostate nel bilancio sono state spese, al capitolo 229, capitolo che in Commissione abbiamo preso in esame per poter indicare i fondi per questo migliore trattamento a favore di questa categoria di ufficiali, è detto: fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi ai servizi dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica, ecc.

Nel 1951-1952 questi fondi erano di 3.461.500.000. Nel bilancio in corso i fondi sono stati portati a 7.051.800.000. Quindi, sono stati stanziati in più 3.590.300.000, poichè la spesa occorrente per questo esercizio, anzi per metà di questo esercizio, perchè la legge che andremo ad approvare entrerà in vigore dal 1° gennaio 1953, trova larga copertura in questa voce del capitolo, che data la importanza della cifra, deve essere ancora a disposizione del Ministro. Il Ministro, quindi tenendo presenti le osservazioni giustissime fatte in questa Aula e le esigenze giustissime degli interessati, potrà per questo bilancio stralciare da quella voce di capitolo i milioni necessari per venire incontro ai bisogni di questa categoria di ufficiali.

Mi consenta però l'onorevole Ministro del tesoro di dirgli con la massima lealtà e franchezza: io ieri sera, quando abbiamo avuto l'onore di avere la sua presenza in quest'Aula, le ho detto: su questa legge siamo stati minoranza e maggioranza in lotta aperta e direi quasi spietata... spietata da parte dei miei avversari, non da parte nostra! (*Proteste dal centro e dalla destra*).

Io voglio vedere i fatti, non le chiacchiere! Qualunque emendamento io presentai, venne inesorabilmente bocciato. Su una sola cosa ci trovammo d'accordo tutti i settori del Senato: su quella di andare incontro alle esigenze, ai bisogni e alle necessità di questa categoria di ufficiali. E noi ci saremmo aspettati dalla sua sensibilità, onorevole Ministro del tesoro, che ella fosse venuta, sia pure in parte, incontro a questa volontà espressa dall'Assemblea. Ma oggi noi apprendiamo che non solo ella non prende in considerazione la nostra richiesta, ma è contraria financo alla decisione che la Commissione all'unanimità adottò.

Mi si dice: esigenze di bilancio. L'onorevole Ministro del tesoro ha detto che la situazione del bilancio della Difesa è pesante, le esigenze della Difesa sono pesanti; e chi più di noi, onorevole Ministro, ne è a conoscenza, ed ecco perchè abbiamo sempre criticato il bilancio della Difesa. Però ella ha detto che vuole contemperare le esigenze della Difesa con le esigenze di ordine sociale. Ora, andare incontro a questi ufficiali i quali abbandonano la carriera militare non per loro volontà, ma perchè vengono mandati via per il congegno della legge, assistere questi ufficiali in modo che essi abbiano non dirò una vita agiata, ma non una vita di miseria e di stenti, fa appunto parte di quelle esigenze sociali alle quali ella accennava. Io penso dunque che si possano contemperare le esigenze della difesa

e le esigenze sociali che, nel caso in esame, sono rappresentate dagli ufficiali che vanno o nella ausiliaria o nella riserva.

L'onorevole Cerica ha ritirato l'emendamento. Mi consenta egli, di dire con molta franchezza che questo suo atteggiamento non mi piace. Anche ieri lo ritirò; quando io dichiarai che lo facevo mio, ella, onorevole Cerica l'ha fatto ancora suo. Oggi, dopo le insistenze del Ministro, ella lo ritira ancora una volta. Onorevole Presidente, l'emendamento lo faccio mio e non consentirò più a chicchessia di rivendicarne la paternità. L'emendamento è mio, ne assumo tutta la responsabilità, tutta la impopolarità, perchè penso di sostenere una causa giusta ed onesta.

E mi consenta, onorevole Presidente, concludendo, di affermare che non si tratta qui di mancanza di fondi.

Voglio ricordare all'onorevole Ministro del tesoro, che qui, al Senato, è all'ordine del giorno il disegno di legge sul concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese; intendiamoci bene, perchè non ne possiate fare una speculazione, noi non ci opponiamo, acchè voi costruiate nuove chiese, a patto però che contemperiate le esigenze dei fedeli con le esigenze dei cittadini che hanno bisogno di mangiare. Ora, quando vedo che la spesa prevista è di quattro miliardi per l'esercizio 1952-53, di quattro miliardi per l'esercizio 1953-54 e che altre somme saranno regolarmente stanziate, in seguito, nei successivi bilanci del Ministero del lavoro, ho il diritto di dire: costruite meno chiese!

CINGOLANI. Ignorate le esigenze spirituali del popolo italiano! (*Interruzioni dalla sinistra*).

PALERMO. Onorevole Cingolani, questa interruzione non mi riguarda. Io ho detto: fate pure le chiese per andare incontro alle esigenze spirituali del popolo italiano, a condizione però che esse non facciano trascurare le altre esigenze e gli altri bisogni materiali, che sono per lo meno altrettanto importanti.

Ora, se voi volete spendere questi miliardi per la costruzione di nuove chiese, dovete anche sentire il dovere di spendere non quattro miliardi, ma 800 milioni, per andare incontro a questa categoria di ufficiali che saranno costretti a lasciare il servizio.

Concludendo, l'onorevole Sanna Randaccio, poc'anzi parlando dei vantaggi di carriera, si è abbandonato a voli pindarici per sostenere le aspirazioni degli ufficiali che hanno fatto la Scuola di guerra. Ma ora che si tratta non di dire belle parole ma di dare una prova concreta e precisa di quello che è il vero sentimento dei rappresentanti del popolo italiano, nei confronti degli ufficiali, torna il vecchio ritornello dell'esigenza del bilancio.

Per finire, faccio mio l'emendamento Cerica e prego il Presidente di metterlo ai voti. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PANETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANETTI. A proposito dell'emendamento che propone un trattamento più largo agli ufficiali dell'Arma aeronautica sul quale siamo chiamati a votare, credo opportuno richiamare alla memoria dei colleghi un carattere generale dei nostri bilanci che più volte abbiamo deplorato, cioè l'esagerato predominio delle spese del personale su quelle corrispondenti alle dotazioni ed al materiale necessario ad un efficace esercizio. Siccome l'emendamento sembra che preveda lo storno di disponibilità per il bilancio della difesa aeronautica dai capitoli destinati all'acquisto di armi cioè ai danni della efficienza bellica, io sono contrario ad esso, pur comprendendo le ragioni di umanità e di vantaggio nel reclutamento che starebbero a favore di questo emendamento. Penso di fatto che prima di tutto occorra rinforzare i nostri mezzi di azione; quanto al personale che è a questo addetto, abbiamo, nel caso di un'emergenza, la possibilità di reclutare altri elementi estranei alla carriera propriamente detta, per affiancarli ai primi. L'azione efficace degli ufficiali di complemento è stata largamente dimostrata dalle ultime guerre, e si potrebbe meglio utilizzare.

Per queste ragioni, cioè perchè i provvedimenti di più largo trattamento potrebbero incidere sulle spese del materiale bellico, sono contrario all'accoglimento dell'emendamento.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Onorevoli senatori, io mi permetto di riprendere la

parola dopo le eloquenti parole del collega del Tesoro, per far rilevare una situazione strana, che già ieri sera avevo rilevato, pregando gli onorevoli proponenti dell'emendamento di ritirarlo.

In realtà l'onorevole Palermo si propone alcuni scopi molto chiari, molto evidenti. Il primo scopo...

PALERMO. Onorevole Ministro, io mi sono mantenuto su un piano di obiettività.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Infatti con tutta obiettività, onorevole Palermo, voglio svelare alcuni disegni suoi e dei suoi amici. (*Interruzione del senatore Palermo e vivaci proteste dalla sinistra*).

PALERMO. Sveli i suoi misteri, onorevole Ministro!

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Uno di questi scopi evidenti è quello di ingraziarsi la categoria degli ufficiali in congedo regalando alcuni milioni senza sapere dove si trovano. (*Interruzione del senatore Palermo*). Non l'ho mai interrotto, onorevole Palermo e sa bene che non mi faccio smontare dalle sue interruzioni. Il secondo scopo è molto più pratico e più essenziale. È quello di fare del bilancio della Difesa quello che in gran parte è, e che io lamento che sia, un bilancio cioè di assistenza; più si spende per pensioni, più si spende per indennità varie, più si spende per il personale e più al bilancio della Difesa devono essere sottratte le spese per materiali e servizi per la preparazione militare. L'onorevole Palermo si è riferito alla cifra a disposizione del Ministero della difesa, ma tale disposizione è per i servizi, non per il personale. Può capitare durante l'anno che ci siano necessità di impegni militari non previsti durante la formulazione del bilancio ed è per questo che alcuni miliardi sono messi a disposizione del Ministero della difesa, per sopperire cioè a esigenze che non si erano prevedute. Ma c'è un'altra ragione, onorevole Palermo, che mi induce a pregare il Senato di respingere questo emendamento ed è questa, che l'emendamento così approvato non avrebbe copertura legale e non c'è legge che non abbia copertura legale che possa essere promulgata.

Ora se, con la scusa di fare del bene agli ufficiali, arriverete a questo paradossale risultato di non far promulgare la legge, mi domando se tutti gli ufficiali d'Italia vi saranno riconoscenti. Gli ufficiali d'Italia non vi saranno riconoscenti, perchè è meglio avere l'uovo oggi che la gallina domani: o, forse mai. È meglio quindi che ci manteniamo al testo governativo perchè ho preso l'impegno di difenderlo, ma se il Senato vuole approvare il testo della Commissione, almeno in quel testo è prevista una copertura e quindi la legge è legge nel senso pieno della parola e può seguire il suo corso. Se creerete la necessità di nuove discussioni, se si metteranno inciampi legali alla promulgazione di questa legge, noi non l'avremo mai e saranno frustrati i benefici che gli ufficiali si attendono dalla legge stessa. Prego perciò il Senato di respingere l'emendamento, chiunque lo faccia suo.

CADORNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADORNA, *relatore*. Parlo a nome della Commissione proponente di un emendamento differente dall'emendamento Cerica.

Mi associo a quanto ha detto il senatore Cerica ed affermo che non siamo affatto insensibili all'appello che ci ha rivolto il Ministro del tesoro anzitutto perchè riconosciamo che nella lotta che egli combatte per sostenere la valuta nazionale, fa gli interessi dei funzionari dello Stato ed anche dei militari e che vana sarebbe qualunque richiesta di miglioramento se non si basasse su una moneta solida. Fatta questa premessa devo dire che oltre che associarmi a quanto ha detto il senatore Cerica e a quanto ha detto il senatore Palermo sullo stesso argomento, non ho che da ripetere quanto già ho detto ieri relativamente all'importanza che ha agli effetti della legge di avanzamento che abbiamo discusso e del morale dell'Esercito, il fatto di non abbandonare in tristi condizioni gli ufficiali che per effetto meccanico della legge vengono posti in congedo. Ricordo che questa indennità non è stata inventata ora e che era stata riconosciuta anche prima della guerra quando la situazione degli ufficiali era meno precaria e che domandiamo solo una rivalutazione che con qualche lontana approssimazione possa adeguarsi al costo attuale della vita. Come ho detto, noi riconosciamo le supreme esigenze di cui ci ha parlato il Ministro del tesoro ed è per questo

che facciamo appello al nostro Ministro della difesa; anzi non abbiamo bisogno di fare appello perchè non facciamo altro che raccogliere il suo suggerimento, e pregarlo di sostenere con tenacia le proposte della Commissione. Al Ministro del tesoro rivolgiamo la preghiera di non voler realizzare la minaccia di far naufragare alla Camera dei deputati il voto dato per l'articolo 67, anzi di difenderlo e vorremmo assicurarlo che per l'avvenire il Ministero della difesa assumerà sul suo bilancio questo onere riconoscendo che non si tratta di motivo assistenziale ma di una necessità tecnica legata ad una legge che funziona solo nelle Forze armate e che non può non funzionare nelle Forze armate. I quadri stessi, se domani volessero fare un raffronto con la legislazione passata, dovranno rendersi conto che il Paese ha fatto tutto quello che poteva per venire loro incontro e che questa legge, severamente selettiva, rappresenta una assoluta necessità per il buon funzionamento delle Forze armate.

Onorevole Ministro, io sono persuaso che gli ufficiali nella loro grande massa saranno molto sensibili al suo gesto di volere accettare le proposte della Commissione, a questo gesto che va a favore dei loro compagni più sfortunati. Se è vero che le armi valgono in proporzione del morale di coloro che le portano, ritengo che questo sacrificio da lei fatto a scapito di altri interessi materiali delle Forze armate, sarà largamente ricompensato. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento ritirato dal senatore Cerica e fatto proprio dal senatore Palermo, tendente a raddoppiare le misure dell'indennità speciale annua, proposto dalla Comissione. Questo emendamento non è accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

La Commissione insiste nel testo da essa proposto?

CADORNA, *relatore*. La Commissione insiste.

PELLA, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Chiedo, anche a nome del collega Pacciardi, la conferma del testo governativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 68 nel testo proposto dalla Commissione, non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti i successivi commi nel testo proposto dalla Commissione. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 68 nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia nuovamente lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 68.

All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato:

nell'ausiliaria per età o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento;

nella riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'articolo 35 o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio;

compete, per un periodo di otto anni dalla cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale indennità di ausiliaria prevista dall'articolo 67, la seguente indennità speciale annua lorda, non riversibile:

subalterni . . . . . L.	80.000
capitani e gradi corrispondenti .	100.000
maggiori e gradi corrispondenti	120.000
tenenti colonnelli e gradi corrispondenti	140.000
colonnelli e gradi corrispondenti	180.000
generali di brigata e gradi corrispondenti	240.000
generali di divisione e gradi corrispondenti	280.000
generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti . . .	320.000
generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti, designati d'armata	360.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di 65 anni, l'indennità è corrisposta sino al compimento della età suddetta.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 38, in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per l'ufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 38 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni: essa non può, però, in alcun caso superare tale somma.

Le disposizioni contenute nel precedente comma si applicano altresì all'ufficiale collocato in ausiliaria dal servizio permanente che, richiamato in servizio, sia successivamente collocato nella riserva o in congedo assoluto per una delle cause indicate al primo comma dell'articolo 38.

All'ufficiale, che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento e che, ai sensi del primo comma dell'articolo 46, è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, è corrisposta per una volta tanto un'indennità pari a tanti ottavi dell'indennità stabilita nel presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Nella seduta precedente fu altresì accantonato l'articolo 103-*bis* proposto dai senatori Lepore ed altri. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 103-*bis*.

La corresponsione delle indennità di cui all'articolo 68 è estesa dalla data di entrata in vigore della presente legge anche agli ufficiali dell'Esercito, che, col grado di maggiore o di capitano, furono collocati a domanda in ausiliaria in applicazione dell'articolo 45 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626 e poi nella riserva, di autorità ai sensi dell'articolo 101 della legge 9 maggio 1940, n. 369.

LEPORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEPORE. Dichiaro di ritirare questo articolo.

PRESIDENTE. Ieri furono infine accantonati gli articoli 119 e 120. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 119.

Alla copertura dell'onere di lire settecentonovantaquattro milioni, che nell'esercizio finanziario 1952-53 deriverà dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto mediante una corrispondente riduzione per lire 644 milioni, 70 milioni e 80 milioni, rispettivamente dei capitoli 229, 174 e 180 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il detto esercizio 1952-53.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 120.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1953, salvo le disposizioni di cui ai primi tre commi della nota alla annessa tabella n. 1, le quali hanno effetto dal 1° gennaio 1952.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo alle tabelle. Se ne dia lettura nel nuovo testo proposto dalla Commissione.

BISORI, *Segretario*:

TABELLA N. 1.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

GRADO	Arma dei Carabinieri	Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio	Servizi tecnici (di artiglieria e della motorizzazione); Servizi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza) di amministrazione e veterinario	Ufficiali con carriera limitata al grado di capitano
Generale d'armata	—	65	—	—
Generale di corpo d'armata	—	63	—	—
Generale di divisione e tenente generale	64	60	65	—
Generale di brigata e maggiore generale	62	58	63	—
Colonnello	58	56	60	—
Tenente colonnello	56	54	57	—
Maggiore	55	52	56	—
Capitano	52	48	52	52
Subalterni	50	48	50	51

Nota. — Agli ufficiali del ruolo del servizio geografico conservato ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, si applicano i limiti di età previsti dalla presente tabella per gli ufficiali dei Servizi, fermo restando per i subalterni il limite di età di anni 51 per essi precedentemente previsto.

Per gli ufficiali già appartenenti ai ruoli di mobilitazione, trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, i limiti di età sono così stabiliti: colonnello, anni 59, tenente colonnello, anni 58; maggiore, anni 55; capitano, anni 50; subalterni, anni 48.

Agli ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, si applicano i limiti di età previsti dalla presente tabella per gli ufficiali dei corrispondenti ruoli con l'aumento di due anni, fermi restando per il grado di colonnello delle Armi diverse da quella dei carabinieri e per i subalterni dei Servizi i preesistenti limiti di età, rispettivamente di anni 59 e di anni 53 ed escluso dall'anzidetto aumento di due anni il grado di colonnello dei Servizi.

Agli ufficiali del ruolo dei maestri di scherma conservato ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, si continuano ad applicare i limiti di età per essi previsti dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si continua ad applicare il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore ella presente legge.

Per gli ufficiali dei servizi automobilistico, sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario aventi grado di tenente e di sottotenente e che alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1951, n.1638, rivestivano nel servizio permanente uno dei gradi predetti, il limite di età e di anni 51.

CASARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASARDI. Vorrei osservare che le tabelle numeri 1, 2 e 3 che riguardano i limiti di età dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina sono state già approvate dal Senato in sede di discussione e di approvazione dei singoli disegni di legge per gli organici. Sono le stesse.

PRESIDENTE. Il senatore Vaccaro ha presentato, insieme col senatore Riccio, un emendamento alla tabella n. 1. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Sostituire la tabella con la seguente:

GRADO	Arma dei Carabinieri	Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio	Servizi tecnici (di artiglieria e della motorizzazione); Servizi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza) di amministrazione e veterinario	Ufficiali con carriera limitata al grado di capitano
Generale d'armata	—	65	—	—
Generale di corpo d'armata	—	63	—	—
Generale di divisione e tenente generale	64	61	65	—
Generale di brigata e maggiore generale	62	59	63	—
Colonnello	58	56	60	—
Tenente colonnello	56	54	57	—
Maggiore	55	52	56	—
Capitano	52	48	52	52
Subalterni	50	48	50	51

« Nel terzo comma della nota in calce alla tabella, aggiungere, in fine, la seguente disposizione:

" La decorrenza per l'applicazione degli anzidetti limiti di età è quella stabilita dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638 " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vaccaro per illustrare questo emendamento.

VACCARO. Desidero anzitutto dichiarare che questo mio emendamento non importa alcun aggravio di spesa per l'Erario, in quanto esso non costituisce incremento di organico.

Anzi, ai fini dell'economia dello Stato, l'emendamento si risolve in un vantaggio perchè, rimanendo i generali di brigata e di divisione in servizio per un anno in più, lo Stato realizza per lo stesso periodo, un'economia di assegni di riserva.

Giova infine rilevare che l'aumento di un anno del limite di età non comporta nemmeno l'aumento di un anno utile agli effetti della liquidazione della pensione, perchè tutti gli ufficiali generali hanno già al loro attivo il numero massimo degli anni previsti per raggiungere il limite massimo della pensione.

Ciò posto, signor Presidente, vorrei brevemente illustrare i tre motivi che mi hanno indotto a presentare questo mio emendamento, ma se la Commissione e l'onorevole Ministro mi assicurano che l'accettano allora mi risparmierò d'illustrarlo, anche per non ritardare la fine di questo lungo e — alle volte — tempestoso dibattito.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro parere sull'emendamento proposto dall'onorevole Vaccaro.

CADORNA, *relatore*. L'emendamento in parola, se ho ben capito, comporta l'aumento di un anno del limite di età dei generali di brigata e di divisione. Se pure, a mio modo di vedere, il cambiamento non ha una grandissima importanza, le ragioni esposte non mi sembrano sufficienti perchè a distanza di un anno da quando furono discussi e votati i limiti di età dell'Esercito si proceda ad un nuovo cambiamento.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma furono votati in via transitoria.

CADORNA, *relatore*. Ad ogni modo, per quanto riguarda questo emendamento, la Commissione si rimette al parere dell'Assemblea.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Credo di poter aderire solo alla prima parte dell'emendamento del senatore Vaccaro perchè pare ci sia un divario tra Esercito ed altre Forze armate per questo limite di età e quindi, in fondo, l'emendamento tende a risolverlo. Non ho nessuna eccezione quindi da fare alla prima parte; mi oppongo invece alla seconda parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Vaccaro, insiste sul suo emendamento?

VACCARO. Insisto sulla prima parte e ritiro la seconda.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la tabella n. 1 nel testo risultante dalle modificazioni proposte dai senatori Vaccaro e Riccio e accettate dal Governo, per le quali la Commissione si rimette al Senato. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

TABELLA N. 1.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

GRADO	Arma dei Carabinieri	Armi di Fanteria Cavalleria Artiglieria e Genio	Servizi tecnici (di artiglieria e della motorizzazione); Servizi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza) di amministrazione e veterinario	Ufficiali con carriera limitata al grado di capitano
Generale d'armata	—	65	—	—
Generale di corpo d'armata	—	63	—	—
Generale di divisione e tenente generale	64	61	65	—
Generale di brigata e maggiore generale	62	59	63	—
Colonnello	58	56	60	—
Tenente colonnello	56	54	57	—
Maggiore	55	52	56	—
Capitano	52	48	52	52
Subalterni	50	48	50	51

Nota — Agli ufficiali del ruolo del servizio geografico conservato ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948 n 45, si applicano i limiti di età previsti dalla presente tabella per gli ufficiali dei Servizi fermo restando per i subalterni il limite di età di anni 51 per essi precedentemente previsto

Per gli ufficiali già appartenenti ai ruoli di mobilitazione, trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n 45, i limiti di età sono così stabiliti colonnello, anni 59, tenente colonnello, anni 58, maggiore, anni 55; capitano, anni 50 subalterni, anni 48

Agli ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n 45, si applicano i limiti di età previsti dalla presente tabella per gli ufficiali dei corrispondenti ruoli con l'aumento di due anni fermi restando per il grado di colonnello delle Armi diverse da quella dei carabinieri e per i subalterni dei Servizi i preesistenti limiti di età, rispettivamente di anni 59 e di anni 53 ed escluso dall'anzidetto aumento di due anni il grado di colonnello dei Servizi

Agli ufficiali del ruolo dei maestri di scherma conservato ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n 45, si continuano ad applicare i limiti di età per essi previsti dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge

All'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si continua ad applicare il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge

Per gli ufficiali dei servizi automobilistico, sanitario, di commissariato di amministrazione e veterinario avent grado di tenente e di sottotenente e che alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1951, n 1638, rivestivano nel servizio permanente uno dei gradi predetti, il limite di età e di anni 51

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla tabella n. 2. Se ne dia lettura nel nuovo testo proposto dalla Commissione.

BISORI, *Segretario*:

TABELLA N. 2.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA

GRADO	Stato Maggiore		Genio navale		Armi navali		Corpo sanitario		Commissariato		Capitanerie di porto		Corpo equipaggi militari marittimi
	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	medici	farmacisti	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	
Ammiraglio di armata	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di squadra e generale ispettore	63	—	65	—	65	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione e grado corrispond.	60	—	63	—	63	—	65	—	65	—	65	—	—
Contrammiraglio e grado corrispondente .	58	—	61	—	61	—	63	—	63	—	63	—	—
Capitano di vascello e grado corrispond. .	55	—	58	—	58	—	60	60	60	—	60	—	—
Capitano di fregata e grado corrispond. .	52	57	55	57	55	57	57	57	57	57	57	57	—
Capitano di corvetta e grado corrispond.	50	56	52	56	52	56	56	56	56	56	56	56	—
Tenente di vascello e grado corrispondente	45	52	50	52	50	52	52	52	52	52	52	52	60
Subalterni	45	50	48	50	48	50	50	50	50	50	50	50	58

Nota. — Agli ufficiali del ruolo farmacisti del Corpo sanitario, che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano lo stesso grado ricoperto alla data d'entrata in vigore della legge . . . . . (*sul riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina*) continua ad applicarsi il limite di età previsto per il grado medesimo anteriormente a tale ultima data. Per gli ufficiali di detto ruolo, che alla data di entrata in vigore della legge . . . . . .(*sul riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina*) rivestivano nel servizio permanente il grado di tenente, il limite di età è di anni 53 anche nel grado di capitano da essi successivamente conseguito.

Agli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, provenienti dal soppresso ruolo dei comandi marittimi, che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano lo stesso grado ricoperto alla data di entrata in vigore della legge . . . . . (*sul riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età, per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina*) continua ad applicarsi il limite di età già previsto per il grado medesimo nel ruolo di provenienza.

I limiti di età di anni 60 e anni 58 previsti dalla tabella, rispettivamente, per i capitani e i subalterni del Corpo equipaggi militari marittimi si applicano a partire dal 1° gennaio 1955. Dal 1° gennaio 1953 i limiti suddetti sono rispettivamente: di anni 59 per i capitani e di anni 57 per i subalterni.

All'ufficiale del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1943, n. 320.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la tabella n. 3. Se ne dia lettura nel nuovo testo proposto dalla Commissione.

BISORI, *Segretario*:

TABELLA N. 3.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE

GRADO	Arma Aeronautica				Genio Aeronautico		Commissariato Aeronautico		Corpo sanitario Aeronautico
	Ruolo Naviganti	Ruolo naviganti speciale	Ruolo Servizi	Ruolo Specialisti	Ruolo Ingegneri	Ruolo Assistenti tecnici	Ruolo Commissariato	Ruolo Amministrazione	Ruolo ufficiali medici
Generale di armata aerea	60	—	—	—	—	—	—	—	—
Generale di squadra aerea e generale ispettore	58	—	—	—	65	—	—	—	—
Generale di divisione aerea e tenente generale	57	—	—	—	63	—	65	—	65
Generale di brigata aerea e maggiore generale	56	—	63	—	61	—	63	—	63
Colonnello	54	—	60	—	58	—	60	—	60
Tenente colonnello	51	54	57	—	55	57	57	57	57
Maggiore	49	52	56	—	52	56	56	56	56
Capitano	45	49	52	60	50	52	52	52	52
Subalterni	45	47	50	58	48	50	50	50	50

Nota. — Per gli ufficiali dei Corpi di commissariato e sanitario, aventi grado di colonnello e che tale grado rivestivano alla data di entrata in vigore della legge 5 luglio 1952 n. 989, il limite di età è di anni 61.

Per gli ufficiali del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e per gli ufficiali del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989, il limite di età è, in tutti i gradi, di anni 58.

All'ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'Aeronautica e agli ufficiali maestri di scherma dell'Aeronautica si continuano ad applicare i limiti di età, rispettivamente di anni 60 e di anni 55, previsti dalle disposizioni per essi vigenti.

PRESIDENTE. Su questa tabella è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Adinolfi ed altri. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Sostituire la tabella con la seguente:

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE

GRADO	Arma Aeronautica	Ruolo Ingegneri		Ruolo Ass. tecnici	
		Cat. Ingegneri	Cat. Geofisici		
Generale di armata aerea	(invariato)	—	—	—	(Rimanente della tabella identico al testo della Commissione).
Generale di squadra aerea e generale ispettore		65	—	—	
Generale di divisione aerea e tenente generale		63	—	—	
Generale di brigata aerea e maggiore generale		61	—	—	
Colonnello		58	60	—	
Tenente colonnello		55	57	57	
Maggiore		52	56	56	
Capitano		50	53	52	
Subalterni		48	50	50	

NOTA (*aggiungere a quella esistente nel testo della Commissione la seguente*):

I limiti di età previsti dalla presente tabella, per il genio aeronautico, Ruolo Ingegneri - Categoria geofisici, hanno effetto dal 1° gennaio 1950

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Adinolfi per illustrare questo emendamento.

ADINOLFI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che la tabella n. 3 presentata dalla Commissione contenga un'omissione, perchè con la legge n. 989 del 5 luglio 1952 si provvide fra l'altro alla costituzione della categoria dei geofisici, scindendola dalle altre del precedente ruolo di ingegneri e dandole una fisionomia giuridicamente distinta, con un quadro organico autonomo.

Ora, è un grande vantaggio di avere creato questa forma autonoma al Corpo dei geofisici, però non si è tenuto presente che in quel Corpo l'età è uno degli indici di maggiore maturazione, di specificazione, di utilità, pur riconoscendo questo. Io propongo allora che nella tabella si parli della categoria dei geofisici e si aumenti per essi l'età, sotto questo criterio per lo meno di equiparazione agli altri Corpi autonomi, perchè nella tabella della Commissione Commissariato che ha uguali aumenti di età; vi è poi il ruolo del sanitario aeronautico che pure ha uguali aumenti. Noi vogliamo mettere questi vecchi, esperti ed utili ingegneri, nella stessa considerazione che hanno avuto le altre categorie.

Io non mi dilungo, signor Presidente. Mi pare così chiara l'evidenza del fatto che per questa categoria non è un beneficio o un privilegio che si crea. E quindi chiedo di sentire l'autorevole parere della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione sull'emendamento in esame.

CADORNA, *relatore*. La richiesta della categoria dei geofisici risulta ingiustificata. I geofisici facevano parte degli ingegneri del Genio aeronautico, ed essendo, a causa della loro ammissione tardiva, di età superiore alla media degli altri ingegneri, intendiamoci, di categoria superiore, avevano una carriera particolarmente svantaggiata. Per tale ragione domandarono ed ottennero di formare un ruolo a parte, nel quale essi hanno a loro disposizione quattro posti da colonnello, se non erro, otto da tenente colonnello e via di seguito, cioè un aumento di organico così forte rispetto alla situazione precedente che si è dovuto mettere nella legge una remora alla loro promozione perchè questa non avvenisse troppo celermente. Aggiungasi che i geofisici giunti al traguardo del grado di generale, concorrono con gli altri colonnelli del Genio aeronautico. Ora non vi è nessuna ragione che essi abbiano un limite di età superiore a quello della loro stessa categoria, cioè agli ingegneri del Genio aeronautico dai quali si sono distaccati ma coi quali concorrono al grado di generale. Per queste evidenti ragioni la Commissione è contraria all'accettazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della difesa ad esprimere l'avviso del Governo.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Il Governo si associa al parere della Commissione. In questo caso si potrebbe ripetere che l'appetito vien mangiando: questi ingegneri infatti hanno avuto una carriera a parte e adesso vogliono un limite di età superiore a quello degli stessi colleghi del Genio aeronautico. Francamente è troppo, perciò credo giusto non accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Adinolfi, insiste nel suo emendamento?

ADINOLFI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo della tabella n. 3, proposto dai senatori Adinolfi ed altri e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti la tabella n. 3 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Si dia lettura delle tabelle nn. 4 e 5.

BISORI, *Segretario*:

TABELLA N. 4.

ETÀ DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO PER IL PASSAGGIO DALLA CATEGORIA DI COMPLEMENTO A QUELLA DELLA RISERVA DI COMPLEMENTO

FORZA ARMATA	Arma, corpo, ruolo o servizio	Gradi	Età	*Nota*
ESERCITO	Armi (ad eccezione dei carabinieri)	Subalterni	38	—
		Capitani	45	—
		Ufficiali superiori	50	—
	Carabinieri e Servizi	Subalterni	40	—
		Capitani	47	—
		Ufficiali superiori	52	—
MARINA	Tutti (escluso il Corpo equipaggi militari marittimi)	Ufficiali inferiori	50	—
		Ufficiali superiori	55	—
	Corpo equipaggi militari marittimi	Tutti	58	—
AERONAUTICA	Ruolo naviganti	Ufficiali inferiori	45	Soltanto per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni previste dall'ultima parte del quarto comma dell'articolo 61.
		Ufficiali superiori	52	
	Tutti gli altri ruoli.	Ufficiali inferiori	50	—
		Ufficiali superiori	55	—

(*È approvata*).

TABELLA N. 5.

ARMA, CORPO, RUOLO, SERVIZIO CUI DEVONO APPARTENERE GLI UFFICIALI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Arma, corpo, ruolo, servizio cui appartiene l'ufficiale sottoposto a consiglio	ARMA, CORPO, RUOLO, SERVIZIO CUI DEVONO APPARTENERE GLI UFFICIALI COMPONENTI IL CONSIGLIO	
	Presidente	Membri
ESERCITO:		
Arma Carabinieri	Ad una qualsiasi delle Armi	Scelti promiscuamente tra gli ufficiali delle Armi.
» Fanteria	»	
» Cavalleria	»	
» Artiglieria	»	
» Genio	»	
Servizi	»	Due da scegliere promiscuamente tra gli ufficiali delle Armi e due da scegliere tra gli ufficiali del Servizio cui appartiene l'ufficiale sottoposto a consiglio.
MARINA:		
Corpo di Stato Maggiore	Stato Maggiore	Stato Maggiore.
» del Genio Navale	»	Due da scegliere tra gli ufficiali del corpo di Stato Maggiore e due da scegliere tra gli ufficiali del corpo cui appartiene l'ufficiale sottoposto a consiglio.
» delle Armi Navali	»	
» Sanitario	»	
» di Commissariato	»	
» delle Capitanerie di Porto	»	
Corpo Equipaggi Militari Marittimi	»	Stato maggiore.
AERONAUTICA:		
Arma Aeronautica:		
Ruolo Naviganti	Ruolo Naviganti	Ruolo naviganti.
» Servizi	»	Due del ruolo naviganti e due del ruolo servizi.
» Specialisti	»	Ruolo naviganti.
Genio Aeronautico:		
Ruolo Ingegneri	»	Due del ruolo naviganti e due del ruolo ingegneri.
» Assistenti tecnici	»	Due del ruolo naviganti e due del corpo del genio aeronautico.
Corpo di Commissariato:		
Ruolo Commissariato	»	Due del ruolo naviganti e due del ruolo commissariato.
» Amministrazione	»	Due del ruolo naviganti e due del corpo di commissariato.
Corpo Sanitario Aeronautico:		
Ruolo Ufficiali medici	»	Due del ruolo naviganti e due del ruolo ufficiali medici.

(*È approvata*).

PRESIDENTE. Prima che si proceda alla votazione finale del disegno di legge, propongo al Senato di dare mandato alla Commissione di procedere al coordinamento del disegno di legge, sia per quanto riguarda la numerazione definitiva degli articoli, sia per quanto concerne l'integrazione dei richiami a disposizione del disegno di legge stesso.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Procederemo ora alla votazione finale del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Menotti. Ne ha facoltà.

MENOTTI. Onorevole Presidente, sarò brevissimo, quasi telegrafico, attenendomi nel mio dire a rigorose necessità di misura e di esattezza.

Prima di esprimere il nostro voto su questa legge nel suo insieme, desideriamo fare una dichiarazione politica riferentesi alla discussione generale qui svoltasi. Vuole essere, questa nostra dichiarazione, una messa a punto sobria, ma precisa e tale da dissipare ogni dubboi ed equivoco.

Il Ministro della difesa, onorevole Pacciardi, polemizzando ieri col collega senatore Palermo, ha parlato di sforzi che gli uomini di questa parte farebbero per demoralizzare e disgregare l'Esercito italiano. Noi ravvisiamo in questa affermazione una grave calunnia ed una accusa assolutamente gratuite che respingiamo recisamente e con tutta la nostra forza.

Il Partito al quale ci onoriamo di appartenere ha una posizione ben nota, giacchè più volte resa pubblica, e molto chiara in merito. Il movimento operaio contemporaneo ha raggiunto uno sviluppo politico tale che lo rende cosciente della sua funzione storica dirigente come classe che interpreta e difende gli interessi fondamentali dell'insieme della Nazione; cosciente, quindi, anche dei problemi dell'Esercito e della difesa militare.

Noi possiamo ricordare con orgoglio che al rinato onore delle armi italiane abbiamo dato anche noi un valido, inestimabile contributo. Il movimento di massa da noi diretto ha avuto un peso determinante nella lotta nazionale di liberazione. Le formazioni partigiane organizzate e comandate da uomini di questa parte sono state al centro della guerra popolare per la cacciata dello straniero invasore e per l'abbattimento del fascismo traditore.

CADORNA, *relatore*. Tutte le formazioni, anche le nostre. Siate onesti.

MENOTTI. Non intendo raccogliere interruzioni. Ma preciso che onestamente noi non facciamo esclusioni circa la partecipazione di altri alla lotta di liberazione. Ho solo sottolineato, generale Cadorna, la funzione preminente avuta dalle masse combattenti di parte nostra nella guerra partigiana.

Questa esperienza di lotta militare vittoriosa condotta per la salvezza della Patria e il riscatto del suo onore ha creato una situazione nuova, una nuova tradizione militare e patriottica. È su queste nuove basi morali che è risorto l'Esercito italiano. Noi amiamo questo Esercito che confidiamo continui ad essere animato dagli ideali propri del rinnovato spirito democratico nazionale. Orbene, un tale Esercito appartiene — o signori — anche e soprattutto a noi. In questo Esercito, che è formato dai figli del popolo lavoratore, presta servizio con onore un'alta percentuale di giovani operai, contadini e studenti educati alle nostre idee. Nella giornata delle Forze armate, il 4 novembre, noi andiamo sempre numerosi nelle caserme a rendere omaggio al nostro Esercito. Noi siamo particolarmente fieri dei nostri eroici militanti che si fregiano di decorazioni al valore militare e partigiano.

Il Partito comunista italiano riafferma solennemente in quest'Aula che esso è per un Esercito italiano retto da spirito democratico, fedele alle istituzioni democratiche dello Stato repubblicano, animato da sano spirito nazionale, non nazionalistico; un Esercito legato al popolo italiano, dal quale è uscito ed al servizio del quale esso si trova; un Esercito moralmente e politicamente unito, ben organizzato e militarmente efficiente per assolvere all'unico suo compito della difesa del lavoro pacifico degli italiani, dell'integrità e della piena sovranità della nostra Patria.

Noi siamo per un Esercito italiano patriottico sotto il comando di valorosi ufficiali patrioti italiani.

Noi salutiamo questo Esercito e ad esso calorosamente inneggiamo come presidio indi-

spensabile di uno Stato nazionale moderno che salvaguardi la propria indipendenza. Un simile Esercito è per noi cosa sacra e cara come la pupilla dei nostri occhi.

Voglia il Senato della Repubblica prendere atto di questa nostra precisa, inequivocabile posizione politica. Posizione politica che assumiamo col senso di responsabilità derivante dal fatto che il movimento da noi diretto convoglia la parte fondamentale e decisiva del popolo italiano. Forse questo alto senso di responsabilità non appartiene all'onorevole Pacciardi, che nel Paese e nel popolo non ha che un esiguo seguito, pressochè trascurabile. (*Commenti dal centro*).

Insano ed estremamente dannoso è il tentativo di generare la diffidenza e di creare una frattura fra l'Esercito italiano ed i milioni di cittadini che sono raccolti intorno a noi. Questo sì è realmente il modo di portare la demoralizzazione e l'indebolimento nelle file del nostro Esercito.

Rivolga dunque, l'onorevole ministro Pacciardi, in altra direzione la sua stolta accusa. A nome e per incarico del mio Gruppo, io la respingo ancora una volta con fermezza e con sdegno.

Viva l'Esercito nazionale, democratico, patriottico del popolo italiano! (*Vivi applausi dalla sinistra che balza in piedi. Numerose congratulazioni*).

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Affermo di non aver nulla da aggiungere alle dichiarazioni fatte ieri e respingo il finale propagandistico del senatore Menotti.

(*Clamori e replicate proteste dall'estrema sinistra*).

MENOTTI. (*Col dito puntato sul Ministro*). Lei è un Ministro indegno di presiedere alle sorti del nostro Esercito!

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Non ho niente da aggiungere o da togliere alle mie dichiarazioni e respingo questo pistolotto di propaganda. (*Applausi dal centro e dalla destra. Vivaci proteste dalla sinistra. Tumulti*).

MENOTTI. Ministro indegno dell'Esercito italiano! (*Vivaci proteste dal centro e dalla destra. Clamori*).

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Indegno perchè lo difendo contro di voi.

PRESIDENTE. Senatore Menotti, la richiamo all'ordine. (*Invettive dalla sinistra*).

PASTORE. Sappiamo cosa ha fatto a Parigi, onorevole Pacciardi, sappiamo molte cose sul suo conto! (*Clamori*).

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Ditele. (*Vivaci commenti dalla sinistra. Clamori*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Palermo. Ne ha facoltà.

PALERMO. Non polemizzerò con l'onorevole Ministro nè risponderò come meriterebbe all'ultima provocazione; debbo però dichiarare a nome del mio Gruppo come voteremo e comincio con una premessa: quando il sottosegretario Jannuzzi si meraviglia che io sia contrario alla impostazione della legge alla quale ho collaborato, gli ricordo che in sede di Commissione ho sempre dichiarato di riservarmi la più ampia libertà di parola in Aula e me ne può fare testimonianza, oltre che il Presidente, il senatore Cadorna, il senatore Cerica e lo stesso ministro Pacciardi; infatti nell'ultima seduta nella quale ci riunimmo coi rappresentanti della Camera ripetetti la stessa dichiarazione. Quindi, nessuna meraviglia, senatore Jannuzzi, ho tale senso di lealtà e di responsabilità che non ho bisogno di insegnamenti da chicchessia e tanto meno da lei.

Chiarito questo concetto tengo a precisare che in Commissione ho presentato numerosi emendamenti, e alcuni di essi sono stati accolti, il che dimostra come fossero fondati e ispirati non a minare l'unità dell'Esercito come goffamente (e non aggiungerò altre espressioni) ha detto il Ministro ma tendenti unicamente a garantire ed a rinsaldare la compattezza delle Forze armate.

Malgrado però gli sforzi che anche in questa sede ho ripetuto, la legge che stasera andrete ad approvare, onorevoli colleghi, non si ispira all'articolo 52 della Costituzione che tra l'altro dice: « L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Re-

pubblica ». Noi ispirandoci a questo dettame abbiamo presentato numerosi emendamenti, ma invano. Ci siamo trovati di fronte ad una insensibilità preconcetta, ad una prevenzione che non so se potrete citare a titolo d'onore. Una sola cosa mi preme di dichiarare, che gli articoli della legge che avete votati sono improntati ad uno spirito militaristico vecchio stile ed a princìpi autoritari ed a criteri antidemocratici; è perciò che noi di questa parte, augurando alle Forze armate di essere sempre all'altezza del compito che la Costituzione ha voluto loro affidare, cioè difesa dell'indipendenza e della sovranità nazionale, voteremo contro questa legge. È questa la risposta al Ministro che dice che vogliamo ingraziarci non so chi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Cadorna. Ne ha facoltà.

CADORNA, *relatore*. Prima di dare il nostro voto favorevole a questa legge desidero raccomandare al signor Ministro che tale legge abbia il più lungo corso perchè i suoi effetti benefici si possono rivelare solo nel tempo. Se questa legge dovesse essere interrotta tra pochi anni ne deriverebbe una forte ingiustizia. Noi auspichiamo che la legge, applicata intelligentemente, dia quegli ottimi quadri che occorrono alle gloriose Forze armate della Patria.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modificazioni apportatevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Voce dalla destra. Viva l'Esercito! (*Applausi dal centro e dalla destra*).

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 5 e 9 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, relativa alla istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate » (2563).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 5 e 9 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, relativa alla istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CADORNA, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della difesa.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Mi rimetto alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 1.

All'articolo 5 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

I – Le lettere *a*) e *d*) del primo comma sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) il generale dell'Esercito, l'ammiraglio e il generale dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, più elevati in grado o più anziani nel rispettivo ruolo, i quali non siano Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di Stato Maggiore o Segretario generale.

Detti ufficiali hanno le funzioni di presidente di sezione. Quello fra essi più elevato in grado o di maggiore anzianità assoluta esercita le funzioni di presidente del Consiglio Superiore delle Forze armate;

d) un generale di corpo d'armata, un ammiraglio di squadra e un generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, che non rivestano le cariche indicate alla precedente lettera *a*), con funzioni di vice presidenti di sezione ».

II – Dopo il primo comma è aggiunto il seguente secondo comma:

« Per i membri di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*), sono nominati altrettanti supplenti dei gradi indicati nelle lettere stesse ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, è sostituito dal seguente:

« I membri ordinari relatori e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro

per la difesa su proposta del rispettivo presidente di sezione ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Al Ministro delle finanze: in merito alla sua circolare del 18 ottobre 1952, n. 2/10940 con la quale si dà una interpretazione delle nuove disposizioni concernenti la nomina dei componenti le Commissioni tributarie comunali, in netto contrasto con la precisa norma dell'articolo 47 (quarto comma) della legge 2 luglio 1952, n. 703 (2190).

MINIO.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è vero che il Ministero abbia negato il nulla osta agli insegnanti delle provincie continentali che hanno chiesto l'assegnazione provvisoria nelle scuole elementari della Sicilia.

In caso affermativo, gradirei conoscere i motivi per cui è stato negato tale nulla osta (2509).

TIGNINO.

Al Ministro del tesoro, per conoscere: 1) se risponde al vero che presso il servizio pagamenti della Direzione generale pensioni di guerra giacciono, inevasi, oltre 50 mila decreti di concessione assegni di previdenza; 2) se ritiene che sia serio ed onesto, per uno Stato democratico, tale stato di cose che colpisce duramente vecchi pensionati, costretti a vivere in miserrime condizioni, che attendono ansiosamente quelle poche migliaia di lire a cui hanno diritto in base alla legge 10 agosto 1950, n. 648; 3) quali provvedimenti ha preso od intende prendere perchè, almeno prima delle feste natalizie, i titolari delle pratiche di cui trattasi possano riscuotere le somme loro spettanti; 4) se non ritiene, per impedire in avvenire inconvenienti delle gravità di quelli sopra denunciati, dare disposizione perchè il riconoscimento del diritto all'assegno di previdenza, mantenendo ferma la documentazione richiesta, sia devoluto agli uffici provinciali del Tesoro (2510).

FIORE.

Ai Ministri della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se ritengono opportuno intervenire presso l'autorità militare di Torino per fare abrogare — od almeno per ora sospendere — il provvedimento che ingiunge a ben 144 famiglie, delle 387 esistenti nel comune di Vauda Canavese (provincia di Torino), di lasciare liberi i terreni coltivati adiacenti al poligono di tiro del 2° centro esperienze artiglieria di Ciriè per una estensione di ben 600 giornate piemontesi.

Detti terreni sono coltivati stabilmente da tempo immemorabile da contadini di Vauda di Front e rappresentano quasi tutto il patrimonio agricolo del Comune, e lo sgombero rappresenterebbe un grave danno finanziario alla già misera economia del piccolo Comune e delle famiglie direttamente interessate.

Il poligono di tiro in questione ha assolto da così tanto tempo alla sua funzione (compreso il periodo bellicista del fascismo) che ritengo non sia indispensabile, per le esperienze alle quali ha sempre servito, togliere queste terre alla coltivazione (2511).

ROVEDA.

Ai Ministri della pubblica istruzione e dei trasporti, per conoscere se non ritengano opportuno estendere il beneficio dell'abbonamento ferroviario speciale ridotto, agli studenti iscritti in Istituti o Facoltà distanti dalla loro residenza anche più di 250 chilometri, avendo riguardo a talune particolari situazioni, come, per esempio, quella che si verifica in Sardegna, dove i due centri universitari di Cagliari e di Sassari, distanti fra loro 260 chilometri, hanno, per quel che concerne la distribuzione

delle Facoltà, carattere di complementarità e pertanto alimentano un notevole scambio di studenti (2512).

LAMBERTI.

Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere dopo avvenuto il gravissimo fatto della vandalica distruzione del monumento ai caduti a San Trovaso di Preganziol, oggetto di altra interrogazione (2475) cui non è stata data una risposta se non con la evasiva e già in precedenza scontata espressione: « sui fatti è stato riferito alla competente Autorità giudiziaria »;

1) come spieghino che gli esecutori materiali del crimine abbiano potuto agire indisturbati sia pure in ore notturne in luogo centralissimo e circondato da abitazioni; 2) come spieghino la lentezza dell'opera della Polizia per cui, nonostante la voce pubblica *in loco* fin dal mattino facesse circolare i nomi dei colpevoli, questi venissero denunciati a piede libero, essendo nel frattempo trascorso, con grande sorpresa di tutti, il termine di legge delle 24 ore per l'arresto; 3) se è già disposto, o lo sarà al più presto, la ricostruzione del monumento mutilato che simboleggiava il soldato italiano avvolto nella bandiera tricolore, ed offre ora il terrificante spettacolo dei tronconi delle gambe spezzate causa di tristezza e dolore fra i congiunti dei caduti, i combattenti reduci e partigiani e la popolazione tutta; 4) infine per conoscere, in attesa che l'Autorità giudiziaria si pronunci, i nomi e il luogo di residenza dei denunciati e degli eventuali mandanti (2513).

GHIDETTI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 14 novembre, alle ore 10 col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge e delle seguenti proposte di legge:

1. Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina (2510) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Autorizzazione della spesa di lire 7.800.000.000 per il funzionamento della Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia per l'esercizio finanziario 1950-51 (2299) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Soppressione del Ministero dell'Africa italiana (2180).

4. Soppressione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) (1786).

5. Concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 18 miliardi e 800 milioni a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il ripristino del parco del materiale rotabile (2461) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. BORROMEO ed altri. — Attribuzioni della II Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senzatetto (C.A.S.A.S.) e disciplina della sua attività (1963).

7. Deputati DE COCCI ed altri. — Disposizioni integrative dell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici (2543) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Modificazione al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti (1819).

9. Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese (2426) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini (1875).

11. Modificazioni alla legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie (2541).

12. Delegazione al Governo della emanazione di norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (2276).

13. Costituzione e funzionamento degli organi regionali (2056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

14. Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali (2283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1. Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana (2097).

2. Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali (1869).

3. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

4. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

III. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Discussione della seguente proposta di legge (*da abbinarsi ad un disegno di legge in esame presso le Commissioni*):

PORZIO e LABRIOLA. — Provvedimenti speciali per la città di Napoli (1518).

V. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,45).

Dott. MARIO ISGRÒ
Vice Direttore dell'Ufficio Resoconti